

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 maggio 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2013, n. 1.

Modificazioni alle leggi regionali 19 aprile 1988, n. 18 (Promozione di una fondazione per l'attuazione di iniziative culturali e l'organizzazione di convegni attinenti i rapporti tra diritto, società ed economia e contributo regionale alla Fondazione medesima), e 23 agosto 1991, n. 33 (Promozione della fondazione «Centro di studi storico-letterari Natalino SAPEGNO»). (13R00252) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2013, n. 2.

Modificazioni alle leggi regionali 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale). (13R00253) Pag. 2

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2013, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia. (13R00270) Pag. 7

LEGGE STATUTARIA 21 marzo 2013, n. 3.

Modifiche all'articolo 17, all'articolo 50 e all'articolo 55 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte). (13R00269) Pag. 44

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 aprile 2013, n. 10.

Modifiche del regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio. (13R00249) .. Pag. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 aprile 2013, n. 11.

Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e sulle tariffe dei servizi sociali. (13R00250) Pag. 46



**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 marzo 2013, n. 042/Pres.

Regolamento recante modalità e criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali). (13R00207) Pag. 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 marzo 2013, n. 045/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci). (13R0208) Pag. 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 marzo 2013, n. 057/Pres.

LR 14/2012, art. 10: regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 4 settembre 2012, n. 173 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)). (13R00206) Pag. 51

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2013, n. 5.

Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne. (13R00246) Pag. 53

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2013, n. 7.

Accreditamento dei servizi alla persona. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato). (13R00264) Pag. 57

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2013, n. 7.

Modifiche alla L.R. n. 68/2012 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti), modifiche alla L.R. n. 42/2007 (Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie) e modifiche alla L.R. n. 39/2012 (Disciplina della professione di maestro di sci). (13R00210) Pag. 58



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2013, n. 1.

Modificazioni alle leggi regionali 19 aprile 1988, n. 18 (Promozione di una fondazione per l'attuazione di iniziative culturali e l'organizzazione di convegni attinenti i rapporti tra diritto, società ed economia e contributo regionale alla Fondazione medesima), e 23 agosto 1991, n. 33 (Promozione della fondazione «Centro di studi storico-letterari Natalino SAPEGNO»).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 9 del 26 febbraio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 2 della legge regionale 19 aprile 1988, n. 18

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 19 aprile 1988, n. 18 (Promozione di una fondazione per l'attuazione di iniziative culturali e l'organizzazione di convegni attinenti i rapporti tra diritto, società ed economia e contributo regionale alla Fondazione medesima), è abrogata.

Art. 2.

Modificazioni alla legge regionale 23 agosto 1991, n. 33

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 23 agosto 1991, n. 33 (Promozione della fondazione «Centro di studi storico-letterari Natalino SAPEGNO»), è sostituita dalla seguente:

“*a*) la fondazione deve essere amministrata da un organo, composto da cinque membri, di cui due nominati dalla Giunta regionale;”.

2. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 33/1991, le parole: “, di cui tre” sono sostituite dalle seguenti: “da scegliersi tra”.

3. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 33/1991 è sostituita dalla seguente:

“*c*) l'organo di revisione, nominato dalla Giunta regionale, è costituito in forma monocratica;”.

4. Il comma 2 dell'art. 6 della l.r. 33/1991 è sostituito dal seguente:

“2. Le modificazioni dello Statuto sono approvate dall'organo di amministrazione della fondazione con votazione a maggioranza qualificata dei suoi componenti.”.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. L'organo di amministrazione della fondazione di cui alla l.r. 33/1991, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, adegua lo statuto, entro tre mesi dalla medesima data, alle modificazioni introdotte dall'art. 2 della presente legge.

2. Nei trenta giorni successivi all'approvazione della deliberazione delle modificazioni statutarie, la Giunta regionale provvede alla nomina dell'organo di revisione e dei membri dell'organo di amministrazione di propria competenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere *a*) e *c*) della l.r. 33/1991, come modificato dall'art. 2, commi 1 e 3 della presente legge; gli organi della fondazione, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 12 febbraio 2013

ROLLANDIN

13R00252



LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2013, n. 2.

Modificazioni alle leggi regionali 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), e 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Valle d'Aosta n. 9 del 26 febbraio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2010, N. 22

Art. 1.

Modificazione all'articolo 1

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì, ove compatibili, al personale tecnico-amministrativo dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste nei confronti del quale continua a trovare applicazione il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico.».

Art. 2.

Inserimento dell'articolo 11-bis

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. n. 22/2010, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Veterinario regionale). — 1. L'incarico di veterinario regionale è conferito con le modalità e sulla base dei criteri e dei requisiti professionali previsti dalla presente legge per il conferimento dei restanti incarichi dirigenziali o mediante comando di un dirigente veterinario da altro ente pubblico, con almeno tre anni di

servizio a tempo indeterminato presso l'amministrazione di provenienza. Se conferito a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, l'incarico di veterinario regionale non rileva ai fini del calcolo del limite percentuale di cui all'articolo 20, comma 5.

2. Il comando del veterinario regionale è disposto alle condizioni e per il periodo stabiliti dall'articolo 45. Il veterinario comandato, per tutto il periodo del comando, conserva l'assegnazione nel posto di provenienza, lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento alla data del comando, comprensivo di stipendio, indennità, retribuzioni ed emolumenti specifici, fatta salva la corresponsione degli eventuali incrementi retributivi maturati nel periodo di comando per la qualifica e il livello di appartenenza.».

Art. 3.

Modificazioni all'articolo 38

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della l.r. n. 22/2010, dopo le parole: «un'apposita sezione» sono inserite le seguenti: «, denominata Trasparenza, valutazione e merito.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della l.r. n. 22/2010, è inserito il seguente:

«1-bis. Sono, inoltre, pubblicati, nell'ambito della sezione di cui al comma 1, i dati inerenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese e all'attribuzione di compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati, con riguardo al nome e ai dati fiscali del beneficiario, all'importo, al titolo giuridico alla base dell'attribuzione, alla struttura e al responsabile del relativo procedimento amministrativo e alla modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.».

3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 38 della l.r. n. 22/2010, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

«1-ter. Le informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis devono essere rese di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca e in formato elettronico elaborabile, tale da consentire l'analisi e la rielaborazione, anche a fini statistici, dei dati informatici.».

4. Al comma 2 dell'articolo 38 della l.r. n. 22/2010, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo di cui al comma 1-bis è esteso anche agli enti di cui al primo periodo e alle società partecipate dalla Regione e dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sulle quali essi esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.».

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 38 della l.r. n. 22/2010, è aggiunto il seguente:

«3-bis. La pubblicazione effettuata ai sensi del comma 1-bis costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di importo superiore a euro 1.000.».



Art. 4.

Modificazione all'articolo 39

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. n. 22/2010, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «(personale ATAR)».

Art. 5.

Modificazione all'articolo 40

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 della l.r. n. 22/2010, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per il personale ATAR, la Giunta regionale definisce, con cadenza annuale, sulla base della programmazione triennale, la dotazione organica complessiva per ogni istituzione scolastica e l'articolazione del personale in profili professionali, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali delle istituzioni scolastiche e delle disponibilità finanziarie.».

Art. 6.

Modificazioni all'articolo 41

1. Il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«1. L'assunzione a tempo indeterminato del personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene sulla base di programmi annuali, che costituiscono articolazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno, mediante procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscono l'accesso dall'esterno. Per le figure professionali di categoria A, l'assunzione può essere disposta mediante avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego.».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 41 della l.r. n. 22/2010, è inserito il seguente:

«6-bis. Per la partecipazione alle procedure selettive degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, è richiesto ai candidati un contributo di ammissione definito con il regolamento regionale di cui al comma 11.».

3. Dopo il comma 14 dell'articolo 41 della l.r. n. 22/2010, è aggiunto il seguente:

«14-bis. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e dei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata dal personale assunto a tempo determinato presso l'ente che bandisce la procedura di reclutamento mediante concorso pubblico, possono:

a) riservare dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli messi a concorso, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del relativo bando, abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'ente che emana il bando;

b) bandire concorsi, per titoli e esami, che prevedano apposito punteggio per l'esperienza professionale maturata da coloro che, alla data di pubblicazione del relativo bando, abbiano maturato almeno tre anni di assunzione a tempo determinato o di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ente che emana il bando.».

4. Dopo il comma 14-bis dell'articolo 41 della l.r. n. 22/2010, introdotto dal comma 3, è aggiunto il seguente:

«14-ter. Nel caso in cui siano previste riserve di posti, i posti riservati a qualsiasi titolo non possono in ogni caso superare complessivamente il 50 per cento di quelli messi a concorso.».

Art. 7.

Modificazione all'articolo 45

1. Il comma 6-bis dell'articolo 45 della l.r. n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«6-bis. Per le esigenze e con le modalità di cui al comma 6, può inoltre essere disposto, di intesa tra gli enti interessati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, il distacco, anche a tempo parziale di tipo verticale, di personale dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta presso le strutture regionali competenti in materia di sanità e politiche sociali.».

Art. 8.

Sostituzione dell'articolo 63

1. L'articolo 63 della l.r. n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 63 (*Permanente inidoneità psicofisica*). — 1. Alle procedure di accertamento e ai casi di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica la normativa statale vigente in materia ove compatibile con le disposizioni della presente legge.».

Art. 9.

Modificazione all'articolo 67

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 67 della l.r. n. 22/2010, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Fermo restando il rispetto dell'orario settimanale obbligatorio, le istituzioni scolastiche possono stabilire la chiusura degli uffici di segreteria per un'intera giornata nell'arco della settimana, nel caso in cui le lezioni si articolino su cinque giorni, nonché nei periodi di interruzione delle attività didattiche, sempre che non siano in corso operazioni d'esame.».


Art. 10.

Sostituzione dell'articolo 69

1. L'articolo 69 della l.r. n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 69 (*Codice di comportamento*). — 1. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, su proposta del Comitato regionale per le politiche contrattuali e previo parere obbligatorio della Commissione indipendente di valutazione della performance, le eventuali integrazioni e specificazioni al Codice di comportamento adottato ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs. n. 165/2001.

2. Sull'applicazione delle disposizioni del Codice vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura organizzata e l'ufficio per i procedimenti disciplinari.



3. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, verificano annualmente lo stato di applicazione del Codice e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dello stesso.».

Art. 11.

Modificazioni all'articolo 70

1. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 70 della l.r. n. 22/2010, è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) attività di volontariato per le quali sia previsto il solo rimborso delle spese documentate per l'attività prestata.».

2. Al comma 3 dell'articolo 70 della l.r. n. 22/2010, le parole: «, salvo che si tratti di società cooperative» sono soppresse.

Art. 12.

Modificazioni all'articolo 71

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. n. 22/2010, dopo le parole: «che non siano in conflitto» sono aggiunte le seguenti: «, anche potenziale.».

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. n. 22/2010 è sostituita dalla seguente:

«*b*) cariche in società sportive dilettantistiche, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, società cooperative, associazioni e fondazioni, per le quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, che non siano in conflitto, anche potenziale, con l'attività di lavoro svolta dal dipendente stesso;».

3. Il comma 3 dell'articolo 71 della l.r. n. 22/2010 è sostituito dal seguente:

«3. Gli incarichi extraimpiego autorizzati ai sensi del presente articolo non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 35 per cento del trattamento economico complessivo in godimento nella categoria e posizione di appartenenza. Il tempo dedicato agli impieghi autorizzati ai sensi dei commi 1, lettera *a*), e 2, non può eccedere le cinquanta giornate calendariali.».

4. Alla lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 71 della l.r. n. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche potenziale.».

Art. 13.

Inserimento del capo III-bis nel titolo IV

1. Dopo il capo III del titolo IV della l.r. n. 22/2010, è inserito il seguente:

«Capo III-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TELELAVORO

Art. 73-bis (*Finalità e oggetto*). — 1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, promuovono le attività di telelavoro e ne diffondono la conoscenza tra i loro dipendenti.

2. Con la promozione del telelavoro gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, perseguono gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro e realizzazione di economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, conciliazione del lavoro con la famiglia e la vita privata, lotta allo spopolamento delle località decentrate, decongestionamento dei poli urbani, riduzione dei costi, pubblici e privati, di trasporto.

3. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, si avvalgono di apposito Comitato paritetico, denominato Comitato per il telelavoro, avente i seguenti compiti:

a) supportare gli enti nella redazione e attuazione dei progetti di telelavoro;

b) monitorare e valutare lo svolgimento delle attività di telelavoro;

c) sostenere gli enti nella diffusione della conoscenza dell'istituto del telelavoro;

d) svolgere funzioni consultive;

e) promuovere il telelavoro attraverso l'organizzazione di seminari, convegni e altre iniziative.

4. La composizione del Comitato per il telelavoro, la partecipazione al quale è gratuita, è stabilita dalla contrattazione collettiva regionale di lavoro.

Art. 73-ter (*Definizione e modalità di svolgimento del telelavoro*). — 1. Per telelavoro si intende la prestazione di lavoro effettuata dal dipendente in un luogo ritenuto idoneo dal datore di lavoro, collocato al di fuori della sede di servizio, in cui la prestazione sia tecnicamente possibile utilizzando le tecnologie informatiche che consentono il collegamento del dipendente stesso con l'ente di appartenenza e sotto la direzione del dirigente responsabile.

2. Il telelavoro può svolgersi con le seguenti modalità:

a) domiciliare, se svolto nell'abitazione del dipendente stesso;


b) telecentrale, se svolto in una sede periferica gestita con altre istituzioni;

c) convenzionato, se svolto presso la sede di un ente diverso da quello di appartenenza.

3. Le attività che possono essere svolte con modalità di telelavoro devono essere informatizzabili, prevedere un livello di collaborazione ed interazione con altri dipendenti compatibile con la modalità del telelavoro, essere programmabili e verificabili in termini di risultato e non prevedere interazioni fisiche con il pubblico.

Art. 73-quater (*Attuazione del telelavoro*). — 1. L'attuazione del telelavoro avviene sulla base di appositi progetti, elaborati dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, con il supporto del Comitato per il telelavoro di cui all'articolo 73-bis, comma 3, che individuano i posti di lavoro telelaborabili, verificano la fattibilità logistico-strutturale, individuano il percorso formativo necessario e definiscono i criteri, orientati ai risultati, di verifica della prestazione di telelavoro e di monitoraggio e aggiornamento delle attività di progetto.

Art. 73-quinquies (*Definizione del contingente di posti telelaborabili*). — 1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, ogni ente individua, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane, i posti di lavoro telelaborabili e il numero massimo di progetti individuali attivabili.



Art. 73-sexies (*Disciplina del telelavoro*). — 1. Il contratto collettivo regionale di lavoro adegua la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro alle specifiche modalità di svolgimento del telelavoro, garantendo in ogni caso ai lavoratori un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro, con particolare riguardo alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro e al rimborso delle eventuali spese sostenute dal dipendente nel caso di telelavoro domiciliare.

2. Il contratto collettivo regionale di lavoro definisce, nel caso di telelavoro domiciliare, le modalità per l'accesso al domicilio del dipendente per l'effettuazione degli interventi di competenza del datore di lavoro.

3. È demandata alla contrattazione collettiva la definizione e la ponderazione dei criteri per l'accesso al telelavoro da parte dei dipendenti interessati. In ogni caso, la contrattazione deve tener conto delle seguenti situazioni:

a) disabilità psico-fisiche tali da rendere disagiata il raggiungimento del luogo di lavoro;

b) esigenze legate alla conciliazione del lavoro con la famiglia e la vita privata e alla cura e all'assistenza di familiari o conviventi;

c) maggiore tempo di percorrenza dall'abitazione del dipendente alla sede di lavoro.

4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, provvedono, sulla base dei criteri di cui al comma 3, all'approvazione delle graduatorie, ove necessarie, e all'assegnazione dei relativi posti telelavorabili.»

Capo II

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 2000, N. 5

Art. 14.

Sostituzione dell'articolo 42

1. L'articolo 42 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è sostituito dal seguente:

«Art. 42 (*Accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana*). — 1. L'assunzione a tempo indeterminato e determinato presso l'azienda USL è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento linguistico è effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda di ammissione alle procedure selettive per lo svolgimento delle prove di esame. I cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia sono sottoposti all'accertamento della conoscenza di entrambe le lingue, francese e italiana, qualora l'assunzione a tempo determinato presso l'azienda USL avvenga tramite procedura non concorsuale o procedura concorsuale per soli titoli.

2. L'accertamento linguistico conserva validità permanente per l'azienda USL in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria e posizione per cui è stato superato o alle categorie e posizioni inferiori.

3. Le modalità di svolgimento della prova di accertamento linguistico presso l'azienda USL, compresi i programmi d'esame, la tipologia delle prove scritte ed orali e i criteri di valutazione, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.


4. Limitatamente al personale sanitario e tecnico-sanitario, nell'ambito delle procedure di avvisi pubblici finalizzate all'assunzione a tempo determinato, gli aspiranti che non superano la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese sono inclusi in apposite graduatorie aggiuntive da utilizzare esclusivamente per assunzioni a tempo determinato in caso di esaurimento delle corrispondenti graduatorie ordinarie dei candidati in possesso di tutti i requisiti richiesti. L'indennità di bilinguismo prevista dalla legge regionale 9 novembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione), non può essere corrisposta al predetto personale fintanto che lo stesso non abbia sostenuto, con esito positivo, la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese.

5. Il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore sanitario o di direttore amministrativo dell'azienda USL è subordinato al previo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana può essere effettuato anche al di fuori delle procedure selettive. A tal fine, l'azienda USL organizza lo svolgimento di prove di accertamento linguistico in armonia con quanto stabilito dalla normativa regionale in materia di accesso agli enti del comparto unico regionale, assicurando adeguata pubblicità alle predette prove mediante le forme ritenute più opportune. L'accertamento superato ai sensi del presente comma conserva validità permanente per l'azienda USL, in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria e posizione per cui è stato superato e a quelle inferiori. L'accertamento è effettuato da apposite commissioni composte da un presidente e da almeno due docenti di lingua, anche in quiescenza. Tali commissioni sono nominate dal direttore generale dell'azienda USL e ai componenti delle stesse è corrisposto il medesimo compenso stabilito per le procedure selettive a tempo indeterminato nel solo caso in cui tali componenti siano esterni all'azienda USL.

7. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana conseguito presso l'Amministrazione regionale, anche al di fuori delle procedure selettive, o altro ente del comparto unico regionale o presso l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste è valido anche per l'azienda USL.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana di cui alla normativa regionale vigente, ivi comprese quelle concernenti i casi e le condizioni di esonero.»



*Capo III*MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20
DICEMBRE 2010, N. 44

Art. 15.

Modificazioni alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), è sostituita dalla seguente:

«*a*) l'assistenza e il sostegno, anche educativo, delle persone affette da patologie fisiche o psicologiche, ai disabili e agli anziani, comprese le attività erogate sul territorio per il tramite degli enti locali;».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. n. 44/2010, è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. I rapporti inerenti ai servizi e alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), erogati sul territorio per il tramite degli enti locali sono regolati da uno o più contratti di servizio sottoscritti dal rappresentante degli enti locali interessati e redatti sulla base di schemi-tipo approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Consiglio permanente degli enti locali.».

3. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. n. 44/2010, dopo le parole: «per un periodo non superiore a due anni» sono inserite le seguenti: «eventualmente prorogabile di ulteriori due anni».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UFFICI STAMPA

Art. 16.

Disposizioni in materia di uffici stampa

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. n. 22/2010, prima dell'ultimo periodo è inserito il seguente: «Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento.».

2. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento.».

3. Gli incarichi di Capo e Vice Capo Ufficio stampa della Giunta e del Consiglio regionali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere prorogati fino al successivo conferimento.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito dal capo III-*bis* del titolo IV della l.r. n. 22/2010, inserito dall'articolo 13, i progetti di telelavoro a titolo sperimentale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2013.

2. Le assunzioni a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche e educative dipendenti dalla Regione effettuate ai sensi della legge regionale 28 luglio 2000, n. 21 (Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81, 10 maggio 1985, n. 31, e 11 maggio 1998, n. 29), restano ferme fino al termine previsto nel relativo contratto individuale di lavoro.

3. L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana valido alla data di entrata in vigore della presente legge conseguito presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta o presso l'Amministrazione regionale o altro ente del comparto unico della Valle d'Aosta o presso l'Università della Valle d'Aosta/ Université de la Vallée d'Aoste conserva validità permanente nell'Azienda USL in relazione alla qualifica dirigenziale o alla categoria/posizione per la quale è stata conseguita e per quelle inferiori.

Art. 18.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

- a*) la legge regionale 28 luglio 2000, n. 21;
- b*) l'articolo 24 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1;
- c*) l'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18;
- d*) la legge regionale 18 aprile 2008, n. 16;
- e*) l'articolo 12 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40.

Art. 19.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 13 è determinato in euro 25.000 a decorrere dall'anno 2013.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013/2015, nello stato di previsione della spesa, parte prima:

- a*) per annui euro 4.000 a decorrere dall'anno 2013 nell'UPB 1.2.1.10 (Trattamento economico del personale regionale);



b) per annui euro 21.000 a decorrere dall'anno 2013 nell'UPB 1.3.3.10 (Gestione del sistema informatico regionale).

3. Il contributo per la partecipazione alle procedure selettive previsto dall'articolo 6, comma 2, è introitato sui bilanci degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. n. 22/2010 che bandiscono la procedura selettiva.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 13 febbraio 2013

ROLLANDIN

(Omissis).

13R00253

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2013, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 28 marzo 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) dopo la parola "produttivi" sono inserite le seguenti: "commerciali e turistico-ricettivi".

2. Al numero 3) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 56/1977 dopo la parola "ambientali" è inserita la seguente: "paesaggistici".

Art. 2.

Inserimento dell'art. 1 bis nella l.r. 56/1977

1. Dopo l'art. 1 della l.r. 56/1977 è inserito il seguente: "Art. 1-bis. (Copianificazione, partecipazione e sostenibilità). — 1. I processi di pianificazione del territorio avvengono applicando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, mediante il confronto e i processi di copianificazione tra i soggetti di cui all'art. 2; la copianificazione garantisce la partecipazione attiva e con pari dignità delle amministrazioni interessate, ciascuna per le proprie competenze.

2. I processi di formazione degli strumenti di pianificazione sono pubblici; l'ente che li promuove garantisce l'informazione, la conoscenza dei processi e dei procedimenti e la partecipazione dei cittadini agli stessi, assicurando altresì la concreta partecipazione degli enti, dei portatori d'interesse diffuso e dei cittadini, singoli o associati, attraverso specifici momenti di confronto.

3. Gli strumenti di pianificazione, ai diversi livelli, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, assicurano lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso:

- a) la riqualificazione degli ambiti già urbanizzati;
- b) il contenimento del consumo di suolo, limitando nei nuovi impegni ai casi in cui non vi siano soluzioni alternative;
- c) la progettazione attenta all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e all'efficienza energetica;
- d) la valutazione ambientale strategica (VAS) delle scelte relative all'utilizzo delle risorse territoriali, all'assetto del territorio, all'ambiente, alla salute, alla realtà sociale ed economica, al fine di verificare la coerenza, gli effetti e la necessità di tali scelte."

Art. 3.


Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 56/1977

1. L'art. 2 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "Art. 2. (Soggetti della pianificazione del territorio). — 1. I soggetti della pianificazione del territorio sono: a) la Regione; b) le province e, ove istituita, la città metropolitana, per quanto attribuito dalle disposizioni in materia di enti locali; c) i comuni o le forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica."

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 56/1977

1. L'art. 3 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente: "Art. 3. (Strumenti e livelli di pianificazione). — 1. Sono strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio: a) a livello regionale: il piano territoriale regionale (PTR), formato dalla Regione, che considera il territorio regionale anche per parti e ne esplicita e ordina gli indirizzi di pianificazione; il piano paesaggistico regionale (PPR), o il piano territoriale regionale con specifica considera-



zione dei valori paesaggistici nel caso in cui la Regione decida di dotarsi di un unico strumento di pianificazione, formati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

b) a livello provinciale e di area metropolitana: i piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) formati dalle province e il piano territoriale di coordinamento della città metropolitana (PTCM), formato dalla città metropolitana, che considerano il territorio della provincia o dell'area metropolitana, delineano l'assetto strutturale del territorio e fissano i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformità agli indirizzi di pianificazione regionale;

c) a livello sub-regionale e sub-provinciale, per particolari ambiti territoriali o per l'attuazione di progetti o politiche complesse: i progetti territoriali operativi (PTO) e i piani e gli strumenti di approfondimento della pianificazione territoriale e paesaggistica. I PTO considerano particolari ambiti sub-regionali o sub-provinciali aventi specifico interesse economico, ambientale o naturalistico o interessati da progetti specifici o da iniziative di politica complessa, mentre i piani e gli strumenti di approfondimento della pianificazione territoriale e paesaggistica considerano particolari ambiti territoriali aventi preminenti caratteristiche di rilevante valore ambientale e paesaggistico;

d) a livello comunale: i piani regolatori generali (PRG) aventi per oggetto il territorio di un singolo comune, o di più comuni riuniti in forme associate e i relativi strumenti di attuazione.

2. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 sono soggetti alle procedure di VAS nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia e secondo le modalità definite dalla presente legge.

3. La Regione, sentite le province, la città metropolitana, ove istituita, i comuni o le forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica, promuove, con apposito provvedimento della Giunta regionale, la gestione integrata del sistema informativo geografico regionale, quale riferimento conoscitivo fondamentale per la valutazione, l'elaborazione e la gestione telematica degli strumenti di pianificazione. Gli enti territoriali conferiscono i dati conoscitivi fondamentali per la formazione del sistema informativo geografico regionale. Con apposito provvedimento, la Giunta regionale definisce le modalità per l'accesso di tutti i cittadini al sistema informativo geografico regionale.

4. Al fine di garantire la conoscenza degli strumenti di pianificazione di cui al comma 1, durante i processi di formazione, approvazione e gestione, tutte le amministrazioni devono prevedere un punto di accesso gratuito per la visione degli atti telematici a favore dei cittadini.”

Art. 5.

Inserimento dell'art. 3-bis nella l.r. 56/1977

1. Dopo l'art. 3 della l.r. 56/1977 è inserito il seguente:

“Art. 3-bis. (*Valutazione ambientale strategica*). —
1. Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano.

2. In conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di VAS, gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge contengono specifici obiettivi di qualità ambientale, riferiti alle rispettive scale di influenza; al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole tali strumenti sono formati e approvati tenendo conto del processo di VAS, in applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

3. Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla presente legge, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo; la VAS, se attivata, prosegue durante la gestione del piano con il monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti alla sua attuazione.

4. Per gli strumenti di pianificazione a livello comunale la VAS, se non espressamente esclusa, si articola nelle seguenti fasi:

- a) redazione del documento preliminare;
- b) eventuale verifica di assoggettabilità;
- c) specificazione dei contenuti del rapporto ambientale;
- d) redazione del rapporto ambientale, del piano di monitoraggio e della sintesi non tecnica;
- e) espressione del parere motivato, da rendere prima dell'approvazione dello strumento;
- f) redazione della dichiarazione di sintesi, che costituisce parte integrante della deliberazione conclusiva di approvazione;
- g) monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti all'attuazione dello strumento.

5. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge direttamente alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

6. Il soggetto proponente, nelle diverse fasi di formazione dei singoli piani e delle relative varianti, assicura, per via telematica, la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, garantendo forme di partecipazione e di divulgazione dei risultati delle analisi ambientali effettuate e degli esiti della VAS; garantisce, altresì, in caso di effetti ambientali interregionali o transfrontalieri, la consultazione delle regioni e degli enti locali o dello Stato membro interessati dagli impatti.



7. Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente; gli enti non dotati di tale struttura si avvalgono della Regione o della provincia o della città metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione in possesso di una struttura con le competenze sopra previste, che assumono la funzione di autorità competente alla VAS.

8. Ai fini dell'espletamento della VAS, la Regione:

a) fornisce indirizzi e criteri per la redazione degli elaborati e per lo svolgimento del processo di valutazione;

b) promuove l'istituzione delle strutture di cui al comma 7, preferibilmente di livello intercomunale, da costituirsi anche mediante le convenzioni di cui al Titolo III bis.

9. Nel caso dei PRG e delle loro varianti, l'assoggettabilità al processo valutativo e il parere di compatibilità sono formulati sulla base delle indicazioni espresse dai soggetti con competenze ambientali nell'ambito della conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'art. 15 bis; il parere della Regione, espresso in conferenza dal rappresentante unico dell'ente, assume carattere vincolante in merito all'assoggettabilità al processo valutativo.

10. Ai fini della trasparenza e della partecipazione al processo valutativo, la documentazione inerente alla VAS è resa disponibile nel sito informatico del soggetto proponente il piano; al termine del procedimento di VAS sono, altresì, pubblicati in tale sito:

a) il parere motivato;

b) la dichiarazione di sintesi;

c) il piano di monitoraggio ambientale.”.

Art. 6.

Modifica alla rubrica del Titolo II della l.r. 56/1977

1. La rubrica del Titolo II della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente: “Pianificazione territoriale e paesaggistica”.

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 56/1977

1. L'art. 4 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 4. (*Processo di pianificazione del territorio*). —

1. Il processo di pianificazione del territorio è realizzato dai soggetti di cui all'art. 2, nell'ambito delle rispettive competenze, tenendo conto dei piani di diverso livello riguardanti l'ambito territoriale considerato o interessato e assicurando il rispetto delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, formulate dallo Stato.

2. Gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica considerano i contenuti e le prescrizioni dei piani e dei programmi settoriali che hanno incidenza territoriale e che sono redatti in applicazione di disposizioni normative nazionali e regionali e provvedono al loro coordinamento nel rispetto delle competenze degli organi statali interessati.

3. Il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, formato dalla Regione in attuazione della normativa statale, costituisce, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, strumento prevalente rispetto agli altri atti di pianificazione, compresi i piani d'area delle aree protette.

4. Gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica costituiscono a loro volta quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali.

5. Ai piani dei parchi e delle altre aree protette naturali si applica la normativa di settore.

6. Al settore della distribuzione commerciale al dettaglio si applicano gli indirizzi e criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio.

7. Le disposizioni della presente legge concernenti il PTCM entrano in vigore dalla individuazione dell'area e dalla istituzione dell'autorità della città metropolitana.”.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 56/1977


1. L'art. 5 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 5. (*Finalità e obiettivi degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica*). — 1. Il PTR, in coerenza e conformità agli strumenti di cui al comma 2 e in coordinamento con gli indirizzi di sviluppo economico e sociale del Piemonte, contenuti in atti vigenti di programmazione regionale, fornisce l'interpretazione e la lettura strutturale del territorio regionale, definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della Regione anche ai fini del coordinamento dei piani, programmi e progetti regionali di settore, nonché delle direttive e degli atti programmatici approvati dal Consiglio regionale, aventi rilevanza territoriale.

2. Il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, comprensivo dei contenuti disciplinati dalla normativa statale, riconosce i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio della Regione e ne delimita i relativi ambiti; stabilisce, altresì, specifiche disposizioni volte alla conservazione, alla valorizzazione e alla salvaguardia dei valori paesaggistici, nonché alla riqualificazione e rigenerazione dei territori degradati.

3. Il PTCP e il PTCM, in conformità alle indicazioni contenute nel PTR e nel PPR o nel piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, e in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione regionale a valenza territoriale, configurano l'assetto del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità, considerano la pianificazione comunale esistente e coordinano le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti.

4. Il PTCP, attraverso un'intesa tra provincia, Regione e autorità di bacino del fiume Po, può assumere il valore e gli effetti del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI); in tal caso l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione di bacino, se non ancora effettuato, è operato con riguardo al PTCP.



5. Per l'attuazione delle politiche individuate, gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica:

a) possono definire direttamente i vincoli e gli interventi che si rendono necessari, valutando gli effetti ambientali, paesaggistici e socio-economici che la realizzazione di tali interventi può complessivamente determinare;

b) forniscono indicazioni territoriali e normative da seguire, precisare e introdurre nella formazione e nell'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani e programmi di settore;

c) forniscono indicazioni per il coordinamento dei programmi, relativi ai più rilevanti interventi territoriali delle amministrazioni e delle aziende pubbliche.

6. Gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica definiscono:

a) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia;

b) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni paesaggistici, storico-artistici e ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico e turistico;

c) i criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi di interesse regionale, con particolare attenzione ai trasporti, alle reti telematiche e alle attività produttive e commerciali di livello sovracomunale;

d) i criteri, gli indirizzi, le direttive e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;

e) i casi in cui la loro specificazione o attuazione sono subordinate alla formazione di un PTO, individuandone anche l'area relativa.

7. Gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica definiscono inoltre i criteri, gli indirizzi e gli elementi territoriali per la formazione di programmi e provvedimenti di settore e possono dettare particolari discipline e prescrizioni relative alle materie di competenza regionale; in particolare definiscono le linee di indirizzo territoriale relative alle attività di cava, allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela e uso delle risorse idriche e dello smaltimento dei reflui, ai piani di qualità dell'aria e del rumore.

8. Gli strumenti di pianificazione territoriale costituiscono quadro di riferimento per l'attuazione programmata degli interventi pubblici e privati sul territorio.”.

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 56/1977

1. L'art. 6 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 6. (*Elaborati e contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica*). — 1. Il PTR è costituito dai seguenti elaborati:

a) la relazione che contiene l'illustrazione del quadro di riferimento strutturale, dei criteri e delle scelte in riferimento alla situazione di fatto e ai contenuti di cui all'art. 5;

b) le tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, comunque non inferiore a 1:250.000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto e ai contenuti di cui all'art. 5;

c) le norme di attuazione, contenenti gli indirizzi e le direttive che esigono attuazione per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza provinciale, della città metropolitana e comunale, con la specificazione delle eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina provinciale, della città metropolitana e comunale e vincolanti anche nei confronti dei privati;

d) il rapporto ambientale, contenente la valutazione dei possibili effetti ambientali connessi alle previsioni del piano e gli elementi necessari al processo di VAS con la relativa sintesi non tecnica;

e) il piano di monitoraggio ambientale;

f) gli allegati, tecnici e statistici, non necessariamente soggetti ad adozione e approvazione, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti, dell'uso del suolo in generale e di quanto necessario a definire lo stato di fatto; tali allegati costituiscono supporto conoscitivo e sono resi consultabili nel sito informatico regionale.

2. Il PPR è costituito dai seguenti elaborati:

a) la relazione che contiene l'illustrazione dei criteri e delle scelte in riferimento alla situazione di fatto e ai contenuti di cui all'art. 5, nonché ai contenuti previsti in attuazione della normativa statale;

b) le tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, dalla scala 1:250.000 fino alla scala 1:50.000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto, ai contenuti di cui all'art. 5 e alla normativa statale;

c) le norme di attuazione, contenenti gli indirizzi, le direttive che esigono attuazione per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza provinciale, della città metropolitana e comunale, con la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina provinciale, della città metropolitana e comunale e vincolanti anche nei confronti dei privati, derivanti dalle scelte progettuali connesse all'intero territorio regionale e in relazione ai disposti di cui alla normativa statale;

d) il rapporto ambientale, contenente la valutazione dei possibili effetti ambientali connessi alle previsioni del piano e gli elementi necessari al processo di VAS con la relativa sintesi non tecnica;

e) il piano di monitoraggio ambientale;



f) gli allegati, tecnici e di studio, non necessariamente soggetti ad adozione e approvazione, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici e paesaggistici del territorio e di quanto necessario a definire lo stato di fatto; tali allegati costituiscono supporto conoscitivo e sono resi consultabili nel sito informatico regionale.

3. Nel caso in cui la Regione si doti di un unico strumento di pianificazione, il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ha i contenuti di cui ai commi 1 e 2.

4. Il PTCP e il PTCM sono costituiti dai seguenti elaborati:

a) la relazione che contiene l'illustrazione del quadro di riferimento strutturale, dei criteri e delle scelte in riferimento alla situazione di fatto e ai contenuti di cui all'art. 5;

b) le tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, comunque non inferiore alla scala 1:100.000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto, ai contenuti di cui all'art. 5 e in attuazione degli strumenti di pianificazione regionale;

c) le norme di attuazione, contenenti gli indirizzi e le direttive che esigono attuazione per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza comunale, con la specificazione delle eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale e vincolanti anche nei confronti dei privati;

d) il rapporto ambientale, contenente la valutazione dei possibili effetti ambientali connessi alle previsioni del piano e gli elementi necessari al processo di VAS con la relativa sintesi non tecnica;

e) il piano di monitoraggio ambientale;

f) gli allegati, tecnici e statistici, non necessariamente soggetti ad adozione e approvazione, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti, dell'uso del suolo in generale e di quanto necessario a definire lo stato di fatto; tali allegati costituiscono supporto conoscitivo e sono resi consultabili nel sito informatico provinciale o della città metropolitana;

g) gli allegati tecnici in materia di difesa del suolo e relative norme tecniche; nel caso di cui all'art. 5, comma 4, gli approfondimenti condotti devono essere basati su analisi territoriali di dettaglio maggiore rispetto a quello proprio del PAI.

5. La proposta tecnica di progetto preliminare del PTCP o del PTCM contiene almeno:

a) una relazione che illustri le strategie e gli obiettivi generali del piano;

b) elaborati grafici atti ad illustrare le principali previsioni del piano alle scale ritenute più opportune;

c) uno schema dell'apparato normativo;

d) il documento preliminare per la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale o il documento per la verifica di assoggettabilità alla VAS.

6. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla redazione degli elaborati del PTCP, del PTCM e delle loro varianti, nonché le disposizioni volte a perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi.”

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 56/1977

1. L'art. 7 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 7. (*Formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionale*).

— 1. La Giunta regionale adotta il documento programmatico, comprensivo delle informazioni necessarie per il processo di VAS, che illustra i contenuti generali del PTR o del PPR o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, informa le province, la città metropolitana e la competente commissione consiliare permanente regionale e trasmette gli atti all'autorità competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale ai fini dell'espletamento della fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, da concludere entro novanta giorni dalla trasmissione del documento programmatico.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale predispose e adotta il piano, comprensivo delle eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 e lo trasmette alle province e alla città metropolitana che, entro i successivi sessanta giorni, esprimono parere con deliberazione consiliare e lo trasmettono alla Regione. Il piano è trasmesso inoltre all'autorità competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale, che, nello stesso termine, possono fornire i propri contributi; contestualmente è data notizia dell'adozione sul bollettino ufficiale della Regione, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, osservazioni, anche ai fini del processo di VAS.

3. Decorso i termini di cui al comma 2, la Giunta regionale, esaminati i pareri e le osservazioni, compresi i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale consultati, tenuto conto del parere motivato di compatibilità ambientale e acquisito il parere della commissione tecnica urbanistica e della commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici, espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta, assume le determinazioni del caso e procede, con provvedimento motivato, alla predisposizione degli elaborati definitivi.

4. Il piano è, quindi, sottoposto al Consiglio regionale per l'approvazione.

5. Per il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, l'approvazione da parte del Consiglio regionale tiene conto degli esiti degli accordi intercorsi con il Ministero per i beni e le attività culturali.”



Art. 11.

Inserimento dell'art. 7-bis nella l.r. 56/1977

1. Dopo l'art. 7 della l.r. 56/1977 è inserito il seguente:

“Art. 7-bis. (*Formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale di coordinamento provinciale e della città metropolitana*). — 1. La provincia o la città metropolitana predispone, con il concorso dei comuni, attuato secondo le modalità dell'art. 9-ter, la proposta tecnica di progetto preliminare di piano di cui all'art. 6, comma 5; nella medesima fase di predisposizione la provincia o la città metropolitana consulta la Regione per approfondire le relazioni con la programmazione e la pianificazione regionale.

2. La proposta, comprensiva delle informazioni necessarie per il processo di VAS, è trasmessa ai comuni o alle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica che, entro sessanta giorni dalla ricezione, esprimono il loro parere e lo trasmettono alla provincia o alla città metropolitana; tale proposta è trasmessa, altresì, all'autorità competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale ai fini dell'espletamento della fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale, da concludere entro novanta giorni dalla trasmissione.

3. La provincia o la città metropolitana adotta il PTCP o il PTCM, con l'indicazione delle eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58. Dell'adozione del piano è data notizia sul bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di presentare, nei successivi sessanta giorni, eventuali osservazioni, anche ai fini del processo di VAS; il piano è contestualmente trasmesso all'autorità competente alla VAS e ai soggetti competenti in materia ambientale, che, entro lo stesso termine, possono fornire i propri contributi.

4. Per l'acquisizione dei pareri e dei contributi di cui ai commi 2 e 3 o per la consultazione di altri enti, associazioni o soggetti comunque interessati al processo di pianificazione, la provincia o la città metropolitana può convocare apposite assemblee consultive, da svolgersi nei tempi in tali commi stabiliti.

5. Alle assemblee di cui al comma 4 partecipano i rappresentanti delegati dai soggetti invitati; la provincia o la città metropolitana con proprio atto disciplina le modalità di svolgimento delle assemblee.

6. Decorsi i termini di cui al comma 3, la provincia o la città metropolitana, esaminati i pareri e le osservazioni, compresi i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale consultati, tenuto conto del parere motivato di compatibilità ambientale e assunte le relative determinazioni, trasmette gli elaborati del piano, corredato dai pareri espressi, alla Giunta regionale, avviando con la stessa un'attività di confronto e copianificazione.

7. A seguito delle attività di cui al comma 6, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti, acquisito il parere della commissione tecnica urbanistica e della commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici, espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta, esprime parere, che assume carattere vincolante qualora riguardi la conformità del piano

agli strumenti di pianificazione regionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e agli altri strumenti settoriali a valenza territoriale di livello regionale.

8. La provincia o la città metropolitana, acquisito il parere di cui al comma 7, recepisce le indicazioni in esso contenute, provvedendo all'elaborazione definitiva del piano e alla sua approvazione.

9. La provincia o la città metropolitana trasmette alla Regione copia del piano approvato.”

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 8 della l.r. 56/1977

1. L'art. 8 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 8. (*Efficacia degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica*). — 1. I piani di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) sono pubblicati, in seguito alla loro approvazione, per estratto sul bollettino ufficiale della Regione e in formato integrale sul sito informatico dell'ente proponente; con la pubblicazione assumono efficacia, che mantengono a tempo indeterminato, se non diversamente specificato nell'atto di approvazione, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.

2. Dalla data di adozione dei piani di cui al comma 1, nonché dei piani d'area delle aree protette, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 esclusivamente alle norme specificatamente individuate nell'atto di adozione, a pena di inefficacia delle misure stesse; per il PPR o per il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, si applicano, altresì, le misure di salvaguardia di cui al d.lgs. 42/2004.

3. Nel caso in cui i piani di cui al comma 1 comportino la revisione degli strumenti urbanistici generali di livello comunale o l'introduzione di varianti agli stessi, si applicano le disposizioni del Titolo III.

4. I piani di cui al comma 1 possono contenere:

a) indirizzi;

b) direttive che esigono attuazione nella pianificazione provinciale, della città metropolitana e comunale;

c) prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina locale vigente e cogenti anche nei confronti dei privati, delle quali deve essere evidenziata in modo espresso, a pena d'inefficacia, nell'atto di approvazione, la loro prevalenza e cogenza.

5. I piani di cui al comma 1 si attuano secondo i disposti di cui all'art. 8 bis, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera c).”

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 8-bis della l.r. 56/1977

1. L'art. 8-bis della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 8-bis. (*Attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica*). — 1. Il PTR si attua mediante l'adeguamento dei PTCP, del PTCM e dei PRG, nonché mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo regionale o provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.



2. I PTCP e il PTCM si attuano mediante l'adeguamento dei PRG, nonché mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.

3. I piani di settore, se contengono disposizioni di carattere territoriale, incidenti sull'uso del suolo, sono approvati con le procedure di cui alla presente legge ove non espressamente disciplinati da specifica normativa che garantisca equivalenti procedure di partecipazione; tali piani costituiscono variante ai piani territoriali degli enti dello stesso livello, purché approvati dall'organo competente per l'approvazione del piano territoriale. I piani regionali di settore possono contenere disposizioni espressamente dichiarate immediatamente vincolanti e prevalenti sulla disciplina dei PTCP, del PTCM e dei piani di livello locale; i PTCP e il PTCM di settore possono contenere disposizioni espressamente dichiarate immediatamente vincolanti e prevalenti sulla disciplina dei piani di livello locale. In caso di necessità di variante al PPR o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, deve essere comunque esperita la procedura di cui all'art. 7.

4. Il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici si attua mediante l'adeguamento dei PTCP, del PTCM e dei PRG.

5. Il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici può, altresì, essere attuato mediante strumenti di approfondimento paesaggistico, espressamente previsti dalla normativa del piano stesso, formati dalla Regione, anche d'intesa con le province e la città metropolitana e approvati in conformità ai disposti dell'art. 7.

6. L'adeguamento al PPR o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici avviene:

a) per i PTCP e il PTCM, mediante variante formata e approvata ai sensi dell'art. 7 bis; la provincia o la città metropolitana trasmette il piano anche al Ministero per i beni e le attività culturali contestualmente all'invio in Regione; la Regione e il Ministero possono concordare modalità di coordinamento per l'espressione del parere di competenza;

b) per i PRG, mediante variante formata e approvata secondo il procedimento di cui all'art. 15; in tali casi è invitato alla conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'art. 15 bis anche il Ministero per i beni e le attività culturali per l'espressione delle proprie considerazioni e osservazioni; la Regione e il Ministero possono concordare modalità congiunte di partecipazione alla conferenza;

c) per gli strumenti della pianificazione settoriale, mediante il rispetto e l'attuazione delle disposizioni della pianificazione paesaggistica provvedendo, ove necessario, alla formazione di varianti di adeguamento;

d) per i piani d'area delle aree protette, mediante verifica di conformità allo strumento di pianificazione paesaggistica regionale secondo le modalità in esso definite, provvedendo, ove necessario, alla formazione di varianti di adeguamento.

7. La Giunta regionale può specificare con apposito regolamento le modalità di adeguamento al PPR e di attuazione del piano medesimo o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, secondo i principi stabiliti nel presente articolo.

8. I piani paesistici vigenti, attuativi del piano territoriale regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 388-9126 del 19 giugno 1997, in assenza di specifico atto che li rimuova, mantengono la loro efficacia e sono verificati secondo le modalità contenute nel PPR o nel piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Le varianti ai predetti piani paesistici di competenza regionale sono approvate con deliberazione della Giunta regionale con la procedura di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 3 e le varianti ai predetti piani paesistici di competenza provinciale sono approvate con la procedura di cui all'art. 7 bis; tali varianti assumono efficacia a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

9. Gli strumenti di pianificazione territoriale possono prevedere modalità attuative di perequazione territoriale tese ad assicurare, mediante accordi, compensazioni e ridistribuzioni di vantaggi e di costi relativi a politiche territoriali.

10. Il Consiglio regionale può emanare indirizzi, anche settoriali o riferiti ad ambiti territoriali limitati, rivolti alle province, alla città metropolitana e ai comuni per la redazione e la gestione dei piani di loro competenza, ai fini dell'attuazione dei piani regionali.”.

Art. 14.

Modifica all'art. 8-ter della l.r. 56/1977

1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 8 ter della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente:

“a) la specificazione e l'approfondimento delle definizioni e individuazioni di cui all'art. 5, comma 6, lettere a), b), c) e d), nonché, ove necessario, dei criteri, indirizzi, discipline e prescrizioni di cui all'art. 5, comma 7;”.


Art. 15.

Modifiche all'art. 8-quater della l.r. 56/1977

1. Al numero 1) del comma 1 dell'art. 8-quater della l.r. 56/1977, le parole: “al Programma Regionale di Sviluppo” sono sostituite dalle seguenti: “alla programmazione regionale”.

2. Il numero 4) del comma 1 dell'art. 8-quater della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“4) il rapporto ambientale, la relativa sintesi non tecnica e il piano di monitoraggio ambientale;”.



Art. 16.

Sostituzione dell'art. 8-quinquies della l.r. 56/1977

1. L'art. 8-quinquies della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 8-quinquies. (*Formazione e approvazione del progetto territoriale operativo*). — 1. I PTO sono formati rispettivamente dalla Giunta regionale, dalla provincia o dalla città metropolitana a seconda del piano territoriale approvato che li determina.

2. La Giunta regionale, nei casi di propria competenza, adotta il PTO successivamente ai pareri, espressi dalle province, dalla città metropolitana, dai comuni o dalle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica interessate e dai soggetti con competenza ambientale. I pareri sono espressi entro novanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta regionale; trascorso tale termine, la Giunta regionale può, in ogni caso, procedere all'adozione.

3. La provincia o la città metropolitana predispose, nei casi di propria competenza, il PTO e, acquisito il parere dei comuni o delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica interessate e dei soggetti con competenza ambientale, lo adotta. I pareri sono espressi entro novanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla provincia o dalla città metropolitana; trascorso tale termine, la provincia o la città metropolitana può, in ogni caso, procedere all'adozione. Il piano adottato è inviato alla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale dà notizia dell'adozione dei progetti di cui ai commi 2 e 3 sul bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque può prendere visione degli elaborati; entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale, chiunque può far pervenire alla Giunta regionale, alla provincia o alla città metropolitana le proprie motivate osservazioni, anche ai fini del processo di VAS.

5. La Giunta regionale, esaminate le osservazioni pervenute, compresi i contributi dei soggetti con competenza ambientale consultati e acquisito il parere della commissione tecnica urbanistica e della commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici, espresso in seduta congiunta entro trenta giorni dalla richiesta, procede, per quanto riguarda i progetti da essa adottati, alla predisposizione, con motivato provvedimento, anche in relazione agli esiti del processo di VAS, degli elaborati definitivi, che vengono trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione.

6. Le province e la città metropolitana, dopo l'esame delle osservazioni pervenute relativamente ai PTO da esse adottati, con motivato provvedimento e in relazione al processo di VAS, provvedono alla predisposizione degli elaborati definitivi.

7. I progetti di competenza provinciale o metropolitana, acquisito il parere di conformità con gli strumenti di pianificazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), espresso dalla Giunta regionale nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, sono trasmessi alla provincia o alla città metropolitana per l'approvazione.

8. I progetti di cui al presente articolo sono assoggettati a VAS; le relative varianti sono sottoposte a verifica di assoggettabilità da effettuarsi prima dell'adozione della variante stessa, con consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta; la verifica si conclude con il provvedimento dell'autorità competente per la VAS, nei successivi sessanta giorni.”.

Art. 17.

Modifiche all'art. 8 sexies della l.r. 56/1977

1. Al comma 1 dell'art. 8 sexies della l.r. 56/1977 la parola “Regionale” è sostituita dalle seguenti: “dell'ente competente all'approvazione”.

2. Il comma 3 dell'art. 8 sexies della l.r. 56/1977 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'art. 8 sexies della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“4. Le varianti agli strumenti urbanistici locali di cui al presente articolo sono approvate con le procedure di cui all'art. 15.”.

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 56/1977

1. L'art. 9 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 9. (*Provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio*). — 1. Gli elenchi degli immobili e delle aree di cui agli articoli 136 e 157 del d.lgs. 42/2004 possono essere integrati con il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui agli articoli 138, 139 e 140 del d.lgs. 42/2004.

2. La Regione, per particolari e rilevanti esigenze di tutela ambientale, naturale, paesaggistica o riguardante beni culturali immobili di interesse paesaggistico, nonché in attuazione dei piani regionali dei parchi e delle riserve naturali, con motivata deliberazione della Giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione di lavori o atti a prevenire trasformazioni di destinazioni d'uso.

3. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 contiene la puntuale individuazione degli immobili e delle aree da tutelare e specifica la natura e i criteri di tutela; tale deliberazione è comunicata anche al comune interessato, per gli adempimenti di competenza.

4. I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione hanno efficacia sino alla conclusione dell'istruttoria per l'inclusione del bene, ove occorra, negli elenchi previsti dal d.lgs. 42/2004 o per l'eventuale introduzione di prescrizioni nei piani territoriali, nel PPR o nel piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, nei piani regionali dei parchi e delle riserve naturali, nei PRG, recanti i provvedimenti definitivi per la tutela del bene; tali provvedimenti perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di novanta giorni dalla loro adozione.”.



Art. 19.

Sostituzione dell'art. 9 bis della l.r. 56/1977

1. L'art. 9-bis della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 9-bis. (*Dissesti e calamità naturali*). — 1. La Giunta regionale, acquisiti i pareri del comune interessato, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, anche di opere in corso di realizzazione, atti a prevenire mutamenti di destinazioni d'uso, nonché la costruzione o la trasformazione di opere pubbliche o private, nelle aree colpite da gravi calamità naturali o nelle aree soggette a dissesto, pericolo di valanghe o di alluvioni o che, comunque, presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Tali aree sono delimitate nel provvedimento cautelare di cui al presente comma.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 hanno efficacia sino all'adozione di variante al PAI, al PTCP, al PTCM o al PRG, elaborata tenendo conto della calamità naturale, del dissesto idrogeologico o del pericolo di cui al comma 1; i provvedimenti medesimi perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla loro adozione.”.

Art. 20.

Modifica all'art. 9 ter della l.r. 56/1977

1. Il comma 1 dell'art. 9 ter della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“1. La provincia e la città metropolitana, rispetto alle finalità della presente legge, assicurano il concorso dei comuni o delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica interessati nell'ambito dell'elaborazione del PTCP, del PTCM e dei PTO di loro competenza o a loro affidati.”.

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 9 ter della l.r. 56/1977, le parole “dei presidenti delle comunità montane” sono sostituite dalle parole “dei rappresentanti delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica”.

3. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 9 ter della l.r. 56/1977 le parole “delle comunità montane” sono sostituite dalle parole “delle unioni montane di comuni”.

4. Al comma 4 dell'art. 9 ter della l.r. 56/1977 le parole “Giunta provinciale” sono sostituite dalla parola “provincia” e le parole “Giunta metropolitana” sono sostituite dalle parole “città metropolitana”.

5. Il comma 5 dell'art. 9 ter della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“5. Dell'avvenuto concorso dei comuni o delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica, la provincia e la città metropolitana devono dare riscontro documentato in sede di adozione dei singoli piani territoriali.”.

6. Nella rubrica dell'art. 9 ter della l.r. 56/1977 le parole “delle comunità montane” sono sostituite dalle parole “delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica”.

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 10 della l.r. 56/1977

1. L'art. 10 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 10. (*Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica*). — 1. Il PTR, i PTCP e il PTCM sono aggiornati almeno ogni dieci anni e comunque in relazione al variare delle situazioni sociali ed economiche.

2. Il PPR e il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici sono variati con le procedure disciplinate dalla normativa statale e dalle disposizioni dell'art. 7 in quanto compatibili con la legislazione statale.

3. Fatte salve le disposizioni dei commi 4, 5 e 6, il PTR, i PTCP e il PTCM sono variati con le procedure previste e disciplinate dagli articoli 7 e 7 bis; il PTO è variato con le procedure di cui all'art. 8 quinquies.

4. Le modifiche ai piani di cui ai commi 1, 2 e 3 che correggono errori materiali, che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento quando sia evidente e univoco il rimedio o che consistono in correzioni o adeguamenti di elaborati del piano tesi ad assicurare chiarezza e univocità senza incidere sulle scelte della pianificazione o in meri aggiornamenti cartografici in materia di difesa del suolo derivanti dall'adeguamento degli strumenti urbanistici, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 4, non costituiscono variante. Parimenti non costituiscono variante le modifiche al PPR o al piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici riguardanti specificazioni, aggiornamenti o adeguamenti degli elementi conoscitivi o specificazioni della delimitazione delle aree soggette a tutela paesaggistica, anche in conseguenza di adeguamenti effettuati ad opera degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d). Tali modifiche sono approvate con deliberazione dell'organo di governo dell'ente interessato, soggetta a pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale della Regione ed in formato integrale sul sito informatico dell'ente proponente; copia della deliberazione e degli atti è trasmessa alla Regione.

5. I piani di settore regionali e provinciali approvati in conformità alle procedure di cui all'art. 8 bis, comma 3, costituiscono variante agli strumenti di pianificazione territoriale degli enti dello stesso livello.

6. Costituiscono variante al PTR, ai PTCP e al PTCM gli accordi di programma per la realizzazione di progetti aventi rilievo, rispettivamente, regionale, provinciale e metropolitano che incidono sull'assetto del territorio o comunque sui contenuti di tali piani territoriali, nel caso in cui nel procedimento formativo di tali accordi sia assicurata la partecipazione dei cittadini, siano dichiarati espressamente gli aspetti oggetto di variante e sia acquisito il parere favorevole della competente commissione consiliare prima della sottoscrizione dell'accordo.

7. Fatte salve le disposizioni dei commi 8 e 9, le varianti di cui al presente articolo sono soggette a VAS.



8. Le varianti di cui al presente articolo comportanti modifiche minori o riguardanti piccole aree a livello locale sono sottoposte a verifica di assoggettabilità al processo di VAS; la verifica è effettuata contestualmente all'esame del documento programmatico del PTR, del PPR o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici o contestualmente all'esame della proposta tecnica di progetto preliminare del PTCP e del PTCM, previa consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta; la verifica si conclude con il provvedimento dell'autorità competente per la VAS, nei successivi sessanta giorni.

9. Non sono soggette a procedure di VAS le modifiche di cui al comma 4.

10. Le varianti di cui al presente articolo assumono efficacia a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

11. In conformità alle disposizioni in materia di VAS, la Giunta regionale disciplina, con proprio provvedimento, le modalità operative per lo svolgimento dei procedimenti di cui al presente articolo.”

Art. 22.

Modifica all'art. 10-bis della l.r. 56/1977

1. Al comma 1 dell'art. 10-bis della l.r. 56/1977 le parole “Giunte provinciali e la Giunta metropolitana” sono sostituite dalle seguenti “province e la città metropolitana” e dopo le parole “strumenti di pianificazione territoriale” sono inserite le seguenti “e paesaggistica”.

Art. 23.

Modifica alla rubrica del Titolo III della l.r. 56/1977

1. La rubrica del Titolo III della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente: “Pianificazione urbanistica”.

Art. 24.

Modifiche all'art. 11 della l.r. 56/1977

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 11 della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente:

“*c)* la difesa e la tutela dell'assetto idrogeologico, la salvaguardia del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e ambientali, del patrimonio storico-artistico e paesaggistico;”.

2. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 11 della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente:

“*d)* la riqualificazione dei tessuti edilizi periferici e marginali e dei nuclei isolati di recente formazione, anche attraverso la rimozione degli interventi incongrui e il ripristino delle condizioni ambientali e paesaggistiche compromesse;”.

3. La lettera *e)* del comma 1 dell'art. 11 della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente:

“*e)* il contenimento del consumo dei suoli;”.

4. Alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 11 della l.r. 56/1977 dopo le parole “servizi sociali” sono aggiunte le seguenti: “, di edilizia sociale”.

5. La lettera *g)* del comma 1 dell'art. 11 della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente:

“*g)* la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati anche ai fini dell'equa suddivisione tra soggetti pubblici e privati degli oneri e dei vantaggi derivanti dalla pianificazione. “.

Art. 25.

Modifiche all'art. 12 della l.r. 56/1977

1. Al comma 1 dell'art. 12 della l.r. 56/1977, le parole “del piano territoriale” sono sostituite dalle seguenti: “degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica”.

2. Al numero 1) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 56/1977, le parole “all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998” sono sostituite dalle seguenti: “alla normativa regionale sulla disciplina del commercio”.

3. Al numero 2) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 56/1977, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché le aree da sottoporre a specifica regolamentazione a causa della presenza di stabilimenti a rischio d'incidente rilevante ai sensi della normativa di settore”.

4. Al numero 3) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 56/1977, le parole “del piano territoriale” sono sostituite dalle seguenti: “degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica”.

5. Al numero 5) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 56/1977, dopo le parole “destinazioni d'uso,” sono inserite le seguenti: “nonché delle loro compatibilità o complementarietà, “.

6. Dopo il numero 5) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 56/1977, è inserito il seguente:

“*5 bis)* determina la perimetrazione del centro abitato, redatta su mappa catastale aggiornata, delimitando per ciascun centro o nucleo abitato le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, con esclusione delle aree libere di frangia, anche se già urbanizzate; non possono essere compresi nella perimetrazione gli insediamenti sparsi; “.

7. Al numero 7) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 56/1977, le parole “ed ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “e paesaggistica”.

8. Al numero *7 bis)* del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 56/1977, dopo le parole “patrimonio stesso”, sono inserite le seguenti: “o alla rimozione degli interventi incongrui”.

9. Il numero 8) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“8) può individuare, tramite il piano per l'edilizia economica e popolare di cui all'art. 41 o tramite cessione gratuita di aree in sede di redazione degli strumenti urbanistici esecutivi, anche attraverso il ricorso a forme di perequazione urbanistica e di premialità volumetrica, aree per edilizia sociale, economica e popolare in rapporto alle effettive esigenze locali relative al tempo considerato dal PRG, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 41;”.



10. Al numero 9) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 56/1977, dopo le parole "pubblici e privati," sono inserite le seguenti: "anche mediante il ricorso a strumenti urbanistici esecutivi, ".

11. Dopo il numero 9) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 56/1977 è inserito il seguente:

"9 bis) verifica le previsioni e lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi vigenti, disciplinando le condizioni per la loro residua attuazione;"

Art. 26.

Inserimento dell'art. 12-bis nella l.r. 56/1977

1. Dopo l'art. 12 della l.r. 56/1977, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis (Perequazione urbanistica e accordi tra soggetti pubblici e privati). — 1. La perequazione urbanistica è strumento tramite il quale la pianificazione urbanistica persegue le seguenti finalità:

a) evitare le disparità di trattamento tra proprietà immobiliari;

b) ricercare l'indifferenza della proprietà nei confronti delle scelte del piano;

c) perseguire la certezza nella realizzazione delle urbanizzazioni, dei servizi pubblici e sociali, della viabilità, del verde e dell'edilizia sociale, economica e popolare;

d) promuovere il miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica e architettonica, anche attraverso forme di compensazione.

2. La perequazione urbanistica trova attuazione tramite indicazioni planimetriche e normative degli strumenti urbanistici che possono comportare il trasferimento, la costituzione e la modifica di diritti edificatori. Essa si può applicare a territori organizzati in ambiti costituiti da parti anche non contigue.

3. La perequazione urbanistica persegue le finalità di cui al comma 1 mediante l'attribuzione negli strumenti urbanistici di equilibrati diritti edificatori alle aree incluse negli ambiti di cui al comma 2, prescindendo dalla localizzazione dell'edificabilità e dalle destinazioni d'uso assegnate dal piano alle singole aree, concentrando tali diritti sulle superfici fondiari, nonché prevedendo la realizzazione delle dotazioni di servizi, anche mediante cessione gratuita delle aree ad essi destinate.

4. I comuni o le forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica possono concludere, nel rispetto della normativa e della pianificazione sovraordinata e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, accordi con soggetti pubblici e privati, finalizzati, anche congiuntamente, a:

a) attuare previsioni di assetto del territorio necessarie per la realizzazione di progetti o iniziative di rilevante interesse pubblico in coerenza con le strategie individuate dalla pianificazione urbanistica comunale, anche recependo proposte dei predetti soggetti pubblici e privati, determinandone, altresì, i relativi oneri e garanzie;

b) determinare la partecipazione di soggetti pubblici e privati ai costi connessi con la realizzazione di opere pubbliche generatrici di apprezzabili valorizzazioni o vantaggi per beni o attività private o a determinare la par-

tecipazione dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione delle opere medesime, in equo rapporto con l'entità delle valorizzazioni o vantaggi predetti.

5. La Giunta regionale, con propri provvedimenti, disciplina le modalità operative relative ai contenuti del presente articolo, anche allo scopo di promuoverne l'omogenea applicazione sul territorio regionale."

Art. 27.

Modifiche all'art. 13 della l.r. 56/1977

1. Dopo il terzo trattino del comma 2 dell'art. 13 della l.r. 56/1977, è aggiunto il seguente "- sostituzione edilizia".

2. Alla lettera d) del comma 3 dell'art. 13 della l.r. 56/1977, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alle normative antisismica, di contenimento dei consumi energetici e di produzione di energia mediante il ricorso a fonti rinnovabili;"

3. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'art. 13 della l.r. 56/1977 è aggiunta la seguente:

"d-bis) sostituzione edilizia: gli interventi di integrale sostituzione edilizia dell'immobile esistente, ricadenti tra quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), da attuarsi mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma;"

4. Il comma 6 dell'art. 13 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

"6. Le definizioni di cui al comma 3 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, fatte salve le norme di salvaguardia di cui all'art. 24."

Art. 28.

Modifiche all'art. 14 della l.r. 56/1977

1. La lettera a) del numero 1) del comma 1 dell'art. 14 della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente:

"a) gli obiettivi e i criteri posti a base dell'elaborazione del piano e gli approfondimenti riferiti all'interpretazione strutturale del territorio, con la precisazione del relativo arco temporale di riferimento, riconoscendone i caratteri socioeconomici, fisici, paesaggistici, ecologici e culturali;"

2. La lettera c) del numero 1 del comma 1 dell'art. 14 della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente:

"c) i dati quantitativi, relativi alle previsioni di recupero del patrimonio edilizio esistente e di nuovi insediamenti, anche ai fini dell'edilizia sociale, nonché al reperimento delle aree, per i servizi e le attrezzature, necessarie per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti in relazione agli standard fissati dalla presente legge;"



3. Alla lettera *d bis*) del numero 1) del comma 1 dell'art. 14 della l.r. 56/1977, le parole "all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del d.lgs. 114/1998" sono sostituite dalle seguenti: "alla normativa regionale sulla disciplina del commercio".

4. Alla lettera *a*) del numero 2) del comma 1 dell'art. 14 della l.r. 56/1977, le parole "le caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche" sono sostituite dalle seguenti "gli aspetti geologici, idraulici e sismici", prima delle parole "l'uso del suolo" sono inserite le seguenti "la capacità d'uso e" e le parole "ed ambientale" sono sostituite dalle seguenti "e paesaggistico".

5. Alla lettera *c*) del numero 2) del comma 1 dell'art. 14 della l.r. 56/1977, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comprensiva della quantificazione della capacità insediativa residenziale di cui all'art. 20".

6. Dopo la lettera *c*) del numero 2) del comma 1 dell'art. 14 della l.r. 56/1977 è aggiunta la seguente:

"*c bis*) la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, che in caso di VAS è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;"

7. Prima della lettera *a*) del numero 3) del comma 1 dell'art. 14 della l.r. 56/1977 è inserita la seguente:

"0a) l'illustrazione del rapporto tra le previsioni del piano e gli strumenti di pianificazione di cui al Titolo II;"

8. Dopo la lettera *d*) del numero 3) del comma 1 dell'art. 14 della l.r. 56/1977 sono aggiunte le seguenti:

"*d bis*) l'illustrazione del rapporto tra le previsioni del piano e la perimetrazione del centro abitato di cui all'art. 12, comma 2, numero 5 *bis*);

d ter) la completa rappresentazione dei vincoli che insistono sul territorio;"

9. Dopo il numero 4) del comma 1 dell'art. 14 della l.r. 56/1977 è aggiunto il seguente:

"4 *bis*) gli elaborati relativi al processo di VAS, i cui contenuti sono ulteriormente specificati dalle normative di settore, comprendenti:

a) il documento per la verifica di assoggettabilità alla valutazione o finalizzato alla fase di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale;

b) il rapporto ambientale, con la relativa sintesi non tecnica, che analizza gli aspetti necessari per la conduzione del processo di VAS, compresa la valutazione delle alternative;

c) il piano di monitoraggio ambientale."

10. Al comma 2 dell'art. 14 della l.r. 56/1977, le parole "ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 114/1998 e degli indirizzi e dei criteri di cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto previsto dagli indirizzi e dai criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio".

11. Il comma 3 dell'art. 14 della l.r. 56/1977 è abrogato.

12. Dopo il comma 3 dell'art. 14 della l.r. 56/1977 sono aggiunti in fine i seguenti:

"3 bis. La proposta tecnica del progetto preliminare è costituita dagli elaborati relativi al procedimento di VAS di cui al comma 1, numero 4 *bis*), lettera *a*), dagli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2 e dagli elementi essenziali dei seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa di cui al comma 1, numero 1);

b) allegati tecnici di cui al comma 1, numero 2);

c) tavole di piano di cui al comma 1, numero 3), lettere *a*) e *b*);

d) norme di attuazione di cui al comma 1, numero 4);

e) documenti per la pianificazione commerciale di cui al comma 2.

3 ter. La proposta tecnica del progetto definitivo è costituita dagli elaborati di cui ai commi 1 e 2.

3 quater. Gli elaborati delle varianti al PRG possono avere contenuto limitato alla considerazione delle aree o degli aspetti oggetto della variante e devono esprimere, in modo chiaro e univoco, le modificazioni che la variante produce al PRG.

3 quinquies. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla redazione degli elaborati del PRG e delle varianti di cui agli articoli 17 e 17 bis, nonché le disposizioni volte a perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi."

Art. 29.

Inserimento dell'art. 14 bis nella l.r. 56/1977

1. Dopo l'art. 14 della l.r. 56/1977, è inserito il seguente:

"Art. 14 bis. (*Elaborazione del piano regolatore generale nelle componenti strutturale e operativa*). — 1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli elaborati del PRG possono essere articolati nelle componenti strutturale e operativa, nel rispetto dell'unitarietà del procedimento di formazione e approvazione del PRG con le modalità di cui all'art. 15.

2. Attraverso gli elaborati della componente strutturale del PRG sono riconosciuti, evidenziati e interpretati i caratteri e le qualità del territorio; sono, altresì, indicate le scelte fondamentali e durature di conservazione, valorizzazione, riqualificazione, trasformazione e organizzazione, definendo:

a) un quadro strutturale, espresso:

1) dalla relazione illustrativa di cui all'art. 14, comma 1, numero 1);

2) dagli allegati tecnici di cui all'art. 14, comma 1, numero 2), lettere *a*), *c*) e *c bis*);

3) dagli elaborati grafici, nelle scale da 1:25.000 a 1:10.000, atti a definire l'assetto complessivo del territorio oggetto di pianificazione, in relazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, numero 3), lettere *a*) e *d ter*) e agli esiti delle analisi relative agli allegati tecnici;



b) un quadro progettuale, in scala almeno 1:10.000, che non assume valore conformativo della proprietà, espresso:

1) dagli elaborati grafici di cui all'art. 14, comma 1, numero 3), lettere 0a) e b);

2) dalla documentazione necessaria a definire l'assetto generale delle ipotesi di sviluppo e di qualificazione del territorio oggetto di pianificazione e della dotazione complessiva di standard pubblici o di uso pubblico di cui agli articoli 21 e 22.

3. Attraverso gli elaborati della componente operativa del PRG, conformativi della proprietà, sono definite le azioni, gli interventi e i progetti di trasformazione, di riqualificazione o di nuovo impianto da intraprendere, disciplinandone contenuti tecnici e modalità operative. Tali elaborati comprendono gli elementi necessari a definire l'attuazione delle previsioni relative alle varie parti del territorio oggetto del PRG, nelle scale da 1:5.000 a 1:1.000, in relazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, numero 2), lettera b) e numero 3), lettere c), d) e d bis) e con riferimento:

a) agli ambiti di nuovo impianto, di trasformazione e di riqualificazione urbanistica e agli ambiti relativi alla città consolidata, con la definizione dei tipi di intervento in essi consentiti secondo la classificazione di cui all'art. 13;

b) agli ambiti di interesse storico e artistico di cui all'art. 24;

c) agli ambiti di interesse paesaggistico e ambientale riconosciuti in base alla legislazione vigente o agli ulteriori ambiti definiti all'interno del PRG;

d) al rispetto dei parametri relativi alle aree a standard pubblico o di uso pubblico di cui agli articoli 21 e 22;

e) alle modalità attuative della perequazione urbanistica di cui all'art. 12 bis.

4. Il PRG di cui al presente articolo contiene altresì:

a) le norme di attuazione di cui all'art. 14, comma 1, numero 4), relative sia alla componente strutturale sia a quella operativa;

b) gli elaborati di cui all'art. 14, comma 1, numero 4 bis), relativi al processo di VAS;

c) gli elaborati di cui all'art. 14, comma 2, in attuazione della normativa regionale sulla disciplina del commercio, relativi sia alla componente strutturale sia a quella operativa.

5. L'elaborazione del PRG, come disciplinata dal presente articolo, è manifestata all'atto della presentazione della proposta tecnica del progetto preliminare di cui all'art. 15, nell'ambito della conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'art. 15 bis, che si esprime secondo le modalità previste.

6. Gli elaborati della proposta tecnica del progetto preliminare e quelli relativi alla proposta tecnica del progetto definitivo di cui all'art. 15, commi 1 e 10, sono predisposti secondo le modalità di cui all'art. 14, commi 3 bis e 3 ter, con riferimento ai contenuti delle componenti strut-

turale e operativa del PRG di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

7. Gli elaborati della componente strutturale del PRG di cui al comma 2 e quelli di cui al comma 4, sono variati con le procedure di cui all'art. 17, comma 3, se interessano l'intero impianto strutturale o di cui all'art. 17, comma 4, se incidono solo su alcune parti dell'impianto strutturale del PRG.

8. Gli elaborati della componente operativa del PRG di cui al comma 3 e quelli di cui al comma 4, nel caso non comportino modifiche alla componente strutturale del PRG, sono variati con la procedura e nei limiti di cui all'art. 17, comma 5.

9. Sono fatti salvi gli adempimenti connessi alla VAS, come disciplinati dalla presente legge.

10. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla redazione degli elaborati di cui al presente articolo, finalizzate a perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi.”

Art. 30.

Sostituzione dell'art. 15 della l.r. 56/1977

1. L'art. 15 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:


“Art. 15. (*Formazione e approvazione del piano regolatore generale comunale e delle sue varianti generali e strutturali*). — 1. Il comune o la forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica, in qualità di soggetto proponente, definisce la proposta tecnica del progetto preliminare, anche avvalendosi di propri studi, analisi e rappresentazioni, nonché dei materiali informativi messi a disposizione dalla Regione, dalla provincia e dalla città metropolitana e la adotta con deliberazione del consiglio. La proposta tecnica del progetto preliminare comprende gli elaborati di cui all'articolo 14, comma 3 bis.

2. La proposta tecnica del progetto preliminare di cui al comma 1 contiene altresì:

a) la documentazione inerente agli aspetti geologici, idraulici e sismici prevista dalle specifiche normative in materia, per i comuni non adeguati al PAI e per quelli già adeguati al PAI che intendono proporre modifiche al quadro del dissesto individuato nello strumento urbanistico vigente, nel caso di variante strutturale territorialmente puntuale; la suddetta documentazione deve riguardare un intorno significativo dell'area oggetto di variante;

b) la certificazione del professionista incaricato, per i comuni già adeguati al PAI che non prevedono modifiche al quadro del dissesto individuato dallo strumento urbanistico vigente; tale certificazione conferma l'adeguamento dello strumento urbanistico al PAI.

3. La documentazione di cui al comma 2, in quanto parte integrante della proposta tecnica del progetto preliminare, è valutata dalle strutture competenti, che si esprimono tramite il rappresentante della Regione nella prima conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'art. 15 bis, secondo le modalità previste con provvedimenti della Giunta regionale.



4. La proposta tecnica del progetto preliminare, completa di ogni suo elaborato, è pubblicata sul sito informatico del soggetto proponente per trenta giorni; della pubblicazione è data adeguata notizia e la proposta è esposta in pubblica visione. Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e nei tempi, che non possono essere inferiori a quindici giorni, indicati nella proposta tecnica. Il documento preliminare per la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale o, nel caso di varianti strutturali, il documento per la verifica di assoggettabilità alla VAS è trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale interessati agli effetti che l'attuazione del piano può avere sull'ambiente e all'autorità competente per la VAS.

5. Contestualmente alla pubblicazione, il soggetto proponente convoca la prima conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'art. 15 bis, trasmettendo ai partecipanti, ove non già provveduto, i relativi atti; la conferenza ha per oggetto l'analisi di tutti gli elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto preliminare.

6. Entro novanta giorni dalla prima seduta della conferenza di copianificazione e valutazione, i soggetti partecipanti di cui all'art. 15 bis, commi 2 e 3, esprimono la propria valutazione tramite osservazioni e contributi in merito:

a) alla proposta tecnica del progetto preliminare, con particolare riferimento alla sua coerenza con i piani e programmi vigenti di livello regionale, provinciale e metropolitano;

b) alla specificazione dei contenuti del rapporto ambientale o, per le varianti strutturali, alla necessità di assoggettare a VAS la variante; in caso di assoggettabilità forniscono elementi di specificazione per il rapporto ambientale; il provvedimento conclusivo della verifica di assoggettabilità è pubblicato sul sito informatico del soggetto proponente.

7. Il soggetto proponente, avvalendosi delle osservazioni e dei contributi espressi dalla conferenza di copianificazione e valutazione, predispone il progetto preliminare del piano che è adottato dal consiglio.

8. Il progetto preliminare del piano, di cui al comma 7, ha i contenuti dell'art. 14; esso contiene, altresì, gli elaborati di cui al comma 2, nonché, ove necessario, il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica.

9. Il piano adottato, completo di ogni suo elaborato, è pubblicato per sessanta giorni sul sito informatico del soggetto proponente, assicurando ampia diffusione all'informazione e trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale; il piano è esposto in pubblica visione. Entro tale termine chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite separatamente agli aspetti urbanistici e agli aspetti ambientali.

10. Il soggetto proponente, valutate le osservazioni e le proposte pervenute, definisce la proposta tecnica del progetto definitivo del piano, con i contenuti di cui all'art. 14, che è adottata con deliberazione della giunta, salva diversa disposizione dello statuto. Non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni. Le osservazioni devono essere riferite agli ambiti e

alle previsioni del piano o della variante; l'inserimento di eventuali nuove aree in sede di proposta tecnica del progetto definitivo, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'art. 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, degli elaborati tecnici di cui all'art. 14, comma 1, numero 4 bis).

11. Il soggetto proponente convoca la seconda conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'art. 15 bis, trasmettendo ai partecipanti i relativi atti; la conferenza esprime la sua valutazione nei successivi centoventi giorni e ha per oggetto l'analisi di tutti gli elaborati costituenti la proposta tecnica del progetto definitivo. La conferenza di copianificazione e valutazione:

a) decide sulla proposta tecnica del progetto definitivo dello strumento urbanistico;

b) fornisce pareri e contributi per la formulazione del parere motivato relativo al processo di VAS.

12. Con il consenso unanime dei soggetti partecipanti aventi diritto di voto, il termine della prima conferenza di copianificazione e valutazione può essere prorogato per non più di trenta giorni e quello della seconda per non più di sessanta giorni.

13. Il soggetto proponente provvede, anche attraverso un confronto collaborativo con l'autorità competente per la VAS, alla revisione della proposta tecnica del progetto definitivo, ai fini della predisposizione del progetto definitivo dello strumento urbanistico. A tal fine si avvale:

a) delle osservazioni e dei contributi espressi nell'ambito della seconda conferenza di copianificazione e valutazione;


b) del parere motivato relativo al processo di VAS, ove necessario, emesso dall'autorità competente per la VAS in tempo utile per la redazione del progetto definitivo.

14. Lo strumento urbanistico è approvato con deliberazione del consiglio, che si esprime sulle osservazioni e proposte di cui al comma 9 e che dà atto di aver recepito integralmente gli esiti della seconda conferenza di copianificazione e valutazione; se il soggetto proponente non accetta integralmente gli esiti della conferenza, può, entro trenta giorni, riproporre gli aspetti su cui dissente ad una ulteriore e definitiva conferenza di copianificazione e valutazione che, entro trenta giorni dalla prima seduta, esprime la propria decisione definitiva; lo strumento urbanistico può essere approvato solo se adeguato a tale definitiva valutazione.

15. La deliberazione di cui al comma 14:

a) contiene la dichiarazione della capacità insediativa residenziale definitiva di cui all'art. 20, efficace anche ai fini dell'applicazione dell'art. 17, comma 5;

b) in caso di VAS, è accompagnata da una dichiarazione di sintesi nella quale sono indicate le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nello strumento urbanistico, come si è tenuto conto del rapporto ambientale, quali sono le ragioni delle scelte dello strumento urbanistico anche alla luce delle possibili alternative individuate e come sono definite e organizzate le procedure di monitoraggio sull'attuazione dello strumento urbanistico.



16. Lo strumento urbanistico entra in vigore con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione a cura del soggetto proponente ed è esposto in tutti i suoi elaborati, in pubblica e continua visione sul sito informatico del soggetto stesso. L'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI o al PTCP secondo i disposti di cui all'art. 5, comma 4, attribuisce alle disposizioni dello strumento urbanistico medesimo la valenza di norme regolatrici delle aree interessate da condizioni di dissesto.

17. Lo strumento urbanistico approvato è trasmesso senza ritardo alla Regione, alla provincia e alla città metropolitana a fini conoscitivi e di monitoraggio; per tale trasmissione si applica quanto previsto all'art. 3, comma 3.

18. Il soggetto proponente, a seguito delle intervenute modifiche e varianti, è tenuto al costante aggiornamento dello strumento urbanistico posto in pubblicazione sul proprio sito informatico.”

Art. 31.

Inserimento dell'art. 15 bis nella l.r. 56/1977

1. Dopo l'art. 15 della l.r. 56/1977, è inserito il seguente:

“Art. 15-bis. (*Conferenza di copianificazione e valutazione*). — 1. La conferenza di copianificazione e valutazione è convocata e presieduta dal legale rappresentante del soggetto istituzionale che propone il piano o la sua variante o suo delegato; il legale rappresentante può essere accompagnato dalle strutture tecniche dell'ente, competenti in materia urbanistica e ambientale; alla conferenza partecipa l'autorità competente per la VAS.

2. Alla conferenza di copianificazione e valutazione partecipano con diritto di voto: il comune o la forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica, la provincia, la città metropolitana, ove istituita, e la Regione; per le varianti di cui all'art. 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'art. 134 del d.lgs. 42/2004, partecipa altresì il Ministero competente, con diritto di voto limitatamente agli aspetti riguardanti tali beni secondo quanto previsto dal PPR. Partecipano senza diritto di voto:

a) altri soggetti o amministrazioni pubbliche la cui partecipazione sia ritenuta necessaria ai fini della copianificazione e della valutazione ambientale;

b) amministrazioni o enti pubblici o erogatori di servizi pubblici competenti, a qualunque titolo, ad intervenire sul territorio per realizzare infrastrutture o tutelare vincoli relativi alle proprie funzioni;

c) soggetti competenti in materia ambientale.

3. La conferenza di copianificazione e valutazione può, altresì, deliberare di consultare:

a) i soggetti portatori di interessi diffusi, indicati dall'ente procedente;

b) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei principali settori economici presenti sul territorio.

4. Ogni ente è rappresentato in conferenza di copianificazione e valutazione da un solo partecipante che si esprime sulle materie di propria competenza; nel caso in

cui l'ente sia portatore di interessi in molteplici discipline e competenze, è onere del suo rappresentante raccogliere, anche mediante conferenze di servizi interne, i pareri necessari e considerandoli e armonizzandoli al fine di formulare il parere unico per la conferenza di copianificazione e valutazione; il rappresentante può essere accompagnato da soggetti con competenze specifiche, non aventi diritto di voto. La decisione della conferenza di copianificazione e valutazione è assunta a maggioranza dei partecipanti con diritto di voto e formalizzata nel verbale sottoscritto dai partecipanti con diritto di voto, al termine dei lavori della conferenza stessa.

5. Sono vincolanti, ancorchè minoritari all'interno della conferenza di copianificazione e valutazione, i pareri espressi dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale relativi all'adeguamento e alla conformità agli strumenti di pianificazione regionale o riferiti ad atti dotati di formale efficacia a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture o in merito agli aspetti connessi alla VAS o per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali, purchè anch'esse dotate di formale efficacia, nonché per la violazione della presente legge. La predetta deliberazione è resa a cura del rappresentante della Regione in conferenza; il rappresentante, se del caso, richiede una proroga massima di trenta giorni del termine della conferenza, per consentire alla Giunta regionale di esprimersi.

6. Il funzionamento della conferenza di copianificazione e valutazione, anche in riferimento al ruolo e alle funzioni del rappresentante regionale, con particolare riguardo alla valutazione della conformità con gli strumenti di pianificazione regionale e al rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare.

7. Il comune può richiedere alla provincia competente o alla città metropolitana o alla Regione l'assistenza tecnica e logistica all'organizzazione e allo svolgimento della conferenza di copianificazione e valutazione; può, altresì, stipulare convenzioni per la pianificazione, ai sensi dell'art. 19 quater.”

Art. 32.

Sostituzione dell'art. 16 della l.r. 56/1977

1. L'art. 16 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 16. (*Piani regolatori intercomunali*). — 1. Due o più comuni contermini, uniti o associati per la formazione congiunta del PRG, possono adottare un piano regolatore intercomunale sostitutivo, a tutti gli effetti, dei piani regolatori comunali, con i contenuti di cui all'art. 12; gli atti che regolano l'associazione stabiliscono le modalità di partecipazione dei comuni associati alla formazione e approvazione, nonché alla variazione del piano regolatore intercomunale. Due o più forme associative di comuni possono adottare medesime modalità di formazione congiunta del PRG o del piano regolatore intercomunale.



2. Ai fini della formazione, adozione, approvazione e pubblicazione dei piani regolatori intercomunali si applicano le norme relative ai PRG.

3. La Regione promuove l'associazione dei comuni per la formazione dei relativi piani regolatori generali intercomunali. A tal fine gli strumenti di pianificazione regionale possono fornire indirizzi e criteri per la delimitazione delle aggregazioni intercomunali finalizzate allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.”

Art. 33.

Sostituzione dell'art. 16 bis della l.r. 56/1977

1. L'art. 16-bis della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 16-bis. (*Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari*). — 1. Nei procedimenti di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all'art. 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, se il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comporta variante al PRG, lo stesso è trasmesso all'ente competente alla gestione urbanistica che adotta la relativa variante, la quale non può in alcun caso:

a) ridurre la dotazione complessiva di aree per servizi al di sotto della soglia minima prevista dalla presente legge e dalle normative di settore interessate;

b) interessare aree cedute al comune in forza di convenzioni di piani esecutivi, nel periodo di efficacia delle convenzioni stesse.

2. L'ente competente alla gestione urbanistica trasmette la deliberazione di adozione della variante di cui al comma 1 e la relativa completa documentazione alla Regione, alla provincia interessata e alla città metropolitana, nonché, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri, alle amministrazioni preposte alla tutela storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale; provvede, quindi, a convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), finalizzata, nell'ottica della copianificazione, all'esame della variante urbanistica.

3. La variante urbanistica è pubblicata sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni; la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime sulla variante urbanistica; successivamente, l'ente competente alla gestione urbanistica si esprime, con deliberazione consiliare, sulla variante.

4. Il procedimento di cui al comma 3 si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 2, decorso il quale il consiglio dell'ente competente alla gestione urbanistica delibera, comunque, in ordine alla variante urbanistica.

5. Le modificazioni al PRG di cui al presente articolo sono soggette alla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, se non escluse ai sensi del comma 6.

6. Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo che determinano l'uso a livello locale di aree di limitate dimensioni, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA; sono, altresì, escluse dal processo di VAS quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) la variante non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;

b) la variante non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'art. 24;

c) la variante non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente.

7. Per le varianti di cui al presente articolo, la VAS, ove prevista, è svolta dall'ente competente alla gestione urbanistica purché dotato della struttura di cui all'art. 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 6, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.”

Art. 34.

Sostituzione dell'art. 17 della l.r. 56/1977

1. L'art. 17 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:


“Art. 17. (*Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale*). — 1. Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l'attualità e ad accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; è, altresì, oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il PRG mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.

2. Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite. Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse.

3. Sono varianti generali al PRG, da formare e approvare con la procedura di cui all'art. 15 e per le quali deve essere effettuata la VAS, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:

a) interessano l'intero territorio comunale;

b) modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG.



4. Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12, nonché le varianti di adeguamento del PRG al PAI o al PTCP secondo i disposti di cui all'art. 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui all'art. 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni.

5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;

d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;

e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

6. I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a nuclei edificati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante.

7. La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga. Tale deliberazione è assunta dal consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante; non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni; l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'art. 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'art. 14, comma 1, numero 4 bis); contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS; la pronuncia medesima si intende positiva se essa non interviene entro il termine predetto. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non trova applicazione. La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana e alla Regione, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.



8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS. Sono, altresì, escluse dal processo di VAS le varianti di cui al comma 5 quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) la variante non reca la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;

b) la variante non prevede la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'art. 14, comma 1, numero 3), lettera d *bis*);

c) la variante non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;

d) la variante non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'art. 24;

e) la variante non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente.

10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'art. 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.

12. Non costituiscono varianti del PRG:

a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;

b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;

c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;

d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;

e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;

f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'art. 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;

g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;

h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.

13. Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica al PRG.

14. Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi)."

Art. 35.


Inserimento dell'art. 17 bis nella l.r. 56/1977

1. Dopo l'art. 17 della l.r. 56/1977, è inserito il seguente:

"Art. 17-bis. (*Varianti semplificate*). — 1. Sono varianti semplificate al PRG quelle necessarie per l'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, come definiti dalla normativa vigente, nonché quelle formate ai sensi di normative settoriali, volte alla semplificazione e accelerazione amministrativa.

2. Nel caso in cui le iniziative di interesse pubblico, attuate attraverso gli accordi di programma di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportino variazioni allo strumento urbanistico, si applica il seguente procedimento:

a) il soggetto proponente l'opera o l'intervento, pubblico o privato, presenta la proposta, comprensiva degli elaborati della variante urbanistica e, ove necessario, degli elaborati di natura ambientale;



b) l'amministrazione competente individua il responsabile del procedimento, che, verificata la procedibilità tecnica della proposta e la completezza degli atti ricevuti, convoca la conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990 e delle altre normative di settore;

c) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla data di convocazione; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico;

d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, la conferenza dà mandato al responsabile del procedimento per la pubblicazione del progetto dell'intervento, della conseguente variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni;

e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime definitivamente in via ordinaria entro i successivi trenta giorni;

f) l'accordo di programma, sottoscritto dagli enti interessati, è ratificato entro i successivi trenta giorni dal consiglio del comune o dei comuni interessati, pena la decadenza; esso comporta l'approvazione della variante;

g) la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione dell'atto formale del legale rappresentante dell'amministrazione competente, recante l'approvazione dell'accordo.

3. Nel caso di interventi soggetti a procedure autorizzative semplificate in materia di ambiente ed energia, le varianti urbanistiche eventualmente necessarie seguono la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); l'approvazione del progetto da parte della conferenza comporta l'efficacia della relativa variante urbanistica, che in seguito è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione a cura del responsabile del procedimento.

4. Nei casi previsti dall'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, l'interessato chiede al responsabile dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) la convocazione della conferenza di servizi, presentando contestualmente il progetto delle attività da insediarsi, completo della proposta di variante urbanistica, comprendente, ove necessario, gli elaborati di natura ambientale, secondo il seguente procedimento:

a) il responsabile del SUAP, verificata la completezza degli atti ricevuti e la procedibilità tecnica della proposta, convoca la conferenza di servizi, in seduta pubblica, di cui agli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 241/1990 e delle altre normative di settore;

b) la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla data di convocazione; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico;

c) nel caso di espressione negativa, il responsabile del SUAP restituisce gli atti al proponente e comunica le

risultanze in forma scritta, fissando un termine per la risposta alle osservazioni ostative e la ripresentazione degli elaborati;

d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, il responsabile del SUAP cura la pubblicazione della variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi, nel rispetto della normativa in materia di segreto industriale e aziendale; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni;

e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e, previa acquisizione dell'assenso della Regione, si esprime definitivamente entro i successivi trenta giorni;

f) il responsabile del SUAP trasmette le conclusioni della conferenza, unitamente agli atti tecnici, al consiglio comunale, che si esprime sulla variante nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

5. Per i progetti relativi ad interventi finanziati con fondi europei, statali o regionali, erogati attraverso la programmazione regionale, nonché nei casi previsti dall'art. 14 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia ed urbanistica), le varianti urbanistiche eventualmente necessarie seguono la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

6. Per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, la variante urbanistica eventualmente necessaria ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), segue la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e e); la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. Per la medesima variante urbanistica è, altresì, possibile applicare la procedura semplificata di cui all'art. 19 del d.p.r. 327/2001; in tale caso con l'adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, del d.p.r. 327/2001, il comune provvede alla pubblicazione della stessa sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi; entro i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni; il comune dispone, quindi, sull'efficacia della variante ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del d.p.r. 327/2001, tenendo conto delle osservazioni pervenute; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

7. Sono vincolanti, ancorché minoritari all'interno delle conferenze di cui al presente articolo, i pareri espressi dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale relativi all'adeguamento e alla conformità agli strumenti di pianificazione regionale o riferiti ad atti dotati di formale efficacia a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, perico-



losità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture ovvero in merito agli aspetti connessi alla VAS o per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali, purché anch'esse dotate di formale efficacia, nonché per violazione della presente legge.

8. Le varianti di cui al presente articolo sono soggette alla verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS, ad eccezione dei casi esclusi di cui ai commi 11 e 12. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e l'eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

9. Il soggetto proponente, qualora ritenga di assoggettare direttamente le varianti di cui al presente articolo alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

10. L'amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al presente articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'art. 3 bis, comma 7; i provvedimenti in merito alla VAS sono formulati sulla base dei contributi espressi dai soggetti con competenza ambientale in sede di conferenza; tali contributi, in caso di assoggettabilità, forniscono elementi di specificazione per il rapporto ambientale. Nei casi di esclusione di cui ai commi 11 e 12, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.

11. Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo limitate funzionalmente e territorialmente all'adeguamento urbanistico dell'area di localizzazione di un intervento, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA.

12. Sono, altresì, escluse dal processo di VAS le varianti per le quali ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) non recano la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;

b) non prevedono la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'art. 14, comma 1, numero 3), lettera d bis);

c) non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;

d) non incidono sulla tutela esercitata ai sensi dell'art. 24;

e) non comportano variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dal PRG vigente.

13. Per le varianti di cui al presente articolo, riguardanti interventi assoggettati alle procedure di VIA, sono fatti salvi i tempi previsti dalla normativa in materia ambientale per l'espletamento delle procedure stesse.

14. Fatto salvo quanto previsto all'art. 14, gli elaborati delle varianti di cui al presente articolo possono avere contenuto limitato alla considerazione delle aree o degli aspetti oggetto della variante e devono prevedere:

a) la relazione illustrativa;

b) le indagini geomorfologiche e idrogeologiche con la relativa carta di sintesi, nonché le indagini sismiche qualora necessarie ai sensi della normativa di settore;

c) la relazione geologico tecnica;

d) le tavole di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;

e) la sovrapposizione della proposta di variante al PRG vigente, con la stessa simbologia di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;

f) le tavole di variante in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000;

g) le norme di attuazione.

15. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla disciplina dei procedimenti di cui al presente articolo, alla redazione degli elaborati di cui al comma 14, nonché le disposizioni volte a perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi.”

Art. 36.

Modifiche all'art. 18 della l.r. 56/1977

1. Il comma 1 dell'art. 18 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“1. Nel processo di formazione del PRG trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui all'art. 58.”

2. Al comma 3 dell'art. 18 della l.r. 56/1977, le parole “all'affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi, di un avviso che attesti il deposito in continua visione degli elaborati del piano stesso ai sensi dell'art. 15.” sono sostituite dalle seguenti: “alla pubblicazione del PRG medesimo sul proprio sito informatico.”

3. Il comma 5 dell'art. 18 della l.r. 56/1977 è abrogato.

Art. 37.


Inserimento del Titolo III bis nella l.r. 56/1977

1. Dopo l'art. 19 della l.r. 56/1977 è inserito il seguente titolo: “TITOLO III BIS. PEREQUAZIONE TERRITORIALE, ACCORDI TERRITORIALI E CONVENZIONI PER LA PIANIFICAZIONE

Art. 19-bis. (*Perequazione territoriale*). — 1. La perequazione territoriale consiste nell'applicazione dei principi perequativi a scala sovracomunale, tramite il ricorso a modalità di compensazione e redistribuzione dei vantaggi, dei costi e degli effetti derivanti dalle scelte dei piani e delle politiche territoriali. A tal fine le pubbliche amministrazioni promuovono intese finalizzate a disciplinare la localizzazione e lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune mediante la sottoscrizione di accordi territoriali di cui all'art. 19 ter.

2. La perequazione territoriale è modalità attuativa delle previsioni di livello sovracomunale degli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi dell'art. 8 bis, comma 9, nonché di eventuali politiche o progetti di livello sovracomunale promossi dai comuni.

3. L'equa ripartizione dei benefici e dei costi derivanti dalle scelte perequative si realizza anche attraverso la definizione di strumenti economico-finanziari e gestionali



concordati dagli enti coinvolti, mediante gli accordi territoriali di cui all'art. 19 ter.

Art. 19-ter. (*Accordi territoriali*). — 1. La Regione, le province e la città metropolitana possono promuovere la formazione di accordi territoriali per l'attuazione di politiche territoriali e paesaggistiche di livello sovracomunale, la modifica e l'integrazione della pianificazione di livello territoriale o per la definizione di assetti strutturali di livello sovracomunale, in attuazione delle politiche territoriali regionali, provinciali e metropolitane. Tali accordi possono prevedere il concorso dei comuni o delle forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica.

2. La provincia e la città metropolitana, d'intesa con i comuni interessati, possono promuovere la formazione di accordi territoriali finalizzati a concordare scelte strategiche e assetti strutturali di livello sovracomunale per l'attuazione del PTCP e del PTCM.

3. I comuni confinanti o territorialmente prossimi possono promuovere la formazione di accordi territoriali per la definizione di politiche urbanistiche di livello sovracomunale, in relazione alla interdipendenza delle caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dei territori comunali o della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali.

4. Gli accordi territoriali possono comportare la condivisione di documenti comuni di programmazione delle scelte territoriali e urbanistiche, la redazione di piani di struttura, comportanti anche la definizione di scelte perequative a livello territoriale.

5. Gli accordi territoriali costituiscono modalità attuativa della perequazione territoriale di cui all'art. 19 bis; l'accordo definisce gli aspetti gestionali ed economico-finanziari anche attraverso la costituzione di un fondo finanziato dagli enti interessati con risorse proprie o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati.

6. La sottoscrizione dell'accordo impegna gli enti interessati a dare attuazione a quanto stipulato e costituisce avvio, se del caso, alle eventuali procedure di modifica degli strumenti di pianificazione interessati, secondo le modalità di cui ai Titoli II e III.

7. Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto dalla presente legge, la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni di cui all'art. 15 della legge 241/1990.

8. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità operative per la formazione e lo svolgimento degli accordi territoriali.

Art. 19-quater. (*Convenzioni per la pianificazione*). —

1. I comuni confinanti o territorialmente prossimi possono stipulare convenzioni, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di pianificazione urbanistica relativa anche ai singoli ambiti. La convenzione per la pianificazione può prevedere:

a) la gestione coordinata degli strumenti urbanistici;

b) l'elaborazione degli strumenti urbanistici intercomunali;

c) la costituzione di una apposita struttura per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a) e b);

d) l'istituzione della struttura di cui all'art. 3 bis, comma 7, di livello intercomunale per le valutazioni ambientali;

e) l'attuazione delle scelte perequative di livello intercomunale, anche per comparti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 ter.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità operative per la formazione e lo svolgimento delle convenzioni per la pianificazione.”

Art. 38.

Modifica all'art. 20 della l.r. 56/1977

1. Al comma 2 dell'art. 20 della l.r. 56/1977, dopo la parola “prescelto”, sono inserite le seguenti: “nella proposta tecnica del progetto preliminare e”.

2. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 20 della l.r. 56/1977, dopo le parole “di cui alle lettere c), con mutamento di destinazione d'uso, d)” è aggiunta la seguente parola “; d bis)”.

Art. 39.

Modifiche all'art. 21 della l.r. 56/1977

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 21 della l.r. 56/1977, dopo le parole “deve essere assicurata”, sono inserite le seguenti: “; anche tramite il ricorso alla pianificazione esecutiva e alla perequazione urbanistica.”.

2. Alla lettera b) del numero 1) del comma 1 dell'art. 21 della l.r. 56/1977, dopo le parole “centri commerciali pubblici”, sono aggiunte, in fine, le seguenti: “; e per edilizia sociale destinata esclusivamente alla locazione nei limiti di 2 metri quadrati per abitante”.

3. Al numero 2) del comma 1 dell'art. 21 della l.r. 56/1977 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “detta dotazione può essere assolta anche tramite aree interne agli insediamenti produttivi, purché vincolate ad uso pubblico o da assoggettare ad uso pubblico mediante convenzione, secondo le norme del PRG e nel rispetto delle caratteristiche aziendali.”.

4. Al numero 3) del comma 1 dell'art. 21 della l.r. 56/1977, dopo la parola “direzionali”, sono inserite le seguenti: “; turistico-ricettivi” e le parole: “non soggetti alle prescrizioni di cui al secondo comma” sono soppresse.

5. Il comma 3 dell'art. 21 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“3. Le aree da destinare ai servizi pubblici di cui al presente articolo, possono essere utilmente reperite in apposite strutture multipiano nonché nella struttura degli edifici e loro copertura, purché dette strutture siano direttamente e autonomamente accessibili dallo spazio pubblico; le aree destinate a parcheggio pubblico possono inoltre essere reperite nel sottosuolo, purché nelle aree sovrastanti, qualora piantumate o destinate a piantumazione, non siano pregiudicate le funzioni vegetative.”.



6. Al comma 4 dell'art. 21 della l.r. 56/1977, dopo la parola "assoggettamento", è inserita la seguente: "permanente" e le parole "e, nelle proporzioni definite dai piani regolatori generali o dai loro strumenti di attuazione" sono soppresse.

7. Dopo il comma 4 dell'art. 21 della l.r. 56/1977 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora l'acquisizione delle superfici di cui al comma 1 non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione o in relazione ai programmi comunali di intervento e alle politiche della mobilità sostenibile, le convenzioni e gli atti di obbligo degli strumenti urbanistici esecutivi e dei permessi di costruire possono prevedere, in alternativa totale o parziale alla cessione, che i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma, commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree, da destinare all'acquisizione di aree per servizi pubblici o alla realizzazione dei servizi medesimi."

Art. 40.

Modifiche all'art. 22 della l.r. 56/1977

1. Dopo il comma 2 dell'art. 22 della l.r. 56/1977 è inserito il seguente:

"2-bis. Il PTCP e il PTCM possono fissare criteri per la localizzazione delle dotazioni aggiuntive di attrezzature pubbliche d'interesse generale, anche prescindendo dai limiti amministrativi dei singoli comuni. A tal fine per garantire l'ottimizzazione della distribuzione degli standard di cui al comma 1 a livello sovralocale, i comuni possono promuovere accordi territoriali ai sensi dell'art. 19 ter, che prevedano una diversa distribuzione delle quantità necessarie in relazione agli abitanti previsti per ciascun comune, fermo restando il rispetto della dotazione complessiva afferente alla somma degli abitanti previsti."

2. Il comma 3 dell'art. 22 della l.r. 56/1977 è abrogato.

Art. 41.

Modifiche all'art. 24 della l.r. 56/1977

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 24 della l.r. 56/1977, dopo la parola "culturali" è aggiunta la parola "e".

2. Le parole "paesaggistico" e "paesaggistici" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "ambientale" e "ambientali" ovunque ricorrano nell'art. 24 della l.r. 56/1977, ad eccezione del comma 1, numero 3). La parola "paesaggistico" sostituisce la parola "paesistico" al numero 3, del comma 1 dell'art. 24 della l.r. 56/1977.

3. Il comma 4 dell'art. 24 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

"4. Gli interventi necessari alla migliore utilizzazione funzionale e sociale e alla tutela del patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dal PRG e dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui agli articoli 38, 41, 41 bis e di cui all'art. 43, comma 8, nonché dagli strumenti urbanistici esecutivi di cui alla legge regionale 9 aprile 1996, n. 18 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'art. 16 della

legge 17 febbraio 1992, n. 179), nel rispetto dei seguenti principi:

a) gli edifici di interesse storico-artistico, individuati e vincolati come beni culturali o paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004 e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti, secondo le modalità di cui al comma 5:

1) a restauro e risanamento conservativo, secondo le prescrizioni di cui al comma 8;

2) quando puntualmente previsto dal PRG, agli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzata al ripristino o alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, all'eliminazione, alla modifica e all'inserimento di nuovi elementi ed impianti, senza demolizione e ricostruzione;

b) gli edifici e i manufatti diversi da quelli di cui alla lettera a):

1) sono soggetti agli interventi fino alla ristrutturazione edilizia finalizzata al ripristino o alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, all'eliminazione, alla modifica e all'inserimento di nuovi elementi ed impianti, senza demolizione e ricostruzione, tramite titolo abilitativo edilizio diretto;

2) sono soggetti agli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alle normative antisismiche, di contenimento dei consumi energetici e di produzione di energia mediante il ricorso a fonti rinnovabili, tramite titolo abilitativo edilizio diretto, se puntualmente individuati come edifici per i quali è ammessa la demolizione e ricostruzione nel PRG;

3) in assenza della puntuale individuazione nel PRG e nei casi in cui non è espressamente vietato dal PRG stesso, gli interventi di cui alla lettera b), numero 2) sono ammissibili previa approvazione di strumento urbanistico esecutivo formato e approvato ai sensi dell'art. 40, esteso a tutta l'area oggetto d'intervento;

c) le aree libere di elevato valore paesaggistico e ambientale devono restare inedificate con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici definiti dal piano regolatore;

d) non sono ammessi, di norma, interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, salvo casi eccezionali e motivati, sempreché disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi formati e approvati ai sensi dell'art. 40."

4. Il comma 5 dell'art. 24 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

"5. Il PRG individua, fra gli interventi di cui al comma 4, lettera a), quelli che sono ammissibili con titolo abilitativo edilizio diretto e quelli soggetti a strumento urbanistico esecutivo."

5. Il comma 9 dell'art. 24 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

"9. Per favorire un'ordinata esecuzione delle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, il PRG fissa i modi per la programmazione degli interventi e per il prioritario allestimento di alloggi di rotazione, al fine



di garantire il rialloggiamento agli abitanti preesistenti, soprattutto a coloro che svolgono attività economiche nell'agglomerato storico.”.

6. Al comma 10 dell'art. 24 della l.r. 56/1977 le parole “ai piani particolareggiati” sono sostituite dalle seguenti: “agli strumenti urbanistici esecutivi”.

7. Al comma 12 dell'art. 24 della l.r. 56/1977 dopo la parola “culturali” è aggiunta la parola “e”.

8. Nella rubrica dell'art. 24 della l.r. 56/1977 le parole “i beni culturali ambientali” sono sostituite dalle seguenti: “gli insediamenti storici e per i beni culturali e paesaggistici”.

Art. 42.

Modifiche all'art. 25 della l.r. 56/1977

1. La lettera *e*) del comma 2 dell'art. 25 della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente:

“*e*) individuare gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole e regolarne la possibile riqualificazione e riutilizzazione anche per altre destinazioni d'uso compatibili e complementari, ovvero quelli per cui prevedere interventi di totale demolizione con ripristino dell'area a coltura agricola o a rimboschimento e l'eventuale trasferimento della relativa cubatura residenziale e di una quota della superficie coperta dei fabbricati accessori all'attività agricola individuandone, attraverso i sistemi perequativi di cui all'art. 12 bis, commi 1, 2 e 3, l'insediamento anche in altre aree e la relativa destinazione d'uso; agli edifici di interesse storicoartistico, paesaggistico o documentario si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 24;”.

2. Alla lettera *m*) del comma 2 dell'art. 25 della l.r. 56/1977, le parole “non a titolo principale” sono sostituite dalle seguenti “agricoli non a titolo professionale”; le parole “, riconosciuti ai sensi del penultimo e ultimo comma dell'art. 2 della L.R. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni” sono soppresse.

3. Il comma 3 dell'art. 25 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“3. Possono avvalersi dei titoli abilitativi edilizi per l'edificazione delle residenze rurali:

a) gli imprenditori agricoli professionali, anche quali soci di cooperative;

b) i proprietari dei fondi e chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera *a*) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;

c) gli imprenditori agricoli non a titolo professionale ai sensi del comma 2, lettera *m*), che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.”.

4. Il comma 4 dell'art. 25 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“4. Possono avvalersi degli altri titoli abilitativi edilizi di cui al presente articolo i proprietari dei fondi e chi abbia titolo.”.

5. Il comma 6 dell'art. 25 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“6. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, può adottare provvedimenti cautelari con le procedure di cui all'art. 9, commi 2 e 3, nelle aree di particolare

fertilità. I provvedimenti cautelari di inibizione o sospensione, elaborati tenendo conto della particolare fertilità delle aree comprese nel provvedimento cautelare, hanno efficacia sino alla approvazione del PRG o di una sua variante e comunque non oltre i termini di cui all'art. 58.”.

6. L'alinea del comma 7 dell'art. 25 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“7. L'efficacia del titolo abilitativo edilizio per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al comune di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda:”.

7. Alla lettera *d*) del comma 7 dell'art. 25 della l.r. 56/1977, le parole “, oltre a quelle del successivo art. 69,” sono soppresse.

8. Nel comma 8 dell'art. 25 della l.r. 56/1977, le parole “del concessionario” sono sostituite dalle seguenti “dell'intestatario”.

9. Il comma 9 dell'art. 25 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“9. Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione di cui ai commi 7 e 8 gli interventi di restauro e risanamento conservativo e quelli di cui all'art. 17, comma 3, lettere *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).”.

10. Il comma 11 dell'art. 25 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“11. Nei casi di cui al comma 10 non costituisce mutamento di destinazione la prosecuzione dell'utilizzazione dell'abitazione da parte dell'interessato, suoi eredi o familiari.”.

11. Al comma 14 dell'art. 25 della l.r. 56/1977, le parole “imprenditori agricoli a titolo principale” sono sostituite dalle seguenti: “imprenditori agricoli professionali”.

12. Al comma 18 dell'art. 25 della l.r. 56/1977, le parole “in sede di rilascio di concessione” sono sostituite dalle seguenti: “nell'ambito dell'istruttoria per il titolo abilitativo”.

Art. 43.

Modifiche all'art. 26 della l.r. 56/1977


1. Dopo la lettera *f*) del comma 1 dell'art. 26 della l.r. 56/1977 è aggiunta la seguente:

“*f-bis*) la possibilità di edificare una unità abitativa a servizio degli insediamenti artigianali e industriali stabilendo una superficie utile lorda massima e un vincolo notarile di pertinenzialità con l'unità produttiva.”.

2. Al comma 2 dell'art. 26 della l.r. 56/1977, le parole: “con singola concessione” sono soppresse.

3. Il comma 6 dell'art. 26 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“6. I titoli abilitativi edilizi relativi all'insediamento delle attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino a 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e a 2.500 metri quadrati negli altri comuni sono contestuali alle autorizzazioni commerciali ai sensi della normativa vigente, purché la superficie lorda di pavimento non sia superiore a 4.000 metri quadrati.”.



4. Il comma 7 dell'art. 26 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“7. Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento compresa tra 4.000 e 8.000 metri quadrati, i relativi titoli abilitativi edilizi sono subordinati alla stipula di una convenzione o atto di impegno unilaterale e a preventiva autorizzazione regionale, rilasciata in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio.”

5. Il comma 8 dell'art. 26 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“8. Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento superiore a 8.000 metri quadrati, i relativi titoli abilitativi edilizi sono subordinati a preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo e a preventiva autorizzazione regionale, rilasciata in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio.”

6. All'alinea del comma 9 dell'art. 26 della l.r. 56/1977, le parole “nella concessione o autorizzazione edilizia” sono sostituite dalle seguenti: “nel titolo abilitativo edilizio”.

7. Dopo il comma 11 dell'art. 26 della l.r. 56/1977 è aggiunto il seguente:

“11-bis. L'esercizio delle attività estrattive è disciplinato dalla normativa statale e regionale di settore.”

Art. 44.

Modifiche all'art. 27 della l.r. 56/1977

1. Al comma 1 dell'art. 27 della l.r. 56/1977, le parole “D.M. 1 aprile 1968, n. 1404” sono sostituite dalle seguenti: “decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)”.

2. Il comma 3 dell'art. 27 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“3. Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto di nuove costruzioni; è ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, coltivazioni agricole e parcheggi pubblici. Il PRG può prevedere che in tali fasce possa essere concessa, a titolo precario, la costruzione di impianti per la distribuzione di carburante o per il lavaggio delle autovetture, opportunamente intervallati.”

3. Il comma 4 dell'art. 27 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“4. I PRG individuano e disciplinano le fasce di rispetto delle ferrovie, ai sensi della normativa statale e regionale.”

4. Il comma 5 dell'art. 27 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“5. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato, così come definito dall'art. 12, comma 2, numero 5 bis).”

5. Il comma 6 dell'art. 27 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“6. È fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una fascia di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 bis, 6 ter e 6 quater.”

6. Dopo il comma 6 dell'art. 27 della l.r. 56/1977, sono inseriti i seguenti:

“6 bis. Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale (ASL), la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da infrastrutture stradali, ferroviarie o da elementi naturali quali dislivelli rilevanti, fiumi, laghi.

6 ter. Per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, purché non ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente ASL, la riduzione della fascia di rispetto dei cimiteri, purché non oltre il limite di 50 metri, tenendo conto di eventuali elementi di pregio presenti nell'area.

6 quater. Nella fascia di rispetto dei cimiteri è consentita la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale; all'interno di tale fascia sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di cui all'art. 13, comma 3, lettere a), b), c) e d), nonché l'ampliamento funzionale all'utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10 per cento della superficie utile lorda.


6 quinquies. La procedura di cui al comma 6 bis è ammessa esclusivamente per i comuni che abbiano proceduto all'approvazione dell'apposito piano regolatore cimiteriale, nel rispetto della normativa statale vigente.”

7. Al primo periodo del comma 7 dell'art. 27 della l.r. 56/1977, dopo la parola “determina”, sono inserite le seguenti: “, nel rispetto delle normative di settore,”.

8. Al secondo periodo del comma 7 dell'art. 27 della l.r. 56/1977, le parole: “, in sede di norme di attuazione, “sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole: “, nonché le distanze delle nuove abitazioni dalle stalle esistenti”.

9. Il comma 8 dell'art. 27 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“8. Nelle aree sciabili di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) non sono consentite nuove edificazioni, fatte salve le infrastrutture e le edificazioni necessarie



allo svolgimento dell'attività sciistica, la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti e il loro eventuale ampliamento da realizzare sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, secondo quanto previsto dal PRG vigente.”

10. Al comma 10 dell'art. 27 della l.r. 56/1977, le parole “la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e non si tratti di aree di particolare pregio ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “le disposizioni di cui al d.lgs. 42/2004”.

11. Il comma 12 dell'art. 27 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“12. Negli edifici rurali ad uso residenziale, esistenti nelle fasce di rispetto di cui ai commi 1 e 4, possono essere autorizzati dal PRG aumenti di volume non superiori al 20 per cento del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche; gli ampliamenti devono avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente.”.

12. Al comma 13 dell'art. 27 della l.r. 56/1977, dopo la parola “energia,” sono inserite le seguenti: “ad esclusione degli impianti di produzione.”.

Art. 45.

Modifiche all'art. 29 della l.r. 56/1977

1. La rubrica dell'art. 29 della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente: “Sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei canali e dei rii”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 29 della l.r. 56/1977, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “così come esistenti prima dell'entrata in vigore della l.r. 11/2012”.

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 29 della l.r. 56/1977, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad esclusione dei canali che costituiscono rete di consorzio irriguo o mera rete funzionale all'irrigazione, i quali non generano la fascia di cui al presente comma, fatta salva la dimostrata presenza di condizioni di pericolosità geomorfologica e idraulica.”.

4. Al comma 2 dell'art. 29 della l.r. 56/1977, le parole “morfologiche ed idrogeologiche” sono sostituite dalle seguenti: “geomorfologiche e idrauliche”.

5. Al comma 3 dell'art. 29 della l.r. 56/1977, dopo la parola “nonché”, sono inserite le seguenti: “attrezzature per la produzione di energia da fonte idrica e”.

6. Il comma 5 dell'art. 29 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“5. In sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, di redazione di una variante generale o strutturale, limitatamente alle aree oggetto di variante, per torrenti e canali per i quali sia stato valutato non necessario un approfondimento geomorfologico e idraulico sono confermate le fasce di cui al comma 1, da estendersi anche ai rii; per i fiumi non interessati dalle fasce fluviali del PAI e per i torrenti, rii e canali della restante parte del territorio, sono perimetrati e normate le aree di pericolosità e rischio secondo le disposizioni regionali, che sostituiscono le delimitazioni di cui al comma 1.”.

Art. 46.

Sostituzione dell'art. 30 della l.r. 56/1977

1. L'art. 30 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 30. (*Zone a vincolo idrogeologico e carico antropico*). — 1. Il vincolo per scopi idrogeologici di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) può essere disposto o modificato dallo strumento urbanistico sulla base di adeguate e approfondite indagini idrogeologiche e ambientali.

2. Nelle porzioni di territorio di cui al comma 1, non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterarne l'equilibrio idrogeologico; gli interventi ammissibili sono autorizzati ai sensi delle normative vigenti in materia e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei relativi strumenti urbanistici.

3. La Regione emana appositi regolamenti al fine di disciplinare le possibilità di riuso del patrimonio edilizio esistente con riguardo alle limitazioni d'incremento del carico antropico.”.

Art. 47.

Inserimento dell'art. 30 bis nella l.r. 56/1977

1. Dopo l'art. 30 della l.r. 56/1977, è inserito il seguente:

“Art. 30-bis. (*Abitati da trasferire o consolidare*). —

1. Gli abitati da trasferire o consolidare sono perimetrati dalla Regione, d'intesa con l'autorità di bacino del fiume Po, secondo le modalità di cui alla normativa vigente per l'individuazione delle zone a rischio molto elevato e costituiscono integrazione al PAI.

2. Le perimetrazioni approvate ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria) sono sottoposte a specifica verifica e revisione al fine di:

- a) confermare il vincolo;
- b) modificare la perimetrazione del vincolo;
- c) trasformare il vincolo di trasferimento in vincolo di consolidamento;
- d) trasformare il vincolo di consolidamento in vincolo di trasferimento;
- e) eliminare il vincolo.

3. Le revisioni delle classificazioni di cui ai commi 1 e 2 possono avvenire tramite:

- a) variante generale dello strumento urbanistico;
- b) deliberazione della Giunta regionale assunta a seguito di eventi calamitosi o per iniziativa dell'amministrazione stessa, sentiti i comuni interessati.

4. Gli abitati per i quali, ai sensi del comma 2, siano verificate le condizioni per il trasferimento, possono essere inseriti nei procedimenti di rilocalizzazione.

5. Le perimetrazioni approvate ai sensi della legge 445/1908 rimangono in vigore fino alla loro revisione secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2.

6. Limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 13, le funzioni inerenti al rilascio delle autorizza-



zioni di cui all'art. 61 del d.p.r. 380/2001 sono conferite ai comuni che le esercitano, previa verifica di compatibilità con le condizioni geomorfologiche, idrauliche e di non interferenza con le opere di consolidamento già autorizzate.”.

Art. 48.

Sostituzione dell'art. 31 della l.r. 56/1977

1. L'art. 31 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 31. (*Opere di interesse pubblico in zone soggette a pericolosità geologica*). — 1. Nelle zone soggette a pericolosità geologica elevata individuate nei PRG vigenti a seguito dell'adeguamento al PAI o alla normativa regionale in materia o, per i comuni non adeguati al PAI, nelle fasce di cui all'art. 29 e negli ambiti individuati in dissesto dal PAI medesimo, possono essere modificate o realizzate, previo parere vincolante della Regione di verifica di compatibilità con le condizioni di pericolosità dell'area, le opere di interesse pubblico di cui al comma 2.

2. Le opere autorizzabili, nel rispetto della vigente normativa, nonché degli strumenti di pianificazione di livello sovracomunale, non previste dai PRG vigenti e non altrimenti localizzabili sotto il profilo tecnico, devono essere dichiarate di pubblica utilità ed essere attinenti:

- a) alle derivazioni d'acqua;
- b) ad impianti di depurazione;
- c) ad impianti di distribuzione a rete;
- d) ad infrastrutture viarie e ferroviarie;
- e) all'erogazione di altri pubblici servizi, non ricadenti in aree di dissesto attivo.”

Art. 49.

Sostituzione dell'art. 32 della l.r. 56/1977

1. L'art. 32 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 32. (*Strumenti urbanistici e amministrativi per l'attuazione del piano regolatore generale*). — 1. Il PRG può definire le porzioni di territorio in cui è ammesso l'intervento diretto e quelle in cui il titolo abilitativo è subordinato alla formazione e all'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo.

2. Gli strumenti urbanistici esecutivi sono:

- a) i piani particolareggiati;
- b) i piani per l'edilizia economica e popolare;
- c) i piani delle aree per insediamenti produttivi;
- d) i piani di recupero;
- e) i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata;
- f) i piani tecnici di opere e attrezzature di iniziativa pubblica di cui all'art. 47;
- g) i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale di cui alla l.r. 18/1996.

3. L'operatività nel tempo e nello spazio dei PRG, nonché dei loro strumenti urbanistici esecutivi può essere definita dai programmi pluriennali di attuazione.”.

Art. 50.

Sostituzione dell'art. 33 della l.r. 56/1977

1. L'art. 33 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 33. (*Programma di attuazione comunale o intercomunale*). — 1. I comuni possono dotarsi di programma pluriennale di attuazione delle previsioni del PRG vigente, conforme alla disciplina statale.”.

Art. 51.

Modifiche all'art. 39 della l.r. 56/1977

1. Al primo trattino del numero 1) del comma 1 dell'art. 39 della l.r. 56/1977 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, compresi gli eventuali approfondimenti delle indagini tecniche di cui all'art. 14, comma 1, numero 2);”.

2. Al quinto trattino del numero 1) del comma 1 dell'art. 39 della l.r. 56/1977, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, comprensiva della quantificazione della capacità insediativa di cui all'art. 20”.

3. Dopo il numero 8) del comma 1 dell'art. 39 della l.r. 56/1977 è aggiunto il seguente:

“8 bis) gli elaborati relativi al processo di VAS, ove necessario.”.

4. Il comma 2 dell'art. 39 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“2. Gli elaborati di cui al comma 1, numeri 3), 4), 5) e 7) contengono inoltre specifiche indicazioni in ordine ai requisiti dell'arredo urbano, anche ai fini del superamento o dell'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive.”.

5. Dopo il comma 2 dell'art. 39 della l.r. 56/1977, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale detta specifiche disposizioni relative alla redazione degli elaborati di cui al presente articolo al fine di perseguire l'uniformità e l'informatizzazione degli elaborati medesimi.”.

Art. 52.

Sostituzione dell'art. 40 della l.r. 56/1977

1. L'art. 40 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 40. (*Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato*). — 1. Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione della giunta comunale, è pubblicato sul sito informatico del comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni nel pubblico interesse e ai fini della VAS, ove prevista. Nello stesso periodo il piano particolareggiato è, altresì, esposto in pubblica visione.

2. La giunta comunale, decorsi i termini di cui al comma 1, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche, previa acquisizione del parere motivato relativo al processo di VAS, ove necessario. Qualora non vengano presentate osservazioni, la deliberazione di approvazione del piano deve farne espressa menzione.



3. Il piano particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il piano è pubblicato sul sito informatico del comune e una copia della deliberazione della giunta comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, è trasmessa per conoscenza alla Regione entro trenta giorni.

4. La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel piano particolareggiato.

5. Nel caso in cui il piano particolareggiato contenga opere e interventi sottoposti ad espropriazione per pubblica utilità, le procedure partecipative di cui all'art. 11 del d.p.r. 327/2001 sono effettuate prima dell'adozione del progetto preliminare del piano stesso; la deliberazione di adozione dà atto dello svolgimento delle procedure anzidette e della valutazione delle osservazioni presentate.

6. Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per il piano particolareggiato.

7. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

8. Per il piano particolareggiato, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'art. 3 bis, comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale.

9. I piani particolareggiati e i programmi integrati di riqualificazione di cui alla l.r. 18/1996, nei casi in cui richiedano, per la loro formazione, una delle varianti di cui all'art. 17, commi 4 o 5, sono formati e approvati contestualmente alle varianti, applicando le procedure per esse previste. L'eventuale procedura di VAS è riferita agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione in sede di piani sovraordinati.

10. Il piano particolareggiato che comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal PRG a norma dell'art. 24, comma 1, numeri 1) e 2), è trasmesso, subito dopo l'adozione, alla commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici, la quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, esprime il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei beni culturali e paesaggistici. La giunta comunale, con la deliberazione di approvazione, adegua il piano particolareggiato al parere della commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici. Avverso tale parere, il comune può ricorrere alla Giunta regionale che si esprime nel termine di ses-

santa giorni dal ricevimento del ricorso. Nel caso di piano particolareggiato con contestuale variante strutturale, il parere è conferito alla conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis dal rappresentante regionale.

11. Nel caso in cui il piano particolareggiato non sia conforme allo strumento urbanistico vigente le deliberazioni di cui al presente articolo sono da assumere da parte del consiglio comunale.”.

Art. 53.

Modifiche all'art. 41 della l.r. 56/1977

1. Al comma 2 dell'art. 41 della l.r. 56/1977, dopo le parole “è obbligatoria”, sono inserite le seguenti: “l'individuazione di aree e immobili per l'edilizia sociale, economica e popolare, anche tramite”.

2. Il comma 5 dell'art. 41 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“5. La Regione, su proposta o su richiesta di uno o più comuni interessati, promuove la costituzione di forme associative volontarie tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona intercomunali. I comuni facenti parte di forme associative per la formazione del PRGI e quelli che intendono approvare il Programma Intercomunale di attuazione possono formare il piano di zona intercomunale. In tale caso il piano di zona è dimensionato applicando le percentuali minime e massime di cui all'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), al fabbisogno complessivo di edilizia abitativa dei comuni associati. Qualora nessuno dei comuni associati sia obbligato a dotarsi di piano e questi non superino complessivamente i 20.000 abitanti, per la definizione del dimensionamento globale degli interventi di edilizia economica e popolare, si applica il disposto specifico di cui al precedente comma 3.”.

Art. 54.

Modifiche all'art. 41 bis della l.r. 56/1977

1. Al comma 2 dell'art. 41 bis della l.r. 56/1977, le parole “della concessione” sono sostituite dalle seguenti: “del titolo abilitativo edilizio”.

2. Al comma 3 dell'art. 41 bis della l.r. 56/1977, le parole “e/o urbanistica” sono sostituite dalle seguenti: “, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica”.

3. Il comma 6 dell'art. 41 bis è sostituito dal seguente:

“6. Per il procedimento di formazione del piano di recupero si applica l'art. 40; nel caso in cui il piano di recupero comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal PRG a norma dell'art. 24, comma 1, numeri 1) e 2) o immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004, si applica l'art. 40, comma 10. Se il piano di recupero prevede interventi da finanziare in base alle leggi vigenti in materia di edilizia pubblica residenziale o di altre leggi regionali, le procedure sopra indicate sono completate con l'inoltro, da parte del comune, degli elaborati tecnici e amministrativi alla Regione.”.



4. Al comma 8 dell'art. 41 bis le parole "ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e degli articoli 51 e 52 della presente legge" sono soppresse.

Art. 55.

Modifiche all'art. 42 della l.r. 56/1977

1. Al comma 3 dell'art. 42 della l.r. 56/1977, le parole "del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti "della giunta" e le parole "delle concessioni" sono sostituite dalle seguenti "dei titoli abilitativi edilizi".

2. Il comma 6 dell'art. 42 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

"6. Le convenzioni, i titoli abilitativi edilizi e le autorizzazioni previste dal presente articolo sono trascritte nei registri della proprietà immobiliare."

Art. 56.

Modifiche all'art. 43 della l.r. 56/1977

1. Il comma 1 dell'art. 43 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle porzioni di territorio, non ancora dotate in tutto o in parte di opere di urbanizzazione, in cui, ai sensi dell'art. 32, il PRG ammette la realizzazione delle previsioni di piano per intervento di iniziativa privata, i proprietari, singoli o associati, che, in base al reddito imponibile catastale, rappresentino almeno i due terzi del valore degli immobili interessati dal piano esecutivo o da uno dei suoi comparti, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 18/1996, possono presentare al comune progetti di piani esecutivi convenzionati, con l'impegno di attuarli, anche per parti."

2. Il comma 2 dell'art. 43 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

"2. Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'art. 39, è assoggettato alle procedure di cui all'art. 40, comma 7 ed è presentato al comune unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il comune."

3. Al comma 3 dell'art. 43 della l.r. 56/1977, la parola "Sindaco" è sostituita dalla seguente:

"comune"; le parole "depositati presso la segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio" sono sostituite dalle seguenti: "pubblicati sul sito informatico" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "Nello stesso periodo il progetto di piano esecutivo e lo schema di convenzione sono, altresì, esposti in pubblica visione."

4. Al comma 5 dell'art. 43 della l.r. 56/1977, le parole "dal Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "dalla giunta".

5. Al comma 8 dell'art. 43 della l.r. 56/1977, dopo la parola "interessati," sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'art. 30 della legge 457/1978,".

Art. 57.

Modifiche all'art. 44 della l.r. 56/1977

1. Al comma 1 dell'art. 44 della l.r. 56/1977, dopo le parole "programma di attuazione" sono inserite le seguenti: "di cui all'art. 33" e le parole "riuniti in consorzio" sono sostituite dalla seguente "associati".

2. Al comma 2 dell'art. 44 della l.r. 56/1977, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; esso è assoggettato alle procedure di cui all'art. 40, comma 7".

3. Al comma 3 dell'art. 44 della l.r. 56/1977, le parole "depositati presso la segreteria e pubblicati per estratto all'albo pretorio" sono sostituite dalle seguenti: "pubblicati sul sito informatico" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "Nello stesso periodo il progetto di piano esecutivo e lo schema di convenzione sono, altresì, esposti in pubblica visione."

4. Al comma 5 dell'art. 44 della l.r. 56/1977, le parole "dal Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "dalla giunta".

5. Il comma 6 dell'art. 44 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

"6. Le destinazioni d'uso fissate nel piano esecutivo approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque."

6. Al comma 8 dell'art. 44 della l.r. 56/1977, la parola "Sindaco" è sostituita dalla seguente: "comune".

7. Al comma 9 dell'art. 44 della l.r. 56/1977, la parola "Sindaco" è sostituita dalla seguente: "comune".

8. Il comma 10 dell'art. 44 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

"10. Esperite le procedure di cui ai commi 7, 8 e 9, il piano esecutivo è approvato nei modi e nelle forme stabilite ai commi 3, 4 e 5."

Art. 58.

Modifiche all'art. 45 della l.r. 56/1977

1. Il numero 2) del comma 1 dell'art. 45 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

"2) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del comune e i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito; se tali opere sono eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulla esecuzione delle opere, nonché i criteri per lo scomputo e le modalità per il trasferimento delle opere al comune o per il loro asservimento all'uso pubblico o le modalità di attuazione della monetizzazione;"

2. Al numero 3) del comma 1 dell'art. 45 della l.r. 56/1977, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ove vigenti".

3. Dopo il numero 4) del comma 1 dell'art. 45 della l.r. 56/1977 è aggiunto il seguente:

"4 bis) le clausole attuative di eventuali forme di perequazione urbanistica."



4. Il comma 2 dell'art. 45 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“2. Se il piano esecutivo prevede interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici destinati ad usi abitativi, con particolare riguardo ai centri storici, la convenzione può stabilire i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione degli edifici oggetto di intervento. In tal caso si applica il disposto dell'articolo 18 del d.p.r. 380/2001 e, ove del caso, gli esoneri di legge dal contributo di costruzione.”.

Art. 59.

Modifiche all'art. 46 della l.r. 56/1977

1. Al comma 1 dell'art. 46 della l.r. 56/1977, dopo le parole “programma di attuazione,”, ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: “ove vigente,”.

2. Al comma 2 dell'art. 46 della l.r. 56/1977, la parola “Sindaco” è sostituita dalla seguente: “comune” e le parole “dal programma di attuazione” sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'art. 46 della l.r. 56/1977, la parola “Sindaco” è sostituita dalla seguente: “comune”.

4. Al comma 4 dell'art. 46 della l.r. 56/1977, le parole “a norma del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865,” sono soppresse.

5. Il comma 5 dell'art. 46 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“5. Le aree e gli edifici espropriati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del comune e sono utilizzati, secondo le prescrizioni del PRG direttamente dal comune per le opere di sua competenza o cedute nelle forme di legge.”.

6. Il comma 6 dell'art. 46 della l.r. 56/1977 è abrogato.

Art. 60.

Modifiche all'art. 47 della l.r. 56/1977

1. Al comma 2 dell'art. 47 della l.r. 56/1977 le parole “il consorzio di comuni” sono sostituite dalle seguenti: “le forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica.”.

2. Al comma 3 dell'art. 47 della l.r. 56/1977, le parole “del Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “della giunta”.

Art. 61.

Sostituzione dell'art. 48 della l.r. 56/1977

1. L'art. 48 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 48. (*Disciplina delle attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia, mantenimento degli immobili e modifica delle destinazioni d'uso*). — 1. Il proprietario, il titolare di diritto reale e colui che, per qualsiasi altro valido titolo, abbiano l'uso o il godimento di entità immobiliari, devono munirsi, documentando le loro rispettive qualità, del titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa statale per eseguire trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio comunale; il titolo

abilitativo edilizio è richiesto, altresì, per il mutamento della destinazione d'uso degli immobili. Tale titolo non è necessario per i mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi che siano compatibili con le norme di attuazione del PRG e degli strumenti esecutivi.

2. Ogni comune tiene in pubblica visione i registri dei titoli abilitativi edilizi.

3. La convenzione o l'atto di impegno unilaterale, di cui agli articoli 25 e 49, sono trascritti nei registri immobiliari.”.

Art. 62.

Sostituzione dell'art. 49 della l.r. 56/1977

1. L'art. 49 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 49. (*Caratteristiche del titolo abilitativo edilizio e della comunicazione in materia di edilizia*). — 1. I presupposti, le caratteristiche e la formazione dei titoli abilitativi edilizi sono disciplinati dalla normativa statale, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo.

2. La richiesta o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la trasmissione delle comunicazioni in materia di edilizia avvengono in via telematica, in adempimento del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); la Giunta regionale disciplina con apposito regolamento i tempi per l'erogazione graduale del servizio in via telematica, i requisiti tecnici e le modalità operative per raggiungere l'uniformità nella circolazione e nello scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni.

3. Il mancato utilizzo, totale o parziale, del titolo abilitativo edilizio obbliga il comune a restituire la quota del contributo di costruzione corrispondente a quanto non realizzato, previa richiesta dell'avente diritto.

4. Il permesso di costruire relativo ad interventi complessi o che richiedono opere infrastrutturali eccedenti il semplice allacciamento ai pubblici servizi o che comportano il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione o per la dismissione di aree, può essere subordinato alla stipula di una convenzione, il cui schema è approvato dalla giunta comunale o alla produzione di un atto di impegno unilaterale del richiedente che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi.

5. Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all'impianto di cantiere, all'esecuzione di scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.

6. Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con la presentazione della comunicazione di ultimazione dei lavori.

7. Il titolo abilitativo edilizio relativo ad interventi ricadenti su aree o immobili che nelle prescrizioni del PRG sono definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'art. 24, è subordinato al parere vincolante di cui all'art. 7 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento



al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”).”.

Art. 63.

Modifiche all’art. 50 della l.r. 56/1977

1. La rubrica dell’art. 50 della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente: “Poteri sostitutivi in caso di mancato rilascio di permesso di costruire”.

2. Il comma 1 dell’art. 50 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“1. Scaduti i termini di legge per il rilascio del permesso di costruire senza che l’autorità comunale si sia pronunciata, l’interessato può inoltrare istanza al Presidente della Giunta regionale per la nomina di un commissario ad acta.”.

3. Al comma 2 dell’art. 50 della l.r. 56/1977, le parole “all’art. 4, comma 5, della l. 493/1993” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1”.

4. Ai commi 3 e 4 dell’art. 50 della l.r. 56/1977, la parola “concessione” è sostituita dalle seguenti: “permesso di costruire”.

Art. 64.

Sostituzione dell’art. 51 della l.r. 56/1977

1. L’art. 51 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 51. (*Opere di urbanizzazione*). — 1. Ai fini della determinazione e della destinazione del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001, valgono le definizioni di cui al presente articolo.

2. Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle elencate all’art. 16, commi 7 e 7 bis, del d.p.r. 380/2001; ad esse si aggiungono le opere riconosciute di pubblica utilità relative agli impianti a fune di arroccamento e le reti tecnologiche di erogazione di pubblici servizi, comprese le reti di comunicazione telematiche.

3. Le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle elencate all’art. 16, comma 8, del d.p.r. 380/2001.

4. Le opere di urbanizzazione indotta sono:

- a) soprapassi e sottopassi pedonali e veicolari;
- b) impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale;
- c) mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali;
- d) impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale;
- e) sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi;

f) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno.”.

Art. 65.

Modifiche all’art. 52 della l.r. 56/1977

1. Il comma 1 dell’art. 52 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“1. In attuazione della normativa vigente, la Giunta regionale stabilisce le tabelle parametriche con le relative norme di applicazione e determina, per classi di comuni, le aliquote e il costo di costruzione per i nuovi edifici. I comuni, nei successivi novanta giorni, recepiscono, con propria deliberazione, tali disposizioni per la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, da applicare agli interventi soggetti a titolo abilitativo oneroso.”.

2. L’alinea del comma 2 dell’art. 52 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“2. Le tabelle parametriche di cui al comma 1 sono fondate sui seguenti criteri.”.

3. Alla lettera a) del comma 2 dell’art. 52 della l.r. 56/1977, dopo le parole “generali ed esecutivi e”, è inserita la seguente: “eventualmente”.

4. Le parole “beneficiario del titolo edilizio” sostituiscono la parola “concessionario” ovunque ricorra nelle lettere b) ed e) del comma 2 dell’art. 52 della l.r. 56/1977.

5. Alla lettera c) del comma 2 dell’art. 52 della l.r. 56/1977, le parole “per la concessione relativa” sono sostituite dalla seguente: “relativi”.

6. I commi 3 e 6 dell’art. 52 della l.r. 56/1977 sono abrogati.

7. Al comma 4 dell’art. 52 della l.r. 56/1977, le parole “, contenute nella deliberazione del Consiglio regionale” sono soppresse.

8. Al comma 7 dell’art. 52 della l.r. 56/1977, dopo le parole “barriere architettoniche” sono aggiunte le seguenti: “e percettive. Con medesima deliberazione il comune può stabilire di riservare e accantonare, annualmente, una quota dei proventi derivanti dal contributo di costruzione, destinata a opere dirette al superamento delle barriere architettoniche e percettive negli spazi ed edifici pubblici”.

9. Dopo il comma 7 dell’art. 52 della l.r. 56/1977 è aggiunto il seguente:

“7 bis. I comuni, con la deliberazione di cui al comma 1, possono altresì prevedere, per ambiti definiti, oneri di urbanizzazione aggiuntivi al fine di contribuire al finanziamento di opere di urbanizzazione indotta previste in tali ambiti e generatrici di valorizzazioni delle aree e degli immobili ivi localizzati. Tali oneri sono da determinare in proporzione all’entità delle valorizzazioni prodotte.”.



Art. 66.

Modifiche all'art. 53 della l.r. 56/1977

1. Il comma 1 dell'art. 53 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“1. Le modalità operative per la ristrutturazione e per il trasferimento, anche in altri comuni, di stabilimenti produttivi industriali o artigianali e di insediamenti commerciali e direzionali, obsoleti o inattivi o la cui ubicazione sia in contrasto con le prescrizioni dei piani e per il conseguente riuso ad altra destinazione dei relativi immobili dismessi, di cui all'art. 26, comma 3, possono intervenire sulla base di convenzioni o accordi tra i comuni e le imprese interessate, definiti in conformità ad uno schema di convenzione-quadro regionale di indirizzo.”

2. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 53 della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente:

“*b*) le modalità per l'attuazione dei trasferimenti e gli impegni e le garanzie assunti dalle imprese, nonché la tipologia dello strumento urbanistico esecutivo da utilizzare, ove necessario;”

3. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 53 della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente:

“*c*) le modalità e i tempi per il trasferimento al comune degli immobili dismessi;”

4. Al comma 3 dell'art. 53 della l.r. 56/1977 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “dalla Giunta regionale”.

5. I commi 4, 5, 6, 7 e 9 dell'art. 53 della l.r. 56/1977 sono abrogati.

Art. 67.

Sostituzione dell'art. 54 della l.r. 56/1977

1. L'art. 54 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 54. (*Titolo abilitativo per costruzioni temporanee e campeggi*). — 1. Non è ammessa la realizzazione di costruzioni temporanee o precarie ad uso di abitazione e di campeggio o la predisposizione di aree per l'impiego continuativo di mezzi di qualsiasi genere, roulotte e case mobili, se non nelle aree destinate dai PRG a tale scopo, con le norme in esso espressamente previste e previo titolo abilitativo con la corresponsione di un contributo adeguato all'incidenza delle opere di urbanizzazione, dirette e indotte, da computare in base ai disposti del d.p.r. 380/2001.”

Art. 68.

Sostituzione dell'art. 58 della l.r. 56/1977

1. L'art. 58 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 58. (*Misure di salvaguardia*). — 1. Dalla data di adozione dei piani di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) e dei piani d'area delle aree protette, nonché delle relative varianti, fino alla loro approvazione, i comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze o dichiarazioni di trasformazione urbanistica o edilizia che siano in contrasto con le norme specificatamente contenute negli stessi, ai sensi dell'art. 8, comma 2.

2. A decorrere dalla data della deliberazione di adozione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e delle relative varianti, compresi i progetti preliminari, nonché le proposte tecniche limitatamente alle parti espressamente individuate nella deliberazione di cui all'art. 15, commi 1 e 10, fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dal comma 8, il comune sospende ogni determinazione sulle istanze o dichiarazioni di trasformazione urbanistica o edilizia che siano in contrasto con tali progetti e piani anche intercomunali.

3. Nel caso si renda necessaria una nuova adozione dei piani di cui ai commi 1 e 2, dalla data di tale riadozione decorrono le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 medesimi.

4. Entro i dieci giorni successivi alla deliberazione di adozione di cui al comma 2, il comune notifica agli aventi titolo la sospensione del titolo abilitativo o delle altre forme di legittimazione dell'attività edilizia in contrasto, salvo che sia già stato comunicato nei modi e forme di legge l'inizio dei lavori o siano decorsi i termini di operatività per i titoli abilitativi non soggetti alla comunicazione di inizio lavori.

5. La Giunta regionale, su richiesta del comune o per iniziativa diretta, può, con provvedimento motivato da notificare all'interessato a norma del codice di procedura civile, ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione di proprietà private, autorizzati prima dell'adozione degli strumenti urbanistici, che siano in contrasto con le destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici adottati, ove ravvisi gravi impedimenti all'attuazione delle previsioni degli strumenti stessi.

6. I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui all'art. 9 non possono dispiegare la loro efficacia oltre novanta giorni dalla loro adozione.


7. I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui agli articoli 9 bis e 25, comma 6 e le sospensioni di cui al comma 5 non possono dispiegare la loro efficacia oltre trentasei mesi.

8. I provvedimenti sospensivi di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti territoriali e urbanistici e delle relative varianti. Le sospensioni non possono, comunque, essere protratte oltre trentasei mesi dalla data di adozione dei piani di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) o dei piani d'area delle aree protette, nonché degli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, delle relative varianti, dei progetti preliminari, nonché delle proposte tecniche limitatamente alle parti espressamente individuate nella deliberazione di cui all'art. 15, commi 1 e 10.”

Art. 69.

Modifica alla rubrica del Titolo VII della l.r. 56/1977

1. La rubrica del Titolo VII della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente: “Vigilanza”.



Art. 70.

Sostituzione dell'art. 59 della l.r. 56/1977

1. L'art. 59 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 59. (*Vigilanza sulle trasformazioni*). — 1. Il comune esercita la vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio in applicazione della normativa vigente.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il responsabile del servizio competente si avvale dei funzionari e agenti comunali e dispone le forme di controllo ritenute più efficienti.

3. I funzionari, agenti o incaricati dei controlli, per esercitare le funzioni di vigilanza e verifica, devono poter accedere ai cantieri, alle costruzioni e ai fondi muniti di mandato del responsabile del servizio competente.

4. Salvo quanto stabilito dalle leggi statali e dalle leggi regionali di settore e senza pregiudizio delle sanzioni penali, la violazione per chi si sottrae all'obbligo di consentire l'accesso previsto al comma 3, comporta la sanzione pecuniaria pari a 516,00 euro.”.

Art. 71.

Sostituzione dell'art. 60 della l.r. 56/1977

1. L'art. 60 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 60. (*Controllo partecipativo*). — 1. Con riguardo agli atti delle pratiche edilizie, comprese domande e progetti, esistenti presso gli uffici comunali, trovano applicazione le vigenti disposizioni normative in tema di accesso agli atti amministrativi. È, altresì, consentito l'accesso ai registri di cui all'art. 48.

2. Ogni cittadino, singolarmente o quale rappresentante di un'associazione o di un'organizzazione sociale, può presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del d.p.r. 1199/1971 relativo alla legittimità dei titoli abilitativi edilizi che ritenga in contrasto con le disposizioni di legge o di regolamenti; può, inoltre, sollecitare gli interventi di vigilanza dei competenti uffici regionali e comunali.”.

Art. 72.

Modifiche all'art. 68 della l.r. 56/1977

1. La rubrica dell'art. 68 della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente: “Annullamento di titoli abilitativi edilizi”.

2. Al comma 2 dell'art. 68 della l.r. 56/1977, le parole “al titolare della concessione o della autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “all'intestatario del titolo abilitativo”.

3. Al comma 3 dell'art. 68 della l.r. 56/1977, le parole “della concessione o della autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “del titolo edilizio”.

4. Il comma 4 dell'art. 68 della l.r. 56/1977 è abrogato.

Art. 73.

Modifica all'art. 76 della l.r. 56/1977

1. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'art. 76 della l.r. 56/1977, le parole “, in sua assenza, altro Assessore designato dal Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “ suo delegato”.

2. Le lettere *c*) e *d*) del comma 3 dell'art. 76 della l.r. 56/1977 sono sostituite dalle seguenti:

“*c*) quattro esperti designati rispettivamente dalla sezione regionale della Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dalla sezione regionale dell'Unione province d'Italia (UPI), dalla delegazione regionale della Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCEN), dall'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCD);

d) otto esperti designati rispettivamente dall'ordine degli architetti, dall'ordine degli ingegneri, dall'ordine regionale dei geologi, dall'ordine interregionale dei dottori agronomi e forestali, dall'Università degli studi di Torino, dal Politecnico di Torino, dall'Istituto nazionale di urbanistica, dall'Associazione nazionale centri storici artistici.”.

3. Il comma 11 dell'art. 76 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“11. Alle spese di funzionamento della commissione tecnica urbanistica si provvede a norma della legge regionale 7 agosto 1997, n. 48 (Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU), del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROOPP) e della Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali (CRBC e A.).”.

Art. 74.

Sostituzione dell'art. 77 della l.r. 56/1977

1. L'art. 77 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 77. (*Compiti della commissione tecnica urbanistica*). — 1. La commissione tecnica urbanistica è organo consultivo della Giunta regionale; essa esprime parere sui seguenti atti:

a) disegni di legge, regolamenti, programmi o piani della Regione ovvero altri atti regionali sui quali la Giunta regionale intenda acquisire il parere della commissione tecnica urbanistica;

b) strumenti di cui all'art. 77 bis.

2. Il parere della commissione tecnica urbanistica sulle materie di cui al comma 1, lettera *b*) è obbligatorio, non vincolante.”.

Art. 75.

Modifiche all'art. 77 bis della l.r. 56/1977

1. La rubrica dell'art. 77 bis della l.r. 56/1977 è sostituita dalla seguente: “Compiti della commissione tecnica urbanistica e della commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici riunite in seduta congiunta”.



2. Il comma 1 dell'art. 77 bis della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“1. La commissione tecnica urbanistica e la commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici sono convocate in seduta congiunta dal Presidente della commissione tecnica urbanistica per esprimere un unico parere obbligatorio, non vincolante, su:

- a) il PTR, il PPR o il piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici;
- b) i PTCP e il PTCM;
- c) i PTO e i piani e gli strumenti di approfondimento della pianificazione territoriale e paesaggistica;
- d) le varianti ai piani paesistici;
- e) i piani d'area dei parchi e delle altre aree protette;
- f) i piani settoriali aventi valenza territoriale.”

3. Al comma 2 dell'art. 77 bis della l.r. 56/1977, le parole “alla riunione a norma dell'art. 9, 2° comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1” sono soppresse.

4. Il comma 4 dell'art. 77 bis della l.r. 56/1977 è abrogato.

Art. 76.

Modifiche all'art. 79 della l.r. 56/1977

1. Il comma 1 dell'art. 79 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“1. Gli incarichi esterni per la redazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai comuni ad esperti con laurea magistrale in pianificazione territoriale urbanistica e paesaggistico-ambientale, in urbanistica, in architettura e in ingegneria, con specifica competenza urbanistica, eventualmente integrati da esperti nelle discipline coinvolte nella predisposizione degli stessi.”

2. Il comma 2 dell'art. 79 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“2. Per l'intera durata dell'incarico di redazione dei piani generali o delle loro varianti e fino alla loro approvazione, i professionisti non possono assumere incarichi da parte di privati nell'ambito dei comuni interessati.”

Art. 77.

Sostituzione dell'art. 81 della l.r. 56/1977

1. L'art. 81 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 81. (*Procedura per la perimetrazione degli abitati*). — 1. Le perimetrazioni dei centri abitati di cui all'art. 12, comma 2, numero 5 bis), possono far parte dei contenuti di varianti almeno strutturali ai sensi dell'art. 17, comma 4, oppure sono adottate dal comune o dalla forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica. In quest'ultimo caso, a seguito dell'adozione, sono inviate alla Regione che può nel termine di sessanta giorni presentare osservazioni alle perimetrazioni adottate, per l'osservanza dell'art. 12, comma 2, numero 5 bis) e per la tutela delle preesistenze storico-artistiche, ambientali e paesaggistiche. Trascorso tale termine senza che siano intervenute osservazioni, il comune o la forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica approva la perimetrazione.”

Art. 78.

Sostituzione dell'art. 91 bis della l.r. 56/1977

1. L'art. 91 bis della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

“Art. 91-bis. (*Commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici*). — 1. È istituita la commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionali in materia di beni culturali e paesaggistici. Essa formula, altresì, i pareri di cui agli articoli 40 e 41 bis della presente legge e all'art. 6 della l.r. 18/1996, nonché, in assenza della commissione locale per il paesaggio di cui alla l.r. 32/2008, i pareri di cui all'art. 49, comma 7, della presente legge.

2. La commissione per i beni culturali e paesaggistici è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e ha sede nel capoluogo della Regione; anche dopo la scadenza essa esercita, fino al suo rinnovo, le funzioni che le sono attribuite. I componenti sono rieleggibili per una sola volta.

3. La commissione per i beni culturali e paesaggistici è composta da:

- a) l'assessore regionale competente per materia, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) il presidente della commissione tecnica urbanistica o suo delegato;
- c) tre esperti nella materia di competenza, nominati dal Consiglio regionale, di comprovata specifica esperienza scientifica e professionale;
- d) il responsabile della struttura regionale competente in materia;
- e) tre funzionari regionali, designati dalla Giunta regionale, tenendo conto della specifica competenza, di cui uno nella materia urbanistica;
- f) il soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici competente per territorio o suo delegato;
- g) il soprintendente per i beni archeologici o suo delegato.

4. La partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni statali è subordinata al consenso e alla designazione degli stessi.

5. Il presidente può fare intervenire di volta in volta alle riunioni, senza diritto di voto, studiosi e tecnici, esperti in specifici problemi, nonché rappresentanti designati da associazioni ambientaliste e agricole e da associazioni e sodalizi culturali.

6. Le riunioni della commissione beni culturali e paesaggistici sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

7. Alle spese di funzionamento della commissione di cui al presente articolo si provvede a norma della l.r. 48/1997.

8. Le modalità di funzionamento della commissione per i beni culturali e paesaggistici sono previste da apposito regolamento.”



Art. 79.

Modifica all'art. 91 quater della l.r. 56/1977

1. Al comma 2 dell'art. 91 quater della l.r. 56/1977, le parole "delle concessioni ed autorizzazioni" sono sostituite dalle seguenti: "o l'efficacia dei titoli abilitativi".

Art. 80.

Modifiche all'art. 91 octies della l.r. 56/1977

1. Al comma 2 dell'art. 91 octies della l.r. 56/1977, le parole "sottoposti ad approvazione regionale ai sensi degli articoli precedenti" sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'art. 91 octies della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:

"3. I comuni, nella realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche, oltre che nel rilascio dei titoli edilizi o nell'istruttoria dei titoli edilizi non sottoposti a rilascio, accertano che sia garantito il rispetto e l'osservanza della normativa vigente sull'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive."

Art. 81.

Modifiche all'art. 92 della l.r. 56/1977

1. Dopo il comma 2 dell'art. 92 della l.r. 56/1977 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Ai fini dell'adozione e dell'approvazione degli strumenti di cui alla presente legge, i relativi elaborati sono predisposti su supporto informatizzato."

2. Dopo il comma 2 bis dell'art. 92 della l.r. 56/1977, è aggiunto il seguente:

"2 ter. Ai fini dell'applicazione della presente legge, nei comuni o loro forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica in cui, ai sensi di legge, non è prevista e costituita la giunta, gli atti a questa attribuiti nei procedimenti di pianificazione urbanistica sono assunti dal consiglio."

Art. 82.

Modifiche alla legge regionale 9 aprile 1996, n. 18

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 9 aprile 1996, n. 18 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179), le parole "dal Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "dalla giunta" e le parole "il Consiglio" sono sostituite dalle seguenti "la giunta" in entrambi i casi in cui ricorrono.

2. Al comma 1 dell'art. 8 della l.r. 18/1996, le parole "del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti: "della giunta".

3. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della l.r. 18/1996 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Nel caso in cui le variazioni progettuali di cui al comma 1 determinino la necessità di variare lo strumento urbanistico, si applica la procedura di cui all'art. 40, comma 9 della l.r. 56/1977."

Art. 83.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24

1. L'alinea del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica) è sostituito dal seguente:

"2. L'ammissione a contributo è effettuata prioritariamente ai comuni che hanno attuato forme di gestione associata dell'attività urbanistica, con riferimento ai criteri di seguito elencati, ulteriormente specificabili con deliberazione della Giunta regionale assunta secondo i principi dell'art. 5 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):"

2. La lettera e) del comma 2 dell'art. 4 è abrogata.

Art. 84.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 48

1. All'alinea del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 48 (Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU), del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROOPP) e della Commissione regionale per i Beni culturali e ambientali (CRBC e A.)), le parole "lire 150 mila lorde" sono sostituite dalle seguenti: "30 euro lordi".

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 48/1997, le parole "limitatamente ai componenti di cui al terzo comma, lettera b)" sono soppresse.

Art. 85.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52

1. Dopo il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) è aggiunto il seguente:


"6 bis. La modifica o revisione della classificazione acustica, ove attuata in sede di predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è svolta contestualmente a tali procedure."

Art. 86.

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), è inserito il comma 2 bis:

"2 bis. I soggetti che hanno utilizzato o utilizzano le disposizioni del presente Capo I, non possono applicare i disposti di cui all'art. 5, commi 9, 10, 11 e 14 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106."



2. Il comma 1 dell'art. 5 della l.r. 20/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 7, gli interventi di cui alla presente legge non possono essere realizzati su edifici che, al momento della richiesta dell'intervento in deroga e fino alla loro regolarizzazione, risultano eseguiti in assenza o in difformità anche parziale dal titolo abilitativo o, comunque, siano oggetto di procedimenti di cui al Titolo IV del d.p.r. 380/2001.”

3. Il comma 4 dell'art. 5 della l.r. 20/2009 è sostituito dal seguente:

“4. Gli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7 sono realizzabili nelle aree individuate dai piani regolatori ricadenti in classe di pericolosità I, II, IIIb2) e IIIb3) o in classe di pericolosità IIIb) se non diversamente suddivisa, ai sensi della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/ LAP dell'8 maggio 1996, fatto salvo quanto previsto dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici; sono comunque ammessi gli interventi di ampliamento in deroga di cui all'art. 3.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia in tali aree possono comprendere anche l'integrale demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti.”

4. Nella rubrica dell'art. 8 della l.r. 20/2009 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e segnalazione certificata di inizio attività”.

5. Il comma 1 dell'art. 8 della l.r. 20/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti) in merito alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), nonché dal Titolo II, Capo III del d.p.r. 380/2001 in merito alla disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), si applicano, inoltre, le disposizioni previste dal presente articolo.”

6. Il comma 2 dell'art. 8 della l.r. 20/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Sono legittimate mediante SCIA le varianti, realizzate in corso d'opera, rispetto al progetto assentito, che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso, che non alterano la sagoma o i prospetti dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo. La SCIA, ove depositata prima della comunicazione di ultimazione dei lavori, integra gli atti del procedimento che ha legittimato l'intervento ed esclude l'applicazione di sanzioni amministrative relative alla realizzazione delle varianti di cui al presente comma.”

7. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 8 della l.r. 20/2009, le parole “dall'art. 3 del d.p.r. 380/2001” sono sostituite dalle seguenti: “dall'art. 10, comma 1, lettera c) del d.p.r. 380/2001”.

8. Nella rubrica dell'art. 14 della l.r. 20/2009 dopo la parola “riqualificazione” sono inserite le seguenti: “urbanistica ed”.

9. Il comma 1 dell'art. 14 della l.r. 20/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate i comuni individuano ambiti di territorio su cui promuovere programmi di rigenerazione urbana, sociale e architettonica tramite azioni partecipative e di concerto con gli operatori privati; con tali programmi i comuni individuano edifici, anche inutilizzati, legittimamente costruiti, ma ritenuti incongrui, per dimensioni o tipologie, con il contesto edilizio circostante, da riqualificare in funzione di una maggiore efficienza energetica o a fini sociali, per i quali gli strumenti urbanistici possono prevedere interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione. Gli ambiti di territorio di cui al presente comma possono essere proposti anche da soggetti privati mediante la presentazione di progetti da inserire nei programmi di rigenerazione urbana. Per gli edifici a destinazione commerciale sono, comunque, fatte salve le norme di settore.”

10. Nel secondo periodo del comma 4 dell'art. 14 della l.r. 20/2009, le parole “alla richiesta del permesso di costruire o della DIA” sono sostituite dalle seguenti: “al titolo abilitativo previsto”.

11. Il comma 5 dell'art. 14 della l.r. 20/2009 è sostituito dal seguente:

“5. I comuni possono individuare, altresì, edifici produttivi o artigianali, anche inutilizzati, legittimamente costruiti, localizzati in posizioni incongrue o che costituiscono elementi deturpanti il paesaggio, per i quali prevedere, anche tramite premi di cubatura entro il limite del 35 per cento della SUL e previa loro demolizione, il trasferimento in aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), come disciplinate dalle linee guida regionali e individuate anche attraverso sistemi perequativi o l'acquisizione alla proprietà pubblica dell'area di decollo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma possono essere proposti anche da soggetti privati. La Regione, allo scopo di incentivare la realizzazione di tali aree, può avvalersi degli strumenti di intervento previsti negli atti di programmazione adottati in attuazione della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive) e delle risorse finanziarie regionali, nazionali, comunitarie allo scopo destinate. All'interno degli strumenti urbanistici è disciplinata, altresì, la nuova destinazione d'uso dell'area di decollo dell'intervento prevedendone la riqualificazione paesaggistica e ambientale.”

12. Dopo il comma 6 dell'art. 14 della l.r. 20/2009 è inserito il seguente:

“6 bis. Gli interventi di cui al presente articolo, ove comportino variazione dello strumento urbanistico generale, sono approvati con la procedura di cui all'art. 17 bis, comma 5 della l.r. 56/1977.”



13. Dopo l'art. 14 della l.r. 20/2009 è inserito il seguente:

“Art. 14-bis. (Recupero patrimonio edilizio esistente in comuni montani o collinari con popolazione inferiore a tremila abitanti). — 1. Al fine di procedere al recupero del patrimonio edilizio in condizioni di abbandono, localizzato nelle frazioni o borgate minori, i comuni montani o collinari secondo la classificazione Istat, con popolazione inferiore a tremila abitanti, individuano, con il PRG o con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12 della l.r. 56/1977, gli immobili in condizioni di abbandono o di pericolo, al fine di formare uno o più ambiti di intervento, assoggettati a piano di recupero ai sensi dell'art. 43 della l.r. 56/1977, stabilendo, inoltre, i termini perentori entro cui procedere alla presentazione in comune del progetto di piano, che devono essere comunicati ai proprietari degli immobili e delle aree interessate dal piano all'atto dell'approvazione dello strumento che individua gli ambiti interessati.

2. Il piano di cui al comma 1 è finalizzato all'eliminazione delle condizioni di abbandono e di pericolo attraverso la demolizione anche con ricostruzione o il recupero degli immobili individuati, prevedendo la riqualificazione degli ambiti interessati mediante la conferma delle destinazioni d'uso esistenti o l'attivazione di progetti di ricettività diffusa, finalizzati alla rivitalizzazione di tali contesti. Gli interventi devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche delle frazioni o borgate minori interessate. Per gli edifici tradizionali e tipici, ove tecnicamente possibile, sono ammessi invece gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza demolizione, nonché l'ampliamento a tantum per adeguamento igienico funzionale, nel limite massimo del 20 per cento della SUL esistente, 25 metri quadri sono comunque sempre consentiti, oltre agli interventi inerenti il miglioramento dell'efficienza energetica.

3. Per edifici tradizionali e tipici, ai fini del presente articolo, si devono intendere gli immobili che sono stati edificati con tecniche e materiali tradizionali, che connotano e caratterizzano i paesaggi collinari e montani.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il comune invita i proprietari di immobili alla formazione del piano entro il termine di sessanta giorni.

5. Nel caso in cui i proprietari degli immobili non aderiscano all'invito, il comune provvede alla compilazione d'ufficio del piano.

6. Il progetto di piano di recupero e lo schema di convenzione sono notificati, secondo le norme del codice di procedura civile, ai proprietari degli immobili con invito di dichiarare la propria accettazione entro trenta giorni dalla data della notifica. In difetto di accettazione o su richiesta dei proprietari, il comune ha facoltà di variare il progetto e lo schema di convenzione.

7. Esperite le procedure di cui ai commi 4, 5 e 6, il comune procede all'approvazione del piano di recupero.

8. Ad approvazione avvenuta, il comune procede alla espropriazione degli immobili dei proprietari che non abbiano accettato il progetto di piano di recupero.

9. Nel caso di cui al comma 8 il comune cede in proprietà o in diritto di superficie gli immobili a soggetti privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari previa approvazione degli interventi da realizzare e previa stipula della convenzione di cui all'art. 45 della l.r. 56/1977.”.

14. L'art. 15 della l.r. 20/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 15. (Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura). — 1. Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità di chi accede alla copertura in fase di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto in tempi successivi alla ultimazione dello stesso, compresa l'attività di ispezione, in particolare con riferimento alla prevenzione delle cadute dall'alto, è fatto obbligo di prevedere specifiche misure di sicurezza per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in copertura, ai sensi del comma 2, per gli interventi di cui al comma 4. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di tutela e valorizzazione del paesaggio.

2. Per specifiche misure di sicurezza si intendono la predisposizione di:

a) idoneo accesso agevole e sicuro alle coperture, prioritariamente da uno spazio interno comune, salvo motivata ragione tecnica;

b) dispositivi di protezione collettivi permanenti o di sistemi di ancoraggio permanenti, da realizzare contestualmente o in alternativa a seconda della soluzione progettuale prescelta.

3. Per interventi in copertura si intendono quelli che interessano tetti a falda inclinata o piani, sia pubblici che privati, con altezza della linea di gronda superiore a 3 metri rispetto ad un suolo naturale o artificiale sottostante.

4. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 devono essere predisposte per gli interventi di nuova costruzione che prevedono la tipologia di copertura di cui al comma 3, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 380/2001, che interessano la tipologia di copertura di cui al comma 3 mediante interventi strutturali.

5. La previsione delle misure di sicurezza di cui al comma 2 per le opere pubbliche è dimostrata dal progetto approvato e l'installazione e il rispetto dei requisiti di sicurezza sono attestati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione lavori.

6. La previsione delle misure di sicurezza di cui al comma 2 per le opere private è dimostrata dal progetto allegato al titolo abilitativo e l'installazione e il rispetto dei requisiti di sicurezza sono attestati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione lavori.

7. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento i requisiti tecnici operativi ritenuti necessari e la documentazione da allegare al progetto, nonché alla dichiarazione di ultimazione lavori o di corretta installazione a garanzia dell'idoneità dell'opera. Il regolamento prevede, altresì, misure preventive e protettive per garantire la sicurezza e l'incolumità di chi accede alla copertura da realizzare in caso di interventi di manutenzione ordinaria che riguardano la copertura stessa, quali sostituzione



anche parziale del manto o manutenzione degli impianti tecnologici esistenti o di installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili integrati nella struttura stessa.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 entrano in vigore dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione del regolamento di cui al comma 7.”.

Art. 87.

Disposizioni attuative

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede all'adozione o alla revisione dei regolamenti e degli atti amministrativi di attuazione delle disposizioni della l.r. 56/1977, come modificata dalla presente legge.

Art. 88.

Disposizioni inerenti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica conseguenti al riordino delle province, all'istituzione della città metropolitana e all'esercizio associato delle funzioni comunali

1. A seguito dell'attuazione del processo di riordino degli enti locali di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e di cui alla l.r. 11/2012, i nuovi enti o le loro forme associative che svolgono la funzione in materia di pianificazione urbanistica si dotano di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al territorio di competenza, anche tramite il coordinamento dei singoli piani previgenti.

2. Fino all'approvazione degli strumenti di cui al comma 1, mantengono efficacia gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica previgenti che possono essere singolarmente variati, anche successivamente all'istituzione dei nuovi enti o alla costituzione delle loro forme associative, con le modalità di cui alla l.r. 56/1977.

Art. 89.

Disposizioni transitorie

1. Il PPR, adottato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975, conclude l'iter di approvazione ai sensi dell'art. 7 della l.r. 56/1977, come sostituito dall'art. 8 della presente legge; sono fatte salve le fasi procedurali già espletate sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti di formazione e approvazione dei PTCP e delle loro varianti avviati e non ancora conclusi ai sensi dell'art. 7, comma 2 della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il loro iter nel rispetto della procedura disciplinata dalla disposizione sopra richiamata. E' fatta salva la facoltà della provincia di concludere il procedimento secondo la procedura disciplinata dall'art. 7 bis della l.r. 56/1977, come inserito dalla presente legge.

3. I procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il loro iter nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 31 bis, 31 ter, 40, 77 e 85 comma 5 della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge. È fatta salva la facoltà del comune di concludere il procedimento secondo le procedure disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 15, 17 e 40 della l.r. 56/1977, come sostituiti dalla presente legge.

4. Fino all'adeguamento dei PRG alle nuove definizioni delle fasce di rispetto di cui all'art. 27 della l.r. 56/1977, come modificato dalla presente legge, sono fatte salve le perimetrazioni, le fasce, le previsioni urbanistiche e le relative disposizioni contenute nei PRG vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Fino all'adeguamento del PRG agli indirizzi e ai criteri di cui alla normativa regionale sulla disciplina del commercio, si applicano le disposizioni sostitutive previste dalla normativa di settore.


6. Fino all'espletamento delle procedure di cui all'art. 16 della l.r. 11/2012, restano operanti, se non revocate, le eventuali funzioni di pianificazione urbanistica delegate dai comuni alle comunità montane, così come esistenti prima dell'entrata in vigore della l.r. 11/2012.

Art. 90.

Abrogazioni

1. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 17 comma 2, 28 comma 11, 36 comma 3, 40 comma 2, 59 comma 6, 65 comma 6, 66 comma 5, 72 comma 4 e 75 comma 4, 83 comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 56/1977:

- a) i commi 2 e 3 dell'art. 19;
- b) l'art. 28;
- c) il Titolo IV bis, comprensivo degli articoli 31 bis e 31 ter;
- d) gli articoli 34, 35, 36, 37 e 37 bis;
- e) l'art. 55;
- f) gli articoli 61, 62, 63 e 64;
- g) l'art. 66;
- h) l'art. 67;
- i) l'art. 69;
- j) l'art. 70;
- k) il Titolo VIII, comprensivo degli articoli 71, 72 e 73;
- l) l'art. 74;
- m) l'art. 78;
- n) gli articoli 83, 84, 85 e 86;
- o) l'art. 88;
- p) l'art. 90;
- q) l'art. 91;
- r) l'art. 91 ter;
- s) l'art. 91 quinquies.



2. Sono, altresì, abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 11 agosto 1982, n. 17 (Modifiche per l'adeguamento della legge regionale 5-12-1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 25-3-1982, n. 94);

b) legge regionale 17 ottobre 1983, n. 18 (Modifica ed integrazione all'art. 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni);

c) legge regionale 6 dicembre 1984, n. 62 (Modificazione alla legge regionale approvata dal Consiglio Regionale in data 31 ottobre 1984, relativa a: 'Modificazioni alla legge regionale 56/77');

d) articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici);

e) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 18, 19 e 21 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45 (Norme in materia di pianificazione del territorio: modifiche alla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e alle LL.RR. 16 marzo 1989, n. 16 e 3 aprile 1989, n. 20);

f) legge regionale 23 marzo 1995, n. 43 (Interpretazione autentica dell'art. 21, ultimo comma, della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni 'Tutela ed uso del suolo');

g) commi 2, 3, 4 e 7 dell'art. 6 e art. 7 della l.r. 18/1996;

h) legge regionale 4 settembre 1996, n. 72 (Nuove opere di urbanizzazione primaria: reti di comunicazione telematiche. Modifica all'art. 51 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo');

i) legge regionale 29 luglio 1997, n. 41 (Modifica degli articoli 17, 40 e 77 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo');

j) art. 9 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo');

k) art. 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Interventi di classificazione, ammodernamento e attivazione degli impianti di arroccamento per la tutela e lo sviluppo del turismo montano);

l) legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 (Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo');

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 25 marzo 2013

COTA

(Omissis)

13R00270

LEGGE STATUTARIA 21 marzo 2013, n. 3.

Modifiche all'articolo 17, all'articolo 50 e all'articolo 55 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 28 marzo 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

Nessuna richiesta di referendum è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale statutaria:

Art. 1.

Modifica all'art. 17 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da cinquanta consiglieri».

Art. 2.

Modifica all'art. 50 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1

1. Al comma 5 dell'art. 50 della legge regionale statutaria 1/2005 dopo le parole «sono nominati» sono aggiunte le seguenti «in numero non superiore a tre assessori».

Art. 3.

Modifica all'art. 55 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1

1. Il comma 1 dell'art. 55 della l.r. statutaria 1/2005 è sostituito dal seguente: «1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed è composta dal Presidente e dagli assessori in numero non superiore a undici, di cui uno assume la carica di Vice Presidente».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 102 della legge regionale statutaria 1/2005, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore con la decima legislatura del Consiglio regionale del Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 21 marzo 2013

COTA

(Omissis)

13R00269

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 aprile 2013, n. 10.

Modifiche del regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/I-II
del 23 aprile 2013)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale
dell'8 aprile 2013 n. 525.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è inserito il seguente articolo 3-bis:

«Art 3-bis (Riferimenti temporali). — 1. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno si considerano le DURP relative al secondo anno precedente a quello di presentazione della domanda. Per le domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre si considerano le DURP relative all'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

2. Il patrimonio è valutato con riferimento alla situazione esistente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DURP.».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:

«2. Per nucleo familiare di base si intende quello composto da:

a) l'utente, cioè la persona che è la principale beneficiaria della prestazione;

b) il/la coniuge dell'utente purché non legalmente separato/separata, o il/la partner dell'utente, solo qualora l'utente e il/la partner siano conviventi;

c) nel caso di utente minorenni, chi esercita la potestà genitoriale, anche disgiuntamente, nonché l'eventuale coniuge o partner convivente della persona che esercita la potestà genitoriale;

d) nel caso in cui l'utente sia soggetto a carico ai fini IRPEF, la persona di cui lo stesso/la stessa è a carico nonché la sua/il suo coniuge o partner convivente;

e) le figlie e i figli minorenni legittimi o legittimati o naturali o adottivi di uno/una dei componenti sopra elencati, qualora con esso/essa conviventi;

f) altre persone a carico IRPEF di uno/una dei componenti sopra elencati.».

Art. 3.

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituita:

«c) gli importi netti dei compensi per prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche;».

Art. 4.

1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è inserita la seguente lettera g):

«g) l'importo netto dell'assegno straordinario di sostegno al reddito erogato dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158.».

Art. 5.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è inserito il seguente comma 3:

«3. Qualora future modifiche in materia fiscale lo rendessero necessario, gli elementi reddituali, patrimoniali e di riduzione del reddito da rilevare nella DURP, definiti nel presente decreto, potranno essere integrati nella dichiarazione DURP, sempre che tali elementi sostituiscano o corrispondano a quelli già previsti dal presente decreto.».

Art. 6.

1. Il comma 4 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:

«4. Il valore dei beni gravati da usufrutto o da diritto di abitazione è ripartito tra il titolare del diritto reale di godimento e il nudo proprietario, in relazione alla durata



del diritto ed all'età del soggetto beneficiario più giovane, nelle percentuali di seguito indicate:

Età del titolare del diritto reale di godimento (in anni)	Quota Patrimonio del nudo proprietario
da 0 a 20	5 %
da 21 a 30	10 %
da 31 a 40	15 %
da 41 a 45	20 %
da 46 a 50	25 %
da 51 a 53	30 %
da 54 a 56	35 %
da 57 a 60	40 %
da 61 a 63	45 %
da 64 a 66	50 %
da 67 a 69	55 %
da 70 a 72	60 %
da 73 a 75	65 %
da 76 a 78	70 %
da 79 a 82	75 %
da 83 a 86	80 %
da 87 a 92	85 %
da 93 a 99	90 %
oltre 99	95 %

Art. 7.

Abrogazione

1. Il comma 4 dell'articolo 12 e il comma 2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono abrogati.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Gli articoli 1, 2, 6 e 7 del presente decreto trovano applicazione a partire dal 1° luglio 2013. Gli articoli 3, 4 e 5 trovano applicazione per le DURP rilasciate in relazione ai redditi dell'anno 2012 e seguenti.

3. Il disposto di cui all'articolo 3-bis, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, si applica a tutte le prestazioni che utilizzano la DURP al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 aprile 2013

DURNWALDER

13R00249

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 aprile 2013, n. 11.

Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e sulle tariffe dei servizi sociali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 23 aprile 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale dell'8 aprile 2013 n. 526.

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 47 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «Art. 47 (*Controlli*). — 1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate sono eseguiti controlli sulle dichiarazioni fornite dai beneficiari ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine ci si avvale delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri enti della pubblica amministrazione o si richiede idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

2. Gli enti competenti dispongono la decadenza dai benefici concessi ed il recupero degli stessi, ovvero rideterminano l'entità dell'intervento economico e recuperano le somme erogate in eccesso, aumentate degli interessi legali e delle eventuali spese. Il recupero delle somme è posto a carico in solido dei componenti dei nuclei familiari ristretto e collegati responsabili delle dichiarazioni non veritiere.»

Art. 2.

1. Il punto 6.1 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito: «6.1 I dati considerati sono quelli della DURP, a meno che, nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda di prestazione, le entrate di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, non siano variate in misura pari o superiore al 30 per cento.»



Art. 3.

1. Il punto 11.1 e il punto 11.2 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«11.1 I dati considerati sono quelli di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, risultanti dalla DURP o da altra dichiarazione relativa al medesimo periodo, a meno che, nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda di prestazione, le entrate di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, non siano variate in misura pari o superiore al 10 per cento.

11.2 Ai fini del calcolo di cui al punto 11.1 si raffronta il reddito lordo rilevato ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, risultante dalla DURP o da altra dichiarazione relativa al medesimo periodo, detratte l'IRPEF, le relative addizionali e l'IRAP dovuta come persona fisica, con la media dei redditi netti degli ultimi tre mesi.».

2. Il punto 11.5 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«11.5 In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a 11.3, per la prestazione di cui all'art. 20 si considerano sempre i dati di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, risultanti dalla DURP o da altra dichiarazione relativa al medesimo periodo, aggiungendo tutti gli elementi previsti per le prestazioni di terzo livello riferiti al medesimo periodo, a meno che non si tratti di una situazione personale o familiare eccezionale, accertata dal distretto sociale competente. Solo in questo caso si applicano le disposizioni di cui ai punti da 11.1 a 11.3.».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Le modifiche entrano in vigore a partire dal 1° luglio 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 aprile 2013

DURNWALDER

13R00250

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 marzo 2013, n. 042/Pres.

Regolamento recante modalità e criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia del 27 marzo 2013, n. 13)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

Visto l'art. 1, comma 3 della legge regionale n. 9/2007, che prevede l'assegnazione di premi, sulla base delle utilizzazioni boschive effettuate nell'anno precedente rispetto alle previsioni pianificate e dell'assoggettamento alla certificazione della gestione forestale sostenibile, in favore di proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 11, comma 2 della medesima legge regionale, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo edifici di culto;

Visto l'art. 111, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), che modifica l'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 9/2007, prevedendo, in particolare, l'emanazione di un regolamento regionale per stabilire criteri e modalità nell'assegnazione dei premi;

Visto il regolamento predisposto dalla Direzione centrale competente, recante modalità e criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, in attuazione dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 20 febbraio 2013, n. 251;



Decreta

1. È emanato il «Regolamento recante modalità e criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, in attuazione dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)» nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Regolamento recante modalità e criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, al fine di promuovere le attività di gestione forestale delle proprietà pianificate, definisce le modalità e i criteri per l'assegnazione dei premi annuali ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, che hanno dotato i propri boschi di strumenti di pianificazione forestale ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'art. 1, comma 3, della medesima legge.

2. L'assegnazione dei premi annuali avviene sulla base delle utilizzazioni boschive effettuate nell'anno precedente rispetto alle previsioni pianificate e dell'assoggettamento alla certificazione della gestione forestale sostenibile (PEFC). Si premiano i proprietari che gestiscono attivamente le proprie risorse forestali utilizzando la massa legnosa prevista al taglio anno per anno, riconoscendo un ulteriore vantaggio economico, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *h*), agli aderenti al sistema di certificazione della gestione forestale ecosostenibile.

Art. 2.

Regime di aiuto

1. I premi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non supera 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 3.

Beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 9/2007, i beneficiari del premio sono i proprietari, enti pubblici o soggetti privati,

di boschi situati nel territorio regionale e dotati di piano di gestione forestale (PGF) o piano forestale integrato (PFI) o scheda forestale (SF), fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo edifici di culto.

Art. 4.

Requisiti

1. Ai fini dell'assegnazione dei premi, i soggetti di cui all'art. 3 presentano i seguenti requisiti:

a) gestiscono la proprietà con il piano di gestione forestale (PGF) o il piano forestale integrato (PFI) o la scheda forestale (SF), ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 9/2007;

b) hanno effettuato utilizzazioni boschive, previste dagli strumenti di pianificazione, nell'anno precedente a quello di assegnazione del premio.

Art. 5.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) massa utilizzata: l'entità della massa legnosa utilizzata nell'anno solare precedente a quello di assegnazione del premio, intesa come massa netta espressa in metri cubi; l'entità viene desunta dalle misurazioni effettivamente eseguite ovvero, nel caso di vendite a corpo, applicando ai volumi lordi assegnati i coefficienti di trasformazione previsti dai relativi progetti di riqualificazione forestale-ambientale (PRFA) ovvero, in loro mancanza, dal piano di gestione forestale (PGF) o dal piano forestale integrato (PFI) o dalla scheda forestale (SF), di seguito denominati piano;

b) massa prevista al taglio: l'entità della massa legnosa prevista al taglio per l'anno di riferimento intesa come massa netta espressa in metri cubi, in base al piano;

c) massa utilizzata entro le previsioni: l'entità della massa legnosa utilizzata nell'anno di riferimento intesa come massa netta espressa in metri cubi, di entità inferiore o pari a quella prevista al taglio dal piano;

d) massa utilizzata in esubero: la differenza tra l'entità della massa legnosa utilizzata e la massa legnosa prevista al taglio; ai fini dell'applicazione dei coefficienti di riduzione di cui alla lettera *e*), si distingue tra massa in esubero fino al 50 per cento della massa prevista dal piano e massa in esubero che supera il 50 per cento della massa prevista dal piano;

e) coefficienti di riduzione: coefficienti che penalizzano le utilizzazioni di entità superiore a quelle previste dal piano; essi sono pari a 0,50 per la quota di massa utilizzata in esubero fino al 50 per cento della massa prevista dal piano e pari a 0,25 per la quota di massa utilizzata che supera il 50 per cento della massa prevista dal piano;

f) massa utilizzata in esubero ridotta: massa utilizzata in esubero rispetto a quella prevista dal piano, corretta con i coefficienti di riduzione;

g) massa adeguata: massa utilizzata entro le previsioni del piano più eventuale massa utilizzata in esubero ridotta;

h) coefficiente premiale PEFC: coefficiente per il quale va moltiplicata la massa adeguata al fine di riconoscere un vantaggio economico ai beneficiari aderenti al sistema di certificazione della gestione forestale ecosostenibile (PEFC); tale coefficiente è pari a 1,25;

i) massa considerata ai fini dell'assegnazione del premio: valore utilizzato per l'assegnazione del premio pari alla massa adeguata, aumentata, nel caso di proprietà certificate PEFC, con il coefficiente premiale PEFC.



Art. 6.

*Procedura e modalità di calcolo
per la determinazione dei premi annuali*

1. Le assegnazioni annuali dei premi sono determinate, per ciascun beneficiario, sulla base del rapporto tra massa utilizzata nell'anno precedente a quello dell'assegnazione e massa prevista al taglio dal piano, secondo la seguente procedura:

a) verifica, per ciascun beneficiario, dei dati delle misurazioni del materiale utilizzato nell'anno precedente a quello di assegnazione in rapporto alle previsioni del piano;

b) riparto dello stanziamento di bilancio, ai fini dell'assegnazione annuale del premio, tra i singoli beneficiari in proporzione alla massa considerata ai fini dell'assegnazione medesima di cui all'art. 5, comma 1, lettera *i*).

2. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 1, lettera *a)*, il valore del rapporto tra massa utilizzata e massa prevista al taglio sia inferiore o pari a uno, la massa considerata ai fini dell'assegnazione del premio corrisponde alla massa utilizzata.

3. Qualora, a seguito della verifica di cui al comma 1, lettera *a)*, il valore del rapporto tra massa utilizzata e massa prevista al taglio sia superiore ad uno, la massa considerata ai fini dell'assegnazione del premio corrisponde alla massa prevista al taglio aumentata della massa utilizzata in esubero ridotta con l'applicazione di coefficienti di riduzione secondo quanto segue:

a) per un esubero di massa utilizzata fino al 50 per cento della massa prevista al taglio, viene applicato un coefficiente di riduzione di 0,50;

b) per un esubero di massa utilizzata superiore al 50 per cento della massa prevista al taglio, viene applicato un coefficiente di riduzione di 0,25.

4. L'importo minimo, al di sotto del quale il premio non è assegnabile, è pari a 1000,00 euro.

Art. 7.

Casi particolari

1. Nel caso di lotti boschivi venduti a corpo di dimensioni non superiori a 200 metri cubi, l'entità di massa utilizzata è riferita all'anno della consegna del lotto o, nel caso di piccoli assegni senza verbale di consegna, all'anno della comunicazione di assegno al taglio.

2. Nel caso di lotti boschivi venduti a corpo di dimensioni superiori ai 200 metri cubi, l'entità di massa utilizzata si considera per metà riferita all'anno della consegna e per metà, più eventuali assegni suppletivi, all'anno di chiusura del lotto.

3. Nel caso in cui il PGF sia scaduto, la massa ammessa al taglio si determina con le seguenti modalità:

a) per i tre anni successivi alla scadenza del periodo di validità del PGF, la massa ammessa al taglio è pari alla massa prevista al taglio media annua;

b) oltre i tre anni successivi alla scadenza del periodo di validità del PGF, la massa ammessa al taglio viene ridotta al 70 per cento della massa prevista al taglio media annua.

Arti. 8.

*Tempi e modalità di presentazione
della domanda e di assegnazione dei premi*

1. I proprietari di boschi, di cui all'art. 3, in possesso dei requisiti previsti all'art. 4 presentano all'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, domanda di assegnazione dei premi contenente i dati di misurazione riguardanti le masse utilizzate nell'anno precedente, compresi i valori relativi ai lotti venduti a corpo. I soggetti che non presentano la domanda entro il termine previsto sono esclusi dall'assegnazione del premio.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante altri eventuali aiuti de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e durante i due esercizi finanziari precedenti.

3. Entro il 30 aprile gli Ispettorati agricoltura e foreste, previa verifica dei dati comunicati dai soggetti di cui al comma 1, trasmettono al Servizio competente in materia di gestione forestale le domande ricevute, i dati di massa prevista al taglio e i dati di massa utilizzata per ogni soggetto.

4. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 3, il Servizio competente in materia di gestione forestale predispone il prospetto riassuntivo generale delle masse considerate ai fini dell'assegnazione del premio e adotta, sulla base del medesimo prospetto, il decreto di riparto dello stanziamento di bilancio ai sensi dell'art. 6 e, per singolo beneficiario, il decreto di assegnazione del premio.

Art. 9.

Esclusioni

1. I premi di cui al presente regolamento non possono essere concessi ad imprese considerate in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione europea (2004/C 244/02), pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004.

Art. 10.

Divieto di cumulo

1. I premi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi concessi per le medesime iniziative previsti da normative comunitarie, statali o regionali.

Art. 11.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000 e della legge regionale n. 9/2007.

Art. 12.

Disposizione transitoria

1. In via di prima applicazione, per l'anno 2013 i termini di cui all'art. 8, commi 1 e 3, sono posticipati di due mesi.


Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto: Il Presidente: Tondo

13R00207



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 marzo 2013, n. 045/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 27 marzo 2013)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modificazioni ed integrazioni, recante al Titolo IX, Capo I, la disciplina delle attività professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci;

Visti in particolare, gli articoli 145 e 146 della legge regionale n. 2/2002 che regolano l'esercizio della professione di «Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza» sulle piste di sci, individuando e definendo le figure professionali di «Soccorritore», «Pattugliatore» e «Coordinatore di stazione» sulle piste di sci, e subordinando l'iscrizione al relativo albo professionale, previo conseguimento dell'abilitazione tecnica, come previsto all'art. 147, comma 1, della legge regionale, mediante la frequenza di corsi teorico-pratici formativi ed il superamento dei relativi esami finali di fronte ad una Commissione esaminatrice;

Richiamato l'art. 144 della sopraccitata legge regionale, che istituisce quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci;

Visto inoltre l'art. 148 della sopraccitata legge regionale ai sensi del quale, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Collegio, sono disciplinati tra l'altro i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento e le materie di insegnamento dei corsi di abilitazione e aggiornamento professionale, le modalità di svolgimento dell'esame finale e la composizione della relativa commissione giudicatrice nonché le caratteristiche e le modalità di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all'albo, le modalità e i presupposti per la sospensione o la decadenza dell'iscrizione all'albo per mancata frequenza o supera-

mento dei corsi di aggiornamento professionale ed ogni altro aspetto necessario per l'applicazione della legge regionale n. 2/2002;

Richiamato il proprio decreto 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci), recante tra l'altro, la disciplina dei requisiti di ammissione, delle materie di insegnamento e delle modalità di svolgimento dei predetti corsi formativi di abilitazione tecnica e di aggiornamento professionale;

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al regolamento di esecuzione emanato con proprio decreto 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., in particolare con riferimento alla composizione della Commissione giudicatrice per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione di cui all'art. 6 del regolamento medesimo;


Vista la nota di data 22 febbraio 2013 (ad prot. 5110/PROD/TUR di data 4 marzo 2013) con la quale il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci ha espresso parere favorevole in merito alle modificazioni da apportare al Regolamento di esecuzione emanato con proprio decreto 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., relative alla composizione della commissione giudicatrice di cui trattasi;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)»;

Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento sulla base delle citate disposizioni normative; VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 341 del 6 marzo 2013;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di *sci*)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di *sci*).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di *sci*).

Art. 2.

Modifica all'art. 6 del D.Preg. n. 132/2004

1. All'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 132/2004, dopo la lettera *b-bis* è aggiunta la seguente:

«*b-ter*) un dipendente della Direzione centrale delle attività produttive con qualifica non inferiore a C, o un suo sostituto, che funge da segretario».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

13R0208

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 marzo 2013, n. 057/Pres.

LR 14/2012, art. 10: regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 4 settembre 2012, n. 173 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)).


(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 27 marzo 2013*)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10, commi da 1 a 6-*quater*, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), come modificato dall'art. 256 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), che autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare per l'anno 2012 gli investimenti comunali in territorio classificato montano, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), ad eccezione dei soli Comuni capoluogo, nonché dei Comuni che non hanno aderito alle Unioni montane;

Visto il proprio decreto del 4 settembre 2012 n. 0173/Pres. di emanazione del «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 485 del 21 marzo 2013 con la quale è stato approvato in via definitiva il: «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 4 settembre 2012, n. 173 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglio-



ramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'art. 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007)»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lett. r) delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 4 settembre 2012, n. 173 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'art. 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007)», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 4 settembre 2012, n. 173 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'art. 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007)).

Art. 1.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 173/2012

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 4 settembre 2012, n. 173 (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'art. 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «pena la revoca del contributo stesso» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il termine per l'inizio dei lavori può essere prorogato su istanza del beneficiario per le seguenti motivazioni, adeguatamente circostanziate:

a) mancato rilascio di autorizzazione da parte della competente Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici;

b) mancato decorso del termine previsto per la stipula del contratto dall'art. 11, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

c) avverse condizioni atmosferiche;

d) rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità.

1-ter. Con riferimento alla motivazione di cui al comma 1-bis, lettera d), l'istanza è sottoscritta anche dal responsabile del servizio finanziario.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 173/2012

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 173/2012 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 14/2002, il contributo viene erogato, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento del Comune beneficiario per le seguenti fattispecie:

a) progettazione;

b) lavori per un importo non inferiore al 30 per cento del corrispettivo contrattuale iniziale e, in relazione al saldo, per l'importo residuo.».

Art. 3.

Modifica all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 173/2012

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 173/2012 sono aggiunte le parole: «se incidono sulle finalità e sui contenuti progettuali che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 10, comma 6-quater, della legge regionale n. 14/2012».

Art. 4.

Modifica all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 173/2012

1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 173/2012 sono aggiunte le parole: «o entro il termine prorogato ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis».


Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

13R00206



REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2013, n. 5.

Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 37 del 26 aprile 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi costituzionali, le leggi vigenti, le risoluzioni dell'Organizzazione delle nazioni unite (ONU) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le risoluzioni e i programmi dell'Unione europea, riconosce che ogni forma di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla dignità, alla libertà, alla sicurezza e all'integrità fisica e psichica della persona e ne afferma, altresì, la natura strutturale in quanto basata sul genere e sottolinea come le donne, anche quelle di minore età, siano spesso esposte a gravi forme di violenza, che costituiscono grave violazione dei diritti umani oltre che principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi.

2. La Regione, con la presente legge, promuove nei confronti delle donne vittime di violenza interventi di sostegno volti a consentire di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e per assicurare la necessaria tutela e il recupero di una condizione di vita normale, la Regione, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori ed abbiano sviluppato esperienza e competenze specifiche, promuove e favorisce l'attivazione di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello per donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori.

Art. 2.

Interventi regionali

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 la Regione promuove:

a) la realizzazione e il miglioramento strutturale di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello destinate ad ospitare le donne e loro figlie e figli minori vittime di violenza, persecuzione e maltrattamenti, da parte di enti locali singoli o associati, in eventuale partenariato o convenzione con soggetti privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge e di associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza;

b) attività di sostegno agli enti locali e alle aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) per la creazione, l'implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne vittime di violenza;

c) l'individuazione di strumenti e strategie interistituzionali atti a garantire il necessario coordinamento e le sinergie fra gli enti pubblici e fra questi e gli organismi sociali delle comunità locali, in special modo attraverso il coinvolgimento degli enti locali, delle forze dell'ordine, delle prefetture, del sistema sanitario regionale, della magistratura;

d) la formazione delle operatrici e degli operatori che, nei diversi ambiti istituzionali, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e al sostegno delle vittime;

e) la realizzazione di attività di prevenzione, monitoraggio e studio dei fenomeni e la individuazione di proposte per mettere in atto misure efficaci di contrasto nonché di specifiche attività di carattere informativo, culturale, educativo e formativo da svolgere in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e di ricerca, gli enti locali, e i soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge, per prevenire e contrastare la violenza contro le donne attraverso l'educazione alla pari dignità delle persone e alla legalità.

2. Nel finanziare lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 la Regione persegue l'obiettivo di consolidare ed estendere la rete territoriale istituzionale dei soggetti e dei servizi, favorendo la messa in comune di informazioni, buone pratiche ed esperienze formative attraverso la stipula di accordi tra istituzioni, servizi e soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro, che perseguono le finalità di cui alla presente legge anche tramite un protocollo generale che impegni alla collaborazione reciproca tutti i soggetti coinvolti, per realizzare il massimo delle sinergie a livello territoriale e per assicurare una efficace azione di prevenzione e contrasto alle varie tipologie di violenza contro le donne.



Art. 3.

Centri antiviolenza

1. I centri antiviolenza sono strutture, pubbliche o private, predisposte per accogliere donne e loro figlie e figli minori che hanno subito violenza di genere, in qualsiasi forma essa si concretizzi, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica. Sono gestiti da organizzazioni, attive ed esperte nell'accoglienza, protezione, sostegno a donne vittime di violenza intra e extra-familiare e ai loro figlie e figli minori. Garantiscono alle donne vittime di violenza e loro figlie e figli servizi e spazi dedicati, che non devono essere usati per altri scopi o altri tipi di utenza. Tali spazi devono essere adeguatamente protetti, pertanto, nei centri antiviolenza è attribuita la massima priorità alla sicurezza. I centri antiviolenza garantiscono a tutte le donne anonimato e segretezza e in ogni aspetto delle proprie attività, quali in particolare strutture, metodologia di intervento, personale, standard minimi, gli stessi fanno riferimento alle direttive e alle raccomandazioni sulla violenza contro le donne delle organizzazioni internazionali, quali l'Unione europea, ONU e OMS. La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne.

2. I centri antiviolenza possono essere promossi:

a) da enti locali, singoli o associati;

b) da singoli, associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato;

c) dai soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

3. I centri antiviolenza svolgono, in particolare, le seguenti funzioni e attività:

a) ascolto telefonico;

b) colloqui preliminari per individuare i-bisogni e fornire le prime indicazioni utili;

c) percorsi personalizzati di uscita dalla spirale della violenza attraverso colloqui di sostegno psicologico e/o accompagnamento nei gruppi di mutuo aiuto;

d) colloqui informativi di carattere legale;

e) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna;

f) raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza ed all'ospitalità;

g) formazione e aggiornamento delle operatrici e degli operatori che, nei diversi ambiti di competenza, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne nonché al sostegno delle vittime;

h) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni;

i) raccolta di documentazione sul fenomeno della violenza sulle donne da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati.

4. I centri antiviolenza possono, altresì, svolgere attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle violenze che le vittime subiscono all'interno della famiglia e della società, e collaborano alle indagini sulle caratteristiche della violenza contro le donne, alle ricerche finalizzate, all'individuazione di strategie di prevenzione dei comportamenti violenti e alla raccolta di dati statistici, al fine di approfondire i contesti in cui la violenza è esercitata e subita.

5. I centri antiviolenza svolgono anche attività di sensibilizzazione negli istituti scolastici e universitari.

Art. 4.

Case rifugio

1. Le case rifugio sono strutture, pubbliche o private, in grado di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori nell'ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale, che assicuri, inoltre, un sostegno per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

2. Alle case rifugio deve essere garantita la segretezza dell'ubicazione finalizzata alla sicurezza delle vittime di violenza.

3. Le donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori, indipendentemente dallo stato giuridico o dalla cittadinanza, possono ricorrere alle case rifugio. Tali strutture assicurano l'anonimato, salvo diversa decisione della persona stessa, offrono i loro servizi anche a chi non risiede nel comune in cui è ubicata la struttura nonché alle vittime straniere e si applica la metodologia di accoglienza dei centri antiviolenza.

4. Le case rifugio possono essere promosse:

a) da enti locali, singoli o associati;

b) da singoli, associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;

c) dai soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.


5. Le case rifugio svolgono, in particolare, le seguenti funzioni e attività:

a) accogliere e sostenere donne in condizione di disagio a causa di violenza o maltrattamenti, anche assieme ai loro figli;

b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne vittime di gravi maltrattamenti;

c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio.

6. L'accesso alle case rifugio avviene esclusivamente per il tramite dei centri antiviolenza, anche su segnalazione del pronto soccorso degli ospedali, del medico di famiglia, dei servizi sociali dei comuni, delle forze dell'ordine o di un privato cittadino.



Art. 5.

Case di secondo livello per donne vittime di violenza

1. La casa di secondo livello per donne vittime di violenza è una struttura di ospitalità temporanea per le donne vittime di violenza e loro figlie e figli minori, che non si trovino in situazione di pericolo immediato a causa della violenza e che necessitino di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza e raggiungere l'autonomia.

2. L'accesso alle case di secondo livello per donne vittime di violenza avviene per il tramite delle case rifugio, in raccordo con la rete dei servizi sociali del territorio.

3. Alle case di secondo livello per donne vittime di violenza si applicano le disposizioni relative alle case rifugio di cui all'art. 4, compatibilmente con le finalità che le stesse perseguono ai sensi del comma 1.

Art. 6.

Gratuità

1. I servizi dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di secondo livello per donne vittime di violenza sono gratuiti.

2. Il soggiorno nelle case rifugio e nelle case di secondo livello per donne vittime di violenza è gratuito, sia per le donne che per i loro figli, fino ad un massimo di centoventi giorni, salvo diverse previsioni e necessità documentate dagli operatori e dalle operatrici responsabili delle strutture di accoglienza.

Art. 7.

Disposizioni attuative

1. Le strutture di cui agli articoli 3, 4 e 5 comunicano la loro articolazione organizzativa alla Giunta regionale, che la approva.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, definisce l'ammontare del contributo giornaliero per ospite da erogare alle strutture previste dagli articoli 4 e 5.

Art. 8.

Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne

1. Presso la Giunta regionale è istituito il Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne, al quale partecipano enti, istituzioni ed altri soggetti individuati in modo da assicurare la più ampia partecipazione. La composizione del Tavolo viene individuata dalla Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale.

2. Il Tavolo svolge i seguenti compiti:

a) formula annualmente proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni e agli interventi di cui alla presente legge;

b) svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali e si raccorda con gli enti pubblici, le associazioni, gli enti privati e le aziende ULSS che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalità della presente legge;

c) promuove e coordina il monitoraggio e le analisi dei casi e delle tipologie di violenza contro le donne avvenuti nel territorio e la loro elaborazione al fine di individuare le aree a maggiore rischio;

d) promuove e coordina il monitoraggio delle azioni e delle iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne e di sostegno alle vittime, ivi comprese le azioni e le iniziative delle strutture di accoglienza e dei centri di riferimento attivi nel territorio e la sensibilizzazione negli istituti scolastici e universitari;

e) mantiene gli opportuni collegamenti con la rete nazionale antiviolenza del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

Rapporti con le strutture pubbliche

1. I centri antiviolenza, le case rifugio e le case di secondo livello per donne vittime di violenza mantengono costanti e funzionali rapporti, anche attraverso eventuali protocolli d'intesa, con gli enti pubblici a cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione di reati, quali le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria nonché con le strutture pubbliche quali enti locali, aziende sanitarie e istituzioni scolastiche operanti nel territorio al fine di garantire risposte adeguate alle diverse condizioni personali di provenienza nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni istituzionali.

Art. 10.

Relazione e monitoraggio

1. La Giunta regionale relaziona al Consiglio regionale in ordine all'attuazione della presente legge e ai risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione, alla formazione e al supporto alle vittime di violenza.

2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale, con periodicità annuale, presenta una relazione sulle attività svolte in applicazione della presente legge.

3. La relazione prevista al comma 2, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame, è resa disponibile nei siti internet del Consiglio e della Giunta regionale.



4. Tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono alla Giunta regionale le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al comma 2, anche attraverso l'ente locale coordinatore del progetto, e presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'andamento e sulle funzionalità delle strutture che gestiscono.

Art. 11.

Convenzioni

1. Gli enti locali, singoli o associati, possono stipulare apposite convenzioni con i soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge per definire le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi e assicurarne la continuità.

2. Gli enti locali possono concorrere alle spese di gestione e garantiscono, in particolare:

a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro;

b) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti dai centri antiviolenza, dalle case rifugio e dalle case di secondo livello per donne vittime di violenza.

Art. 12.

Contributi regionali

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale, stabilisce, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri, le priorità e le modalità per la concessione di contributi agli enti locali, diretti a finanziare le attività e le strutture di cui alla presente legge, riconoscendo carattere prioritario agli interventi previsti dalle lettere a) e b), del comma 1, dell'art. 2.

2. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma 1 i progetti presentati da:

a) enti locali, singoli o associati;

b) singoli, associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza che abbiano maturato comprovate esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;

c) enti locali, singoli o associati, in partenariato con le associazioni ed organizzazioni di cui alla lettera b);

d) istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca.

3. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

Art. 13.

Istituzione del Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio è istituito il Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, alimentato dalle risorse finanziarie di seguito elencate:

a) stanziamenti previsti dal bilancio della Regione;

b) assegnazioni dello Stato finalizzate ad interventi di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne;

c) eventuali risorse e contributi comunque disposti da soggetti pubblici o privati, anche sotto forma di lasciti e donazioni.

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in € 400.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte per € 200.000,00 con le risorse già allocate nell'upb U0242 "Pari opportunità" e per € 200.000,00 con le risorse dell'upb U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia", la cui dotazione viene incrementata di pari importo prelevando € 200.000,00 dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 6.

Art. 15.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 20, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008";

b) l'art. 30, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010".

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni indicate al comma 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 aprile 2013

ZAIA

(*Omissis*).

13R00246



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2013, n. 7.

Accreditamento dei servizi alla persona. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 27 febbraio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 82/2009

1. Il comma 1, dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, sono accreditati per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona dal comune nel cui territorio hanno la sede operativa a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione sostitutiva attesta il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui all'art. 11 per lo svolgimento del servizio ed è presentata dal legale rappresentante dell'ente o dell'organismo».

2. Il comma 2, dell'art. 7 della legge regionale 82/2009, è sostituito dal seguente:

«2. Gli operatori individuali sono accreditati per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare, dal comune presso il quale sono domiciliati a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'art. 11. Sono fatti salvi i casi in cui la normativa statale prevede la presentazione di dichiarazioni sostitutive. L'accreditamento non si applica agli operatori individuali adibiti a progetti finalizzati alla realizzazione della "vita indipendente" ed a coloro che prestano la loro opera, in ragione dei legami personali con l'assistito, al di fuori di qualsiasi rapporto contrattuale.».

3. Dopo il comma 2, dell'art. 7 della legge regionale 82/2009 è inserito il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del comma 2, sono sottoposte a controllo con le modalità di cui all'art. 9.».

4. Il comma 3, dell'art. 7 della legge regionale 82/2009 è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 82/2009

1. Al comma 1, dell'art. 8 della legge regionale 82/2009, dopo la parola: "accreditati" sono inserite le seguenti: "di cui all'art. 7, comma 1».

2. Il comma 2, dell'art. 8 della legge regionale 82/2009 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti accreditati di cui all'art. 7, comma 1, effettuano la verifica entro un anno dall'accreditamento e, successivamente, con periodicità annuale. La relativa documentazione è trasmessa al comune competente per il controllo di cui all'art. 9, comma 2.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 82/2009

1. Il comma 1, dell'art. 9 della legge regionale 82/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Il comune effettua controlli, anche a campione, sui soggetti di cui all'art. 7, comma 1, in ordine al possesso dei requisiti prescritti, entro novanta giorni dall'accreditamento. Nel caso di servizi di natura socio sanitaria, il comune richiede il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento.».

2. Il comma 2, dell'art. 9 della legge regionale 82/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni anno il comune controlla, relativamente ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, il mantenimento dei requisiti prescritti e l'effettuazione della verifica di cui all'art. 8, sulla base di quanto previsto nel regolamento di cui all'art. 11 ed acquisito il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento nel caso di interventi di natura socio sanitaria.».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 febbraio 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 febbraio 2013.

(*Omissis*).

13R00264



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2013, n. 7.

Modifiche alla L.R. n. 68/2012 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti), modifiche alla L.R. n. 42/2007 (Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie) e modifiche alla L.R. n. 39/2012 (Disciplina della professione di maestro di sci).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 20 marzo 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 68/2012

1. Al comma 1, dell'art. 20 della legge regionale n. 68/2012, è aggiunto il seguente periodo: «Il sorteggio è effettuato con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 68/2012

1. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 68/2012 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato annualmente a cura del competente Servizio del Consiglio regionale, sulla base delle domande pervenute in conformità all'avviso pubblico che a tal fine è reso disponibile sul sito istituzionale del Consiglio Regionale.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 68/2012

1. L'art. 28 della legge regionale n. 68/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 28 — (Indennità e rimborso spese) 1. Ai componenti ed al Presidente del Collegio spetta una indennità annua nella misura pari rispettivamente al 15% ed al 20% dell'indennità annua di carica e di funzione del Presidente della Giunta.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni, ai componenti ed al Presidente del Collegio è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dal luogo di residenza o domicilio, da calcolarsi in base alla minore distanza rispetto al luogo di svolgimento delle funzioni.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 68/2012

1. Il comma 5 dell'art. 29 della legge regionale n. 68/2012 è sostituito dal seguente:

«5. I soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 1 non possono essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 25. La sopravvenienza di una delle predette condizioni comporta la decadenza dalla carica di revisore dei conti, con decorrenza dalla data in cui si è concretizzata la predetta condizione.».

2. Il comma 6 dell'art. 29 della legge regionale n. 68/2012 è sostituito dal seguente:

«6. I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di dieci giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte del competente Servizio del Consiglio Regionale.».

3. Il comma 7 dell'art. 29 della legge regionale n. 68/2012 è sostituito dal seguente:

«7. Il soggetto nominato quale componente del Collegio dei revisori dei conti che versi in una delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni al competente Servizio del Consiglio regionale che può, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni. In ogni caso, il soggetto nominato è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, al competente Servizio del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, il soggetto inadempiente viene diffidato a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale si procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza.».



Art. 5.

*Modifiche all'art. 33
della legge regionale n. 68/2012*

1. Il comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 68/2012 è sostituito dal seguente:

«4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti, già nominati ed in carica ai sensi della legge regionale n. 15/1993, svolgono le funzioni relative alla certificazione della rendicontazione dei Gruppi consiliari limitatamente all'annualità 2012 e decadono di diritto alla data del 30 maggio 2013. Agli stessi è corrisposto l'intero trattamento economico, così come previsto dalla disciplina vigente al 30 ottobre 2012. La rendicontazione relativa all'annualità 2012 resta disciplinata dalla normativa vigente nella predetta annualità e, comunque, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 1, del decreto-legge n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».

Art. 6.

*Modifiche all'art. 8
della legge regionale n. 42/2007*

1. Al comma 1, dell'art. 8, della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 42 (Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie), le parole "vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, pari al trattamento previsto per i dirigenti regionali, per ogni giornata di presenza ai lavori dello stesso" sono sostituite dalle seguenti: "debitamente documentate, se effettuato

con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dal luogo di residenza o domicilio, da calcolarsi in base alla minore distanza rispetto al luogo di riunione del Collegio, per ogni giornata di presenza ai lavori dello stesso.".

Art. 7.

*Modifiche all'art. 15
della legge regionale n. 39/2012*

1. All'art. 15, della legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di *sci*) i commi 3 e 5 sono abrogati.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in via Telematica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.


L'Aquila, 19 marzo 2013

CHIODI

13R00210



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**

- annuale € **300,00**
- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**

- annuale € **86,00**
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 5 2 5 *

€ 4,00

